



COMUNE DI BARI N. 2014/00018 D'ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 8 APRILE 2014

O G G E T T O

AUMENTO CAPITALE AMIU S.P.A. CON SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI FOGGIA - APPROVAZIONE NUOVO STATUTO, SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FOGGIA E SCHEMA DI PATTI PARASOCIALI

L'ANNO DUEMILAQUATTORDICI IL GIORNO OTTO DEL MESE DI APRILE, ALLE ORE 17,35 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V. EMANUELE, SI È RIUNITO, IN SECONDA CONVOCAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. DI RELLA SIG. PASQUALE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. MARIO D'AMELIO - SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, SONO PRESENTI IL SINDACO SIG. PASQUALE DI RELLA NONCHÉ I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ALBENZIO Sig. Pietro	SI
2	BISCEGLIE Dott. Antonio	SI
3	BRONZINI Ing. Marco	SI
4	CAMPANELLI Avv. Salvatore	SI
5	CARBONE Avv. Roberto	SI
6	CASCELLA Dott. Giuseppe	NO
7	CEA Avv. Domenico	NO
8	DAMMACCO Avv. Andrea	SI
9	DE CARNE Geom. Francesco	NO
10	DE SANTIS Geom. Giuseppe	NO
11	DELLE FONTANE Sig. Angelo	NO
12	DI GIORGIO Sig. Giuseppe	NO
13	DI RELLA Sig. Pasquale	SI
14	DURANTE Sig. Michele	SI
15	EMILIANO Sig. Marco	SI
16	FINOCCHIO Sig. Pasquale	NO
17	FRIVOLI Avv. Nicola	NO
18	FUIANO Luigi	NO
19	GEMMATO Dott. Marcello	NO
20	INTRONA Avv. Pierluigi	SI
21	LACOPPOLA Avv. Vito	NO
22	LADISA Geom. Fabio	NO
23	LAFORGIA Prof. Nicola	NO

N	COGNOME E NOME	Pres
24	LOIACONO Geom. Giuseppe	SI
25	MAIORANO Sig. Massimo	SI
26	MARGIOTTA Dott. Comm. Giuseppe	NO
27	MARIANI Dott. Antonio	SI
28	MARTINELLI Dott. Emanuele	SI
29	MATARRESE Dott. Antonio	NO
30	MAZZEI Prof.ssa Maria Assunta	NO
31	MELCHIORRE Dott. Filippo	NO
32	MELELEO Dott. Francesco	SI
33	MINIELLO Prof. Stefano	SI
34	MONGELLI Dott. Giancarlo	NO
35	MONTELEONE Dott. Costantino	NO
36	MUOLO Avv. Giuseppe	SI
37	PAOLINI Dott. Carlo	SI
38	PETRUZZELLI Dott. Pietro	NO
39	PIRRO Dott. Federico	SI
40	POSCA Geom. Massimo	NO
41	RADOGNA Dott. Donato	SI
42	RANIERI Rag. Romeo	NO
43	SANTACROCE Sig.ra Maria	NO
44	SCIACOVELLI Sig. Domenico	SI
45	SCIACOVELLI Dott. Nicola	NO
46	TOMASICCHIO Dott. Angelo	SI

L'assessore alle Aziende Partecipate, prof.ssa Sabrina Spallini, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Enti Partecipati e Fondi Comunitari, riferisce

In data 08.01.2013 il Presidente della Regione Puglia ha emanato ordinanza ex art. 191 T.U. Ambiente con la quale è stata demandata alla società Amiu S.p.A. di Bari la gestione del ciclo dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Foggia, con affidamento provvisorio del servizio alla predetta società per una durata di 180gg. dalla stipula del relativo contratto, avvenuta in data 29.01.2013; con la medesima ordinanza è stato, inoltre, disposto che nel medesimo periodo il Comune di Foggia attivasse e concludesse l'iter amministrativo per l'individuazione di un nuovo gestore del servizio di igiene urbana sul territorio comunale in via definitiva, al fine di evitare l'emergenza ambientale occorsa nel mese di dicembre 2012;

Con successiva ordinanza presidenziale n. 5 del 5.07.2013, la Regione Puglia ha disposto la proroga alla società Amiu S.p.A. di Bari dell'affidamento del servizio d'igiene urbana nel territorio comunale di Foggia sino al 05.01.2014 termine ulteriormente prorogato per ulteriori 180 giorni scadenti il 03.07.2014.

*Il Comune di Foggia, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 151 del 30.05.2013 (**allegato 1**), ha manifestato al Comune di Bari la volontà:*

- a) di acquisire una partecipazione in Amiu SpA, compresa tra il 20% ed il 30%, proprio al fine di procedere successivamente all'affidamento diretto del servizio di igiene urbana relativo al territorio di Foggia, nel rispetto dei principi comunitari in materia di affidamento in house providing;*
- b) di procedere all'acquisizione di tale quota partecipativa attraverso il conferimento di beni in natura, ossia attraverso il conferimento di beni immobili da individuarsi tra quelli rientranti nel patrimonio disponibile dell'Ente.*

*Sulla base della volontà così rappresentata della Civica Amministrazione di Foggia, la Giunta Comunale di Bari con informativa del 18.11.2013 (**allegato 2**) ha dato mandato alle Ripartizioni Enti Partecipati, Ragioneria, Igiene e Ambiente di valutare la legittimità, gli aspetti tecnici e la fattibilità economico-finanziaria dell'operazione di ingresso del Comune di Foggia in AMIU Bari S.p.A.; al riguardo il Presidente di Amiu spa con nota del 29/11/2013 (**allegato 3**) ha evidenziato che la mancata conclusione dell'iter amministrativo necessario alla definizione dell'accordo con il Comune di Foggia causerebbe un gravissimo danno all'azienda non solo di immagine - in quanto perderebbe il ruolo assunto nell'ambito regionale nelle politiche di gestione del ciclo dei rifiuti - ma anche sotto il profilo industriale in quanto l'azienda perderebbe la possibilità di dotarsi di una rilevante dotazione di impianti facendone assumere una posizione non primaria nella gestione del ciclo dei rifiuti non solo in Puglia, ma anche nell'Italia meridionale;*

*Con deliberazione n° 920 del 24.12.2013 (**allegato 4**) - sulla scorta dell'istruttoria condotta dagli uffici competenti ivi rappresentata - la Giunta Comunale ha dato mandato*

ad AMIU spa di avviare tutte le attività prodromiche necessarie per la definizione di una proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

*Il Comune di Foggia – con deliberazione di consiglio comunale n° 157 assunta nella seduta del 31.03.2014 (**allegato 5**) - ha disposto **(1)** di assumere una partecipazione nella Amiu Puglia spa (rectius Amiu spa) demandando alla Giunta Comunale la definizione della quota di aumento di capitale che sarà sottoscritta dal Comune di Foggia d'intesa con l'Amministrazione comunale di Bari ad esito della perizia di stima dei beni da conferire ai sensi dell'art. 2343 del codice civile, **(2)** di approvare lo schema di convenzione e di patti parasociali tra i comuni di Bari e di Foggia, lo schema di statuto di Amiu Puglia spa e il business plan e relativo piano economico finanziario della società; **(3)** di affidare in house alla predetta società - ad esito del perfezionamento del procedimento di assunzione della quota di partecipazione in AMIU spa e sulla base della relazione giustificativa allegata alla predetta deliberazione n° 157/2014 - il servizio di igiene urbana nel territorio dell'ARO Foggia 3 nonché la gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento a servizio del territorio comunale.*

*Nella suindicata deliberazione n° 157/2014 del Consiglio Comunale di Foggia, si dà atto **(a)** dell'individuazione degli immobili da conferire ad AMIU, **(b)** degli esiti dell'operazione di valutazione di AMIU S.p.A. effettuata dalla società di revisione Ria Grant Thornton spa che attribuisce ad AMIU spa un valore di € 15.000.000 con una quota di partecipazione che il comune di Foggia potrebbe sottoscrivere pari a € 6.429.000 (30%), **(c)** che il Presidente del Tribunale di Bari ha designato quale esperto per la stima dei beni immobili da conferire ad AMIU spa l'ing. Di Lalla, la cui procedura di stima risulta essere ancora in corso.*

Sulla scorta della deliberazione assunta dal Consiglio Comunale di Foggia ed in esecuzione degli indirizzi manifestati dalla Civica Amministrazione di Bari, la Ripartizione Enti Partecipati ha provveduto ad espletare l'istruttoria necessaria per portare con urgenza la presente proposta di deliberazione all'attenzione del Consiglio Comunale.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio Comunale

CONSIDERATO CHE

- l'AMIU spa - proprio alla luce dell'iter avviato con il Comune di Foggia - ha assunto un ruolo di riferimento nell'ambito della Regione Puglia per la gestione del ciclo dei rifiuti tanto da diventare - nel caso in cui l'acquisizione del servizio sul territorio di Foggia fosse completata - l'azienda più importante sia sotto il profilo del fatturato, sia del personale alle dipendenze e sia sotto il profilo impiantistico della Regione Puglia e una delle più importanti del Sud Italia (a riprova della rilevanza assunta dall'azienda sul piano regionale si rappresenta che giungono quotidianamente al Comune di Bari numerose istanze da parte dei Comuni ed ARO - ambiti di raccolta ottimali - non solo della Provincia di Bari per l'affidamento dei relativi servizi);
- tale operazione è in linea con la politica nazionale in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica che favorisce aggregazioni tra Comuni affinché attraverso economie di scala si possano abbattere i costi dei servizi per i cittadini (cfr art. 3 bis DL n. 138/2001 convertito in legge n. 148/2011) ed in generale persegue le finalità

- di razionalizzazione e contenimento dei costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione per la gestione dei servizi pubblici locali;
- ai sensi del comma 553 dell'art. 1 della L. 147/2013, a decorrere dall'esercizio 2014 le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri *standard* dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della specifica banca dati delle Amministrazioni pubbliche.

DATO ATTO CHE

- il Comune di Foggia con la suindicata deliberazione del Consiglio Comunale n. 157 del 31 marzo 2014 avente ad oggetto "*Assunzione di partecipazione nella società AMIU PUGLIA SpA e successivo affidamento in house alla stessa del servizio di igiene urbana*", ha disposto la sottoscrizione dell'aumento di capitale oggetto del presente atto, nonché il relativo affidamento *in house* dei servizi in scadenza al 03/07/2014
- sono *in itinere* le procedure necessarie all'individuazione dei beni che saranno oggetto di conferimento da parte del Comune di Foggia e alla relativa valutazione secondo la disciplina codicistica;
- il Comune di Foggia ha rispettato per le annualità 2012 e 2013 gli obiettivi per il patto di stabilità interno di cui all'art. 31 commi 20 e 20**bis** della legge n° 183/2011 come risultante dalle certificazioni trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze (**allegato 6**);

VISTI

- l'art. 5 comma 2 lett. e) dello Statuto Comunale che prevede la competenza esclusiva del Consiglio Comunale relativamente a Convenzioni tra Comuni;
- l'art. 5 comma 2 lett. h) dello Statuto Comunale che prevede la competenza esclusiva del Consiglio Comunale relativamente ad atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende pubbliche, delle istituzioni, delle società, degli Enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, di aziende speciali e di società di capitali, acquisti di azioni e quote di partecipazione societaria, concessione di pubblici servizi, affidamento di servizi o di attività mediante concessione;
- l'art. 5 comma 3 dello Statuto Comunale che prevede che nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approvi direttive generali e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie in relazione all'attività comunale. Può inoltre impegnare la Giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo;
- l'art. 30 del TUEL;
- le disposizioni del Codice Civile in materia di società;

ANALIZZATI

- lo schema di convenzione (**allegato 7**) da stipularsi tra i comuni di Foggia e di Bari a norma dell'art. 30 comma 4 del TUEL allegato a) al fine di consentire agli enti soci di svolgere in modo coordinato le funzioni amministrative di controllo congiunto sulla società stessa mediante un organismo unitario denominato "*coordinamento dei soci*";
- lo schema del nuovo statuto societario di AMIU Puglia spa (**allegato 8**) che garantisce la totale partecipazione pubblica del capitale sociale, attribuisce all'assemblea dei soci,

al fine dell'incremento del cosiddetto controllo analogo, poteri che secondo l'ordinario controllo societario delineato dal Codice Civile spetterebbero al Consiglio di Amministrazione ed, inoltre, prevede decisioni da assumersi a maggioranza qualificata, non correlata alla mera entità del pacchetto azionario posseduto, per l'assunzione di alcune delibere assembleari di particolare rilievo;

VISTO il parere di regolarità tecnica in atti, espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL dal direttore della Ripartizione Enti Partecipati;

VISTO il parere di regolarità contabile in atti, espresso in merito ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del TUEL dal direttore della Ripartizione Ragioneria Generale;

DATO ATTO CHE l'operazione di cui al presente atto riveste il carattere di urgenza ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale in quanto finalizzata all'acquisizione della partecipazione da parte del Comune di Foggia e al relativo affidamento *in house* dei servizi entro il 03/07/2014;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della deliberazione del Consiglio Comunale di Foggia n° 157 del 31 marzo 2014 (**allegato 5**) recante "*Assunzione di partecipazione nella società AMIU PUGLIA SpA e successivo affidamento in house alla stessa del servizio di igiene urbana*", dando atto che l'accordo con il Comune di Foggia rappresenta uno sviluppo industriale, economico e di immagine fondamentale per l'Amiu spa comportando l'acquisizione e la gestione di una rilevante dotazione di impianti facendo assumere una posizione primaria nella gestione del ciclo dei rifiuti della Regione Puglia;
- 2) **DI DARE, ALTRESÌ, ATTO CHE** tale accordo è coerente con le vigenti disposizioni in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica favorendo aggregazioni tra comuni finalizzata ad abbattere i costi dei servizi per i cittadini (art. 3**bis** DL n° 138/2001 convertito in L. n° 148/2011) anche attraverso economie di scala ed in generale perseguendo finalità di razionalizzazione e contenimento dei costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione per la gestione dei servizi pubblici locali.
- 3) **DI AUMENTARE**, conseguentemente, il capitale sociale di AMIU spa in misura corrispondente al conferimento di beni in natura da parte del Comune di Foggia individuati al punto n° 2 della predetta deliberazione n° 157/2014 del Consiglio Comunale di Foggia la cui valutazione è attualmente oggetto di perizia di stima ex art. 2343 c.c.
- 4) **DI CONSENTIRE** la partecipazione nella società AMIU spa in misura non superiore al 30% del capitale sociale al Comune di Foggia attraverso il conferimento di beni in natura individuati al punto n° 2 che sono attualmente oggetto di valutazione attraverso la perizia di stima di cui al suindicato punto n° 3;
- 5) **DI DEMANDARE**, conseguentemente, alla Giunta Comunale l'adozione degli atti con i quali - d'intesa con l'amministrazione Comunale di Foggia - verrà definita, una

- volta individuati e valutati i beni oggetto di conferimento, l'esatta quota di aumento di capitale di AMIU S.p.A., che sarà sottoscritta dal Comune di Foggia;
- 6) **DI IMPEGNARE** l'AMIU spa a presentare alla Giunta Comunale un piano tecnico amministrativo che, sulla base delle circostanze richiamate ai suindicati punti nn° 1 e 2, dia attuazione ai seguenti indirizzi programmatici costituenti direttiva generale del Consiglio Comunale:
- a) conseguimento di economie di scale attraverso la gestione unitaria di determinate attività;
 - b) razionalizzazione e contenimento dei costi di gestione;
 - c) ottimizzazione dei processi industriali con ricadute sulla collettività di Bari e Foggia in termini di minore fiscalità e incremento della percentuale di raccolta differenziata in relazione alle prescrizioni di legge;
- 7) **DI INCARICARE** il Sindaco ad intervenire nell'assemblea straordinaria dell'AMIU spa per deliberarne l'aumento del capitale sociale nella misura stabilita al suindicato punto n° 5 a favore del Comune di Foggia, nonché la ridenominazione della società da AMIU S.p.A in AMIU Puglia S.p.A. e le conseguenti modifiche statutarie;
- 8) **DI APPROVARE** a tal fine
- lo schema di Convenzione tra i comuni di Bari e Foggia (**allegato 7**);
 - lo schema di Statuto di AMIU Puglia S.p.A. (**allegato 8**)
 - lo schema di Patti parasociali tra i Comuni di Bari e di Foggia (**allegato 9**)
- che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 9) **DI IMPEGNARE** la Giunta Comunale a riferire al Consiglio Comunale circa l'esito del procedimento di aumento di capitale con ingresso del socio Comune di Foggia.
- 10) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Puglia, ai sensi dell'art. 3 comma 28 della legge n° 244/2007, al Presidente della Regione Puglia, al Sindaco di Foggia e al Presidente di Amiu spa.

Esito Votazione

Il Consiglio Comunale,

con n. 21 presenti, come da scheda allegata, di cui:

n. 19 favorevoli (Michele Emiliano, Pietro Albenzio, Antonio Bisceglie, Marco Bronzini, Salvatore Campanelli, Roberto Carbone, Andrea Dammacco, Michele Durante, Marco Emiliano, Luigi Fuiano, Pierluigi Introna, Massimo Maiorano, Antonio Mariani, Emanuele Martinelli, Giuseppe Muolo, Carlo Paolini, Federico Pirro, Donato Radogna, Angelo Tomasicchio)

n. 1 contrari (Stefano Miniello)

n. 1 astenuti (Pasquale Di Rella)

approva la proposta

Deliberazione n. 18 del 8.4.2014 ad oggetto: AUMENTO CAPITALE AMIU S.P.A. CON SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI FOGGIA - APPROVAZIONE NUOVO STATUTO, SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FOGGIA E SCHEMA DI PATTI PARASOCIALI

RICONOSCIMENTO SUSSISTENZA DEI MOTIVI E TERMINI DI URGENZA (EX ART. 29, COMMA 7, REGOLAMENTO CONSILIARE).

AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE SONO PRESENTI, OLTRE AL SINDACO, I SEGUENTI N. 23 CONSIGLIERI COMUNALI:

IN MERITO ALL'ESITO POSITIVO DELLA VOTAZIONE, SI RIMANDA ALL'ALLEGATA TRASCRIZIONE DEL VERBALE.

PARTITO DEMOCRATICO	9
BISCEGLIE	X
CARBONE	X
DI RELLA	X
FULANO	
MAIORANO	X
MARTINELLI	X
MAZZEI	
MUOLO	X
PETRUZZELLI	

EMILIANO PER BARI	7
BRONZINI	X
CAMPANELLI	X
CASCELLA	
DURANTE	X
EMILIANO	X
MARIANI	X
SANTACROCE	

ITALIA DEI VALORI	2
PIRRO	X
TOMASICCHIO	X

UDC	1
MARGIOTTA	

SINISTRA PER BARI	2
INTRONA	X
LAFORGIA	

REALTA' ITALIA	3
ALBENZIO	X
DAMMACCO	X
LADISA	

DC	1
FRIVOLI	

SINDACO	X
----------------	----------

GRUPPO MISTO	7
DE CARNE	
DE SANTIS	
GEMMATO	
LACOPPOLA	
MELCHIORRE	
MONGELLI	
PAOLINI	X

API	3
DI GIORGIO	
RADOGNA	X
SCIACOVELLI N.	

Popolo della Libertà	7
CEA	
FINOCCHIO	
MELFEO	X
MONTELEONE	
POSCA	

LISTA SIMEONE	2
LOIACONO	X
MINELLO	X

PUGLIA PRIMA DI TUTTO	1
MATARRESE	

NUOVO CENTRO DESTRA	3
DELLE FONTANE	
RANIERI	X
SCIACOVELLI D.	X

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"Consiglio, Commissioni e Gruppi Consiliari"
(dr. Riccardo Marinelli)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Mario D'Amelio

Deliberazione n. 18 del 8.4.2014 ad oggetto: AUMENTO CAPITALE AMIU S.P.A. CON SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI FOGGIA - APPROVAZIONE NUOVO STATUTO, SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FOGGIA E SCHEMA DI PATTI PARASOCIALI

AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE DELLA DELIBERA SONO PRESENTI OLTRE AL SINDACO I SEGUENTI N. 40 CONSIGLIERI COMUNALI.

PARTITO DEMOCRATICO	9
BISCEGLIE	X
CARBONE	X
DI RELLA	X
FUJANO	X
MAIORANO	X
MARTINELLI	X
MAZZEI	
MUOLO	X
PETRUZZELLI	

SINISTRA PER BARI	2
INTRONA	X
LAFORGIA	

Popolo della Libertà	5
CEA	
FINOCCHIO	
MELELEO	
MONTELEONE	
POSCA	

REALTA' ITALIA	3
ALBENZIO	X
DAMMACCO	X
LADISA	

DC	1
FRIVOLI	

LISTA SIMONE	2
LOIACONO	
MINIELLO	X

EMILIANO PER BARI	7
BRONZINI	X
CAMPANELLI	X
CASCELLA	
DURANTE	X
EMILIANO	X
MARIANI	X
SANTACROCE	

SINDACO	X
---------	---

GRUPPO MISTO	7
DE CARNE	
DE SANTIS	
GEMMATO	
IACOPPOLA	
MELCHIORRE	
MONGELLI	
PAOLINI	X

PUGLIA PRIMA DI TUTTO	1
MATARRESE	

ITALIA DEI VALORI	2
PIRRO	X
TOMASICCHIO	X

NUOVO CENTRO DESTRA	3
DELLE FONTANE	
RANIERI	
SCIACOVELLI D.	

UDC	1
MARGIOTTA	

API	3
DI GIORGIO	
RADOGNA	X
SCIACOVELLI N.	

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"Consiglio, Commissioni e Gruppi Consiliari"
(dr. Riccardo Marinelli)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Mario D'Amelio

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Positivo

PRESO ATTO DELLE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'ESERCIZIO DEI POTERI D'INDIRIZZO AD ESSA RISERVATI E RICHIAMATO IL TESTO DELL'ART. 49 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 NELLA NUOVA FORMULAZIONE INTRODOTTO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL 10 OTTOBRE 2012 N. 174 CONVERTITO DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012 N. 213 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE NEI LIMITI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E DEGLI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELLA STESSA. IL PARERE È RESO NELL'INTESA CHE IL RIFERIMENTO EFFETTUATO AL PUNTO N. 2 DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FOGGIA N° 157 DEL 31 MARZO 2014 "DI ASSUMERE UNA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ AMIU PUGLIA SPA" COSTITUISCA UN MERO REFUSO CONCRETIZZANDOSI L'ACCORDO CON IL COMUNE DI FOGGIA NELLA SEQUENZA PROCEDIMENTALE (1) INGRESSO NEL CAPITALE SOCIALE DI AMIU SPA PREVIO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE (2) RIDENOMINAZIONE DI AMIU SPA IN AMIU PUGLIA SPA CON ADOZIONE DELLE CONSEGUENTI MODIFICHE STATUTARIE. RESTA FERMO CHE L'INTERA OPERAZIONE DI CUI ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE È SOTTOPOSTA ALLA CONDIZIONE DEL CORRETTO ESITO DELLA PERIZIA DI STIMA EX ART. 2343 DEL C.C. IN CORSO DI SVOLGIMENTO ED ALLA NATURA DI PATRIMONIO DISPONIBILE DEI BENI OGGETTO DI CONFERIMENTO.

Bari, 04/04/2014

Supplente

(Ilaria Rizzo)

2) **VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:**

Positivo

Preso atto del parere espresso in linea tecnica nonchè dei poteri di indirizzo propri dell'Amministrazione Comunale si esprime parere favorevole in linea contabile nei limiti della proposta di deliberazione così come formulata e sottoposta al parere dello scrivente il tutto nell'intesa che sia la Giunta Municipale che il Dirigente Responsabile per materia nell'adozione degli atti conseguenti si attengano scrupolosamente all'osservanza degli indirizzi programmatici di cui al punto 6) del deliberato nonchè adottino ogni utile precauzione a tutela dell'Ente onde evitare che eventuali inadempimenti contrattuali e/o derivanti da patti parasociali da parte del futuro socio possano determinare conseguenze dirette ed indirette sulla situazione economico-finanziari o patrimoniale del Comune di Bari

Bari, 04/04/2014

Il Responsabile procedimento di Ragioneria

Francesco Catanese

3) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Preso atto del parere espresso in linea tecnica nonchè dei poteri di indirizzo propri dell'Amministrazione Comunale si esprime parere favorevole in linea contabile nei limiti della proposta di deliberazione così come formulata e sottoposta al parere dello scrivente il tutto nell'intesa che sia la Giunta Municipale che il Dirigente Responsabile per materia nell'adozione degli atti conseguenti si attengano scrupolosamente all'osservanza degli indirizzi programmatici di cui al punto 6) del deliberato nonchè adottino ogni utile precauzione a tutela dell'Ente onde evitare che eventuali inadempimenti contrattuali e/o derivanti da patti parasociali da parte del futuro socio possano determinare conseguenze dirette ed indirette sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale del Comune di Bari

Bari, 04/04/2014

(Francesco Catanese)



CITTA' DI BARI

CONSIGLIO COMUNALE MINUTA DI DELIBERAZIONE

N. 2014/00018

del 08/04/2014

**OGGETTO: AUMENTO CAPITALE AMIU S.P.A. CON SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL
COMUNE DI FOGGIA - APPROVAZIONE NUOVO STATUTO, SCHEMA DI
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FOGGIA E SCHEMA DI PATTI PARASOCIALI**

SCHEMA TECNICA

TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.

**PARERE TECNICO: Positivo PRESO ATTO DELLE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE
NELL'ESERCIZIO DEI POTERI D'INDIRIZZO AD ESSA RISERVATI E RICHIAMATO IL
TESTO DELL'ART. 49 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267
NELLA NUOVA FORMULAZIONE INTRODOTTO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL
10 OTTOBRE 2012 N. 174 CONVERTITO DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012 N. 213 SI
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE NEI LIMITI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E
DEGLI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELLA STESSA. IL PARERE È RESO
NELL'INTESA CHE IL RIFERIMENTO EFFETTUATO AL PUNTO N. 2 DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FOGGIA N° 157 DEL 31 MARZO 2014
“DI ASSUMERE UNA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ AMIU PUGLIA SPA”
COSTITUISCA UN MERO REFUSO CONCRETIZZANDOSI L'ACCORDO CON IL COMUNE
DI FOGGIA NELLA SEQUENZA PROCEDIMENTALE (1) INGRESSO NEL CAPITALE
SOCIALE DI AMIU SPA PREVIO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE (2)
RIDENOMINAZIONE DI AMIU SPA IN AMIU PUGLIA SPA CON ADOZIONE DELLE
CONSEQUENTI MODIFICHE STATUTARIE. RESTA FERMO CHE L'INTERA
OPERAZIONE DI CUI ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE È SOTTOPOSTA
ALLA CONDIZIONE DEL CORRETTO ESITO DELLA PERIZIA DI STIMA EX ART. 2343
DEL C.C. IN CORSO DI SVOLGIMENTO ED ALLA NATURA DI PATRIMONIO
DISPONIBILE DEI BENI OGGETTO DI CONFERIMENTO.**

**VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA: Positivo Preso atto del parere
espresso in linea tecnica nonché dei poteri di indirizzo propri dell'Amministrazione Comunale si
esprime parere favorevole in linea contabile nei limiti della proposta di deliberazione così come
formulata e sottoposta al parere dello scrivente il tutto nell'intesa che sia la Giunta Municipale che il
Dirigente Responsabile per materia nell'adozione degli atti conseguenti si attengano
scrupolosamente all'osservanza degli indirizzi programmatici di cui al punto 6) del deliberato
nonché adottino ogni utile precauzione a tutela dell'Ente onde evitare che eventuali inadempimenti
contrattuali e/o derivanti da patti parasociali da parte del futuro socio possano determinare**

conseguenze dirette ed indirette sulla situazione economico-finanziari o patrimoniale del Comune di Bari

PARERE CONTABILE: Positivo Preso atto del parere espresso in linea tecnica nonchè dei poteri di indirizzo propri dell'Amministrazione Comunale si esprime parere favorevole in linea contabile nei limiti della proposta di deliberazione così come formulata e sottoposta al parere dello scrivente il tutto nell'intesa che sia la Giunta Municipale che il Dirigente Responsabile per materia nell'adozione degli atti conseguenti si attengano scrupolosamente all'osservanza degli indirizzi programmatici di cui al punto 6) del deliberato nonchè adottino ogni utile precauzione a tutela dell'Ente onde evitare che eventuali inadempimenti contrattuali e/o derivanti da patti parasociali da parte del futuro socio possano determinare conseguenze dirette ed indirette sulla situazione economico-finanziari o patrimoniale del Comune di Bari

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.8.2000.


ANNOTAZIONI :

Positivo NULLA DA OSSERVARE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PRESENTE PROPOSTA SULLA BASE DEI PARERE TECNICO E CONTABILE COSI' COME ESPRESSI AI SENSI DI LEGGE.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Mario D'Amelio)

- Dato della decisione della GM che nella seduta del 04/04/2014 così si è espressa: "Si al Consiglio Comunale";



S
7/4/2014

COMUNE DI BARI
Proposta di Deliberazione
2014/086/00008

Ripartizione Enti Partecipati e Fondi comunitari

Data Redazione Proposta: 03/04/2014
Assessore Proponente: Sabrina Spallini
Altri Settori:

Estensore: Estensore Enti partecipanti e Fondi comuni
Responsabile Proponente: Ilaria Rizzo

OGGETTO: AUMENTO CAPITALE AMIU S.P.A. CON SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI FOGGIA - APPROVAZIONE NUOVO STATUTO, SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FOGGIA E SCHEMA DI PATTI PARASOCIALI

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigenti	Data Firma Digitale
Giancarlo Partipilo (Per delega) <i>[Signature]</i>	04/04/2014
Assessori	Data Firma Digitale
Sabrina Spallini <i>[Signature]</i>	04/04/2014

La C.M. nella seduta del *07/4/2014*
adotta la seguente decisione: *Si*
Consiglio Comunale

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Consiglio Comunale

Ricevuto il *4. 4. 2014*

L'IMPIEGATO

Carbone

La 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del **07/04/2014** (presenti: il Presidente Marco Emiliano, i Consiglieri Albenzio, Dammacco, Di Giorgio, Monteleone, Muolo assente Frivoli Nicola) terminato l'esame della proposta consiliare **n.2014/086/00008**, all'unanimità dei presenti esprime **parere favorevole** con riserva di ulteriori osservazioni in Consiglio Comunale.



Il Presidente

Marco Emiliano

[Signature]

COMUNE DI BARI
 COMMISSIONI CONSILIARI
 - 7 APR 2014
 2014/086/00
ARRIVO



COMUNE DI BARI
 Proposta di Delib
 2014/086/00

Ripartizione Enti Partecipati

LA ZCCP NELLA SEDUTA DEL 07 APR 2014 (PRESENTI: MELELEO, SCIACOVELLI NICOLA, DE SANTIS, TOMASICCHIO. ASSENTE: MATARRESE) IN ORDINE ALLA PROPOSTA CONSILIARE 2014/086/00008 COMPRENSIVA DEGLI ALLEGATI IN ESSA RICHIAMATI, FORMULA IL SEGUENTE PARERE:

SCIACOVELLI NICOLA, DE SANTIS, TOMASICCHIO: ESPRIMONO SI AL CONSIGLIO COMUNALE.

MELELEO: ESPRIME PARERE CONTRARIO IN QUANTO NON SONO DEFINITI TUTTI GLI ASPETTI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI FOGGIA IN AMIU S.P.A.,

TRA QUESTI ASPETTI UNO DEI PIÙ RILEVANTI ATTIENE ALLA QUESTIONE DEL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE, NONCHÉ ALLA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI CHE IL COMUNE DI FOGGIA DEVE CONFERIRE, LA CUI PROCEDURA DI STIMA NON È ANCORA CONCLUSA. RIBADISCE ANCORA UNA VOLTA, QUALORA CE NE FOSSE BISOGNO, LA VIOLAZIONE DA PARTE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE DELLE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI CHE AL FINE DI ESERCITARE IL LORO FONDAMENTALE DIRITTO DI VOTO DEVONO AVERE PRIMA CONTEZZA DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALLA LORO ATTENZIONE COSA CHE, NELLA FATTISPECIE, ANCORA UNA VOLTA NON SI REALIZZA, VISTA L'URGENZA CON CUI QUESTO PROVVEDIMENTO, IN SCADENZA DI MANDATO, VIENE PORTATO AL DIBATTITO IN AULA.

Data Redazione Proposta: 03/04/2014
 Assessore Proponente: Sabrina Spallini
 Altri Settori:

Estensore: Estensore Enti partecipanti e Fondi comuni
 Responsabile Proponente: Ilaria Rizzo

OGGETTO: AUMENTO CAPITALE AMIU S.P.A. CON SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI FOGGIA - APPROVAZIONE NUOVO STATUTO, SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FOGGIA E SCHEMA DI PATTI PARASOCIALI

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigenti	Data Firma Digitale
Giancarlo Partipilo (Per delega)	04/04/2014
Assessori	Data Firma Digitale
Sabrina Spallini	04/04/2014

La G.M. nella seduta del 04/04/2014
 adotta la seguente decisione: Si

Consiglio Comunale

SEGRETERIA GENERALE
 Ufficio Consiglio Comunale

Ricevuto il 04.04.2014

L'IMPIEGATO
Carbone

CITTA' DI BARI
 RIPARTIZIONE SEGRETERIA GENERALE
 UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE
 07 APR. 2014
ARRIVO

DELIBERAZIONE N. 18 DEL 8/4/2014
DIBATTITO

Presidente

Il punto successivo riguarda la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“aumento capitale AMIU S.p.A. con sottoscrizione da parte del Comune di Foggia. Approvazione nuovo Statuto, schema di convenzione con il Comune di Foggia e schema di patti parasociali”**. All’Ass. Spallini la parola per la relazione.

Ass. Spallini

Questa delibera che porta appunto all’acquisizione da parte del Comune di Foggia di una partecipazione in AMIU, che non sarà più “AMIU S.p.A.” ma “AMIU Puglia S.p.A.”, allora questa situazione si verifica a seguito di un’operatività già di fatto perché dall’08.01.2014, a seguito di un’ordinanza regionale e a seguito di una situazione di emergenza che si era venuta a creare nel Comune di Foggia, AMIU S.p.A. svolgeva il servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti nel Comune di Foggia. Questa ordinanza regionale, che aveva dapprima scadenza semestrale, si è rinnovata per ben due volte, la prima volta il 05.07.2014, quando a seguito di ulteriore proroga di 180 giorni ha come scadenza il 30.05.2014. A seguito di questa situazione del servizio prestato da AMIU, il Comune di Foggia aveva manifestato con delibera del Consiglio comunale del 03.7.2014 la volontà di acquisire una partecipazione in AMIU per un importo che andava dal 20 al 30%. Facendo seguito a questa manifestazione di volontà, con informativa di Giunta del 18.11.2014 (data errata?) la Giunta del Comune di Bari aveva dato mandato agli uffici di esperire tutte le procedure sulla fattibilità di questa operazione. Esperite queste procedure, la Giunta si era pronunciata sempre con una delibera dando mandato al Presidente di AMIU di porre in essere tutti gli atti che portassero alla definizione di questa procedura.

Adesso andiamo nella sostanza, questi sono gli atti preparatori. Questa operazione è un’operazione molto innovativa in quanto rappresenta il primo caso nell’Italia meridionale e probabilmente il primo caso in Italia, in quanto si tratta di una partecipazione, di un’azienda partecipata da più Comuni. Allora tecnicamente si tratta non di un’operazione di fusione bensì di un’operazione di conferimento, il Comune di Foggia conferisce dei beni individuati e, conferendo questi beni nel capitale sociale di AMIU S.p.A., dovrebbe acquisire una partecipazione sino al 30%. Ovviamente l’operazione sarà possibile solo dopo che sarà stata effettuata la stima ad opera del perito già nominato dal Presidente del Tribunale in nome dell’ing. Dilalla. Allora questa operazione, questo da un punto di vista tecnico, da un punto di vista strategico è un’operazione importante, perché consiste nel far acquisire ad una società di Bari una rilevanza al momento a livello regionale, in quanto strategicamente vari Comuni hanno già manifestato la volontà di aderire, e quindi nell’ottica di un’area metropolitana l’allargamento del ciclo dei rifiuti ovviamente consentirebbe l’adozione di economie di scala, e quindi di maggiori efficienze, quindi perfettamente in linea con quella che è la normativa dei servizi pubblici emanata con legge dello Stato.

Allora da un punto di vista ancora tecnico, ovviamente ciò comporta la modifica della denominazione ed anche la modifica dello Statuto, quindi sono allegate alla presente delibera la proposta di Statuto e di convenzione col Comune di Foggia, e di patti parasociali, che saranno operativi dopo l’adozione della delibera. Ovviamente si chiede a questo Consiglio l’approvazione, quindi di dare mandato alla Giunta dell’esperimento degli atti prettamente tecnici, però ovviamente siccome nella sostanza c’è, per l’ammontare della partecipazione c’è una delibera, cioè c’è una valutazione di un perito del tribunale, quindi l’esattezza da un punto di vista giuridico sulla determinazione della quota dovrebbe essere determinata proprio da questa delibera.

Ovviamente si costituisce questa società pluripartecipata con l’intento poi, da parte del Comune di Foggia, di fornire, di richiedere in maniera diretta l’esperimento del servizio. Allora da questo punto di vista non ci sono problematiche di sorta per quanto riguarda il Bilancio del Comune, in quanto si sa benissimo che la Tares, che finanzia il servizio di igiene pubblica, di raccolta e gestione del ciclo

dei rifiuti, è un'imposta dedicata. Tra l'altro è stato assicurato da un punto di vista tecnico contabile, che saranno mantenute separatamente due contabilità, per cui la Tares del Comune di Foggia sarà dedicata all'espletamento del servizio di Foggia e quella del Comune di Bari all'espletamento del Comune di Bari.

Sono state anche effettuate delle verifiche sull'adozione, cioè sul rispetto del patto di stabilità da parte del Comune di Foggia per i due anni in corso, l'operazione non incide per quanto riguarda il personale perché il personale rimane, pur se assunto dall'AMIU Foggia, afferisce nel calcolo delle quote per il patto di stabilità sul Comune di Foggia, quindi su questo è stato dato mandato all'attuale dirigente, il dott. Partipilo, quindi non ci sono problematiche in riferimento a questo.

Per cui si chiede appunto di dare mandato alla Giunta dell'espletamento di tutte le procedure che sono già in corso, e quindi successivamente la Giunta riferirà al Consiglio dell'adozione di tale operazione.

Presidente

Grazie Assessore. Prima di aprire la discussione, devo sottoporre al voto dell'aula la conferma della sussistenza dei requisiti di urgenza, perché anche tale proposta di deliberazione è stata iscritta ai sensi dell'art. 19, settimo comma, del Regolamento del Consiglio comunale. Consiglieri in aula, si vota. Per favore, accertiamoci che tutti i colleghi siano rientrati. L'urgenza deriva dal fatto, intanto diciamo ho diramato ed è anche agli atti una nota del Segretario Generale, che peraltro annulla e sostituisce una nota precedente firmata, oltre che dal Segretario Generale, anche dall'Ass. Spallini e dal dirigente, o dal facente funzioni in realtà, nella quale si sottolinea che entro il 3 luglio 2014 questo atto dovrebbe essere approvato. Essendo presumibile che per tale data non si sia ancora completata la procedura o di proclamazione degli eletti, o quantomeno di insediamento del nuovo Consiglio, e che quindi il nuovo Consiglio non sia messo nelle condizioni di deliberare, spetta a questo Consiglio. Abbiamo quindi ritenuto opportuno applicare, così come dicevo in precedenza, la normativa, la disposizione prevista dal 19, settimo comma, del Regolamento. Questa è la motivazione. Non apriamo una discussione sull'urgenza, poi nel merito. Prego.

Cons. Meleleo

Io ho letto la nota a cui lei faceva riferimento, del Segretario Generale, giusto? Quella del 31 marzo 2014.

Presidente

Ce ne sono due, una è del 31 marzo e poi ce n'è una in data odierna, il cui contenuto è identico.

Cons. Meleleo

Presidente io leggevo su questa, perché presumo che non sarà cambiato nulla rispetto...

Presidente

Non è cambiato nulla infatti.

Cons. Meleleo

Dove il Segretario, a mio avviso a ragione, fa due distinzioni: quando l'indifferibilità e l'urgenza sia legata ad una norma di legge, quindi c'è una perentorietà derivante dalla norma, e quindi sic et simpliciter si applica la procedura di urgenza senza specificare nulla. Qualora invece, dice il Segretario, a meno che io...

Presidente

Collega, io mi permetto di interromperla solo perché lei sta facendo riferimento ad una circolare del Segretario che si applicherà praticamente dal 10 aprile p.v., cioè dall'indizione dei comizi elettorali.

Cons. Meleleo

Quindi non vale anche per questa.

Presidente

No, per questo mi sono permesso di interromperla. Quindi stiamo votando per la sussistenza dei requisiti di urgenza, così come disposto dall'art. 19, settimo comma, del Regolamento del Consiglio comunale. Chi è favorevole alzi la mano. Presidente, Sindaco, Martinelli, Mariani, Bisceglie, Durante, Campanelli, Marco Emiliano, Paolini, Bronzini, Albenzio, Maiorano, Muolo, Carbone, Introna, Pirro, Dammacco, Radogna.

Chi è contrario alzi la mano. Tomasicchio è contrario? I contrari sono Ranieri, Sciacovelli Domenico, Loiacono, Miniello e Meleleo.

Si astiene Tomasicchio.

Allora dei 23 presenti e votanti, Sindaco compreso, diciassette favorevoli, cinque contrari, un astenuto. Quindi i requisiti d'urgenza sono convalidati dall'aula.

Possiamo aprire la discussione nel merito, chi si iscrive a parlare? Miniello, ne ha facoltà.

Cons. Miniello

Grazie signor Presidente. Bari è tra le città metropolitane sicuramente messe peggio per la percentuale di raccolta differenziata, "se Atene piange, Sparta non ride", Foggia è messa ancora peggio di Bari. L'Ass. Spallini ha parlato di una società pluripartecipata con, se non ho capito male, con la possibilità di una partecipazione del Comune di Foggia fino al 30%. E allora ci troviamo davanti ad una situazione a dir poco anomala, anche indecifrabile per alcuni versi, perché se la nostra situazione non è florida per quanto attiene la raccolta differenziata, e non è anche Foggia in una situazione florida, io non ho mai visto che la zoppia di due individui comporti una bella deambulazione allorquando viaggino abbracciati. E che la situazione sia critica per Bari non lo dice Stefano Miniello, lo dicono le cifre percentuali, tanto è vero... Siamo in pochi, potremmo anche ascoltarci, per errore, qualche volta, o per il piacere di condividere con gli amici alcune considerazioni.

Dicevo, che la situazione della raccolta differenziata a Bari sia critica lo dimostra il fatto che siamo attualmente impegnati in un'azione vigorosa per conseguire entro il 30 giugno quel 28% di raccolta differenziata che permetterà ai cittadini baresi di non subire un'ulteriore vessazione rappresentata dall'ecotassa regionale, cioè in altri termini noi stiamo inseguendo affannosamente il raggiungimento di un tetto che non è che sia proprio da enfatizzare, il tetto del 28%, tanto è vero che abbiamo dovuto fare salti mortali e considerare, questo è accaduto nella Commissione che presiedo, quella che vigila sulla qualità dei servizi ai cittadini, abbiamo dovuto addirittura riconsiderare, congiuntamente al colonnello Donati, le ferie della polizia municipale, perché noi ritenevamo che costringere i vigili a prendere le ferie entro il 30 aprile avrebbe sguarnito alcuni servizi come quelli che sono svolti egregiamente dalla polizia municipale nelle sedi mercatali e presso le attività commerciali, e che questo avrebbe fatto scendere il livello di guardia e quindi anche la percentuale di raccolta differenziata. Con queste premesse, di una raccolta differenziata sicuramente non entusiasmante, con questo sforzo immane di conseguire il 28% di differenziata entro il 30 giugno, al fine di sottrarre alla vessazione ulteriore i cittadini baresi di una tassa ingiusta, perché espressione dell'inefficienza dell'AMIU, noi ci accingiamo a stringere con Foggia un patto per una società pluripartecipata. Io non ho mai visto nascere da due debolezze, non ho mai visto scaturire da due debolezze una forza, e allora invito tutti a riconsiderare attentamente questo connubio che ha in sé le stimmate e il preludio di un fallimento totale. Grazie.

Presidente

Pirro.

Cons. Pirro

Grazie Presidente. Il mio intervento non è che tocchi nel merito al 100% il contenuto della delibera, ma voglio rifarmi soprattutto ad un aspetto, quello sollevato dal prof. Miniello, perché ho letto uno studio molto interessante sulla raccolta differenziata, quindi anche se non è merito diretto sulla delibera questo connubio, sciagurato secondo alcuni, aiuta a leggere con diversi parametri e con diversi contenuti la raccolta differenziata. Se c'è un fallimento o un risultato deludente a valle, il problema va spostato a monte, gli studi, le ricerche ormai guardano soprattutto a questo, ai produttori di rifiuti, alla possibilità di contenere, perché la responsabilità ormai va spostata dai cittadini che non rispettano la raccolta differenziata, alle Amministrazioni che non riescono a realizzarlo come necessario, ma alle aziende che producono i rifiuti. Questo è un aspetto importantissimo, cruciale per quanto riguarda il tema, e sarebbe da approfondire, ma sono in corso degli studi e dei contatti fra le varie aziende per vedere come ridurre il peso dei rifiuti. C'è un'azienda di detersivi che ha inventato la possibilità di eliminare la vendita di milioni e milioni di contenitori di detersivi riducendo tutto ad una piccola boccetta che ogni volta potrà essere riversata nel contenitore vuoto, messa l'acqua, e si sono risparmiati – è stato fatto il conto – milioni di tonnellate di plastica.

E così anche per altri aspetti, per esempio le macchine da caffè, che ormai vanno diffondendosi nelle case, si sta chiedendo alle aziende produttrici “volete studiare un sistema che non immerga il Paese di capsule di caffè”, la cui distruzione non è affatto semplice, perché contengono le pose del caffè, insomma il tema è estremamente complesso, mi limito a questo perché poi non avrebbe senso insistere più di tanto ma ci siamo capiti, io immagino che l'AMIU questo aspetto lo starà esaminando, perché sarebbe la maniera di vedere, ripeto, non più a valle le responsabilità della raccolta differenziata, ma vederle a monte e quindi da là cominciare ad insistere, ad incidere perché si riduca la quantità di rifiuti e quindi si riduca la quantità delle raccolte differenziate, e quindi il discorso venga facilitato.

È stato accertato che la Danimarca, sempre da questo studio ho letto, la Danimarca che viene indicato come il Paese dove la raccolta differenziata è così entrata nella cultura dei cittadini che tutto va a meraviglia, è stata accertato invece che viene bruciato il 60% dei rifiuti dalla civilissima Danimarca, viene bruciato come facciamo noi. Quindi non è un problema semplice che può essere risolto soltanto dalla maestria delle aziende, dalla maestria dei Comuni, ma va sezionato, va capito il problema lì dove comincia e lì dove può finire, solo allora tutto questo sarà possibile. Questo lo volevo indicare come fatto di conoscenza, per carità, non come fatto polemico. Grazie.

Presidente
Maiorano.

Cons. Maiorano

Grazie Presidente. Io molto brevemente volevo, non rispondere al cons. Miniello, perché probabilmente poi ci sarà la risposta dell'Assessore, però io ho letto alcuni dati sulla raccolta differenziata e più o meno, da quando ci siamo insediati, ho visto un incremento di percentuale, diciamo che oggi sono all'attenzione non solo da parte del Consiglio comunale ma anche da parte delle istituzioni regionali, cioè quelle che poi controllano se questo avviene o meno.

E rispetto alla delibera che noi questa sera dobbiamo approvare, che vede alcuni Comuni, anzi probabilmente nel futuro saranno anche altri Comuni che si accorperanno, perché lo spirito della delibera dovrebbe essere quello di fare una società molto ampia, come quello che stiamo noi realizzando, la città metropolitana, la metropoli Terra di Bari, cioè che coincida probabilmente con tutti quei percorsi che già di fatto questa Amministrazione come capofila sta affrontando. Quindi lo spirito della delibera è in senso positivo, cioè che va addirittura ad incrementare e a migliorare la qualità del servizio e non in modo dispregiativo quello che va a separare e probabilmente a creare qualche dubbio, qualche problema. Io penso che sia l'Assessore, ma soprattutto l'argomento che noi oggi stiamo trattando, va proprio in sintonia con quello che è stato già realizzato da questa Amministrazione e con quello che, ahimè, qualche giorno fa abbiamo anche deliberato quando

abbiamo ridotto il numero delle Circoscrizioni in municipi, che va in funzione di quello che poi sarà la città metropolitana di Bari, o addirittura perché la città metropolitana potrebbe anche coincidere con tutta la Puglia, quindi voglio dire non sappiamo quello che sarà poi domani il futuro rispetto a questa azione amministrativa che, grazie a quella che sarà l'azione del Governo, poi di fatto noi attueremo.

Quindi io penso che stiamo anticipando i tempi in modo positivo, in modo concreto, proprio per dare un servizio migliore, di qualità ai cittadini, e probabilmente anche riducendo i costi. Quindi sono favorevole a questa proposta e sicuramente dopo, quando ci sarà la risposta, la replica dell'Assessore, probabilmente ci saranno anche ulteriori chiarimenti. Grazie.

Presidente

Altri interventi? Prego collega Miniello. Ho detto "altri interventi?", nessuno ha alzato la mano e quindi, dopo Miniello, Meleleo.

Cons. Miniello

Grazie signor Presidente. Allora la criticità, voglio sottolineare qualcosa, voglio ricordare al cons. Maiorano che la criticità che io ho evidenziato, il mancato raggiungimento del livello minimo, "minimo", della soglia minima perché non scatti l'ecotassa, il livello è del 28%, e noi non l'abbiamo ancora conseguito, e rischiamo di incorrere in una sanzione nell'ecotassa, quindi in una sanzione regionale, quella tassa in realtà è una sanzione da mancato conseguimento dell'obiettivo minimo, quindi di cosa stiamo parlando? Vogliamo anche enfatizzare la nostra azione? Non abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo, e questo è un primo fatto.

Il secondo fatto è che, allorquando si riuscirà a migliorare, come io auspico fortemente, con la prossima Amministrazione, si riuscirà a migliorare la percentuale di raccolta differenziata, la prima cosa da fare è sinergizzare nella città metropolitana con i trenta Comuni limitrofi, prima ancora di guardare ad un'altra provincia, ad un'altra "provincia", non città metropolitana, perché Foggia non è una città metropolitana e né la città metropolitana potrà mai avere l'estensione di una regione. Quindi il passo successivo dovrà essere quello di sinergizzare con i trenta Comuni contigui a quello barese, non certo andare a fare delle società pluripartecipate con delle città che hanno di per sé delle criticità in fatto di raccolta dei rifiuti e di raccolta differenziata. Grazie.

Presidente

Grazie a lei. Meleleo.

Cons. Meleleo

In merito a questa proposta, che di fatto implica ai fini dell'esercizio di un proprio giudizio, quindi conseguentemente di una propria valutazione, implica la lettura di una mole di documentazione che non può essere – Assessore lei converrà su questo – non può essere espletata nel giro né di otto ore, né nel giro di ventiquattro ore. Detto questo, è ovvio che stasera colui che in quest'aula voterà a favore di questa deliberazione lo farà per un fatto di principio, per il fatto di dire: va bene, io mi fido dell'Amministrazione di questo Comune, e mi fido ancor più dell'Amministrazione proprio dell'azienda AMIU S.p.A., io la chiamo ancora "AMIU S.p.A." fino a quando non diventi AMIU Puglia, e io sono convinto che se rimanete ancora voi a questo governo diventerà AMIU Italia e AMIU Europa. Però vede, Assessore, anche lei non è stata, come chi l'ha preceduta, visto anche il tenore della proposta che viene sottoposta stasera, non è stata poi una che ci ha illustrato anche quello che non viene detto in questa proposta deliberativa, cioè ha glissato sul fatto anche, lo ha detto, io le riconosco di averlo detto, lo avete detto anche in deliberazione, che questo conferimento viene fatto, o questa partecipazione viene fatta attraverso un aumento del capitale sociale che di fatto si sviluppa tecnicamente attraverso un conferimento di immobili da parte del Comune di Foggia. E poi il valore stimabile di questi immobili, perché non abbiamo un valore ancora stimato, aggiunto al valore attribuito all'AMIU da due società di revisione col metodo patrimoniale, pari a

una dice 14 milioni e quattro, l'altra dice 14 milioni..., però l'avete valutato in buona sostanza il patrimonio dell'AMIU in quindici milioni di euro, quindi se a quindici milioni di euro aggiungiamo il valore degli immobili stimato dalla ripartizione lavori pubblici del Comune di Foggia ma non ancora stimato dal perito nominato del Tribunale, arriviamo ad una partecipazione del 30%, cioè in termini monetari non superiore a sei milioni e duecentoquarantamila.

Presidente, è già difficile, se i Consiglieri si devono raccontare qualcosa possono...

Presidente

Ha ragione, collega Meleleo. Vi prego.

Cons. Meleleo

Lo so che voi la conoscete benissimo, potete benissimo accomodarvi fuori. Detto questo, Assessore, secondo me la deliberazione ha un vulnus, che è quello che ad oggi noi stiamo decidendo ancora nulla, perché non abbiamo un'esatta quantificazione di questi immobili che faranno aumentare il patrimonio dell'AMIU, lo avete scritto voi stessi, non c'è ancora la valutazione di questo patrimonio. Poi io mi ponevo anche una serie di valutazioni, che probabilmente Assessore lei, se fosse stata al posto mio, si sarebbe posta, noi visto che oltremodo su tutta la.. – e correggetemi se sbaglio, perché probabilmente su questo che sto dicendo adesso mi sbaglierò – noi non abbiamo mai avuto ufficialmente notizie in quest'aula relativamente all'azione predisposta e mandata avanti dall'AMIU Bari nei confronti della gestione del ciclo dei rifiuti urbani di Foggia, io almeno come Consigliere non ho mai avuto una notizia ufficiale che mi dicesse che quell'operazione sviluppatasi a seguito di un'ordinanza del Presidente della Regione Puglia avesse dei risultati non dico negativi, ma anche positivi, cioè io voglio riconoscere che ci sono stati dei risultati positivi. Anche perché, Assessore, “anche perché, Assessore”.... E' difficile concentrarsi quando uno vuole esprimere un proprio pensiero che non è del tutto facile.

Allora noi abbiamo affrontato anche un notevole impegno in relazione all'assorbimento di forza lavoro che era la forza lavoro delle due società fallite che svolgevano l'attività di raccolta rifiuti nel Comune di Foggia, noi abbiamo due, non una, due società fallite, l'Amica e poi .., che poi i nomi sono carini, cioè vi dispiace che siano fallite però avevano dei nomi che facevano ovviamente pensare a tutt'altro. Però noi siamo, come Comune, attraverso la nostra partecipata al 100%, siamo entrati in una situazione che vedeva fallire l'attività svolta da queste due società a favore del Comune di Foggia per la raccolta dei rifiuti urbani. Bene, noi abbiamo assunto – se non sbaglio, io ho potuto guardare velocemente i dati che ci avete dato – abbiamo assunto 340 persone, 346 persone a tempo indeterminato pure sulla scorta di un affidamento che in realtà partiva per un affidamento temporaneo di 180 giorni. Ora, solo oggi – e non so neanche se sono dati ufficiali – veniamo a conoscenza di quali sono i costi per il 2012, perché ci riferiamo al 2012, della raccolta differenziata nel Comune di Foggia, noi mi sembra – Assessore mi corregga se sbaglio perché le ho detto ho letto velocemente, mentre probabilmente stavo anche assonnato, ho letto questi dati – noi dovremmo coprire, cioè la copertura che dovremmo avere di questi costi è pari al 65%.

Però una cosa è certa: che venire in quest'aula a dirci di lasciar passare un'operazione, che sicuramente è interessante, chi lo mette in dubbio, sicuramente per l'AMIU e per il Comune di Bari è un'operazione che può presentare lati sicuramente positivi proprio per il fatto che lei prima sosteneva di un effetto domino che si può creare, che altri Comuni possano chiedere eventuali partecipazioni nell'AMIU Puglia quando andremo a cambiare la denominazione, purchè – Assessore la prego – che non conferiscano anche loro immobili, se no rischiamo di far diventare l'AMIU Puglia una società immobiliare anziché una società che si occupa del ciclo dei rifiuti in questo. E proprio in relazione a quel patrimonio immobiliare che ci viene conferito, nulla - “nulla” - ci viene detto che tipo di immobili sono, se sono immobili strumentali all'attività propria dell'ente, cioè in una delibera così importante sarebbe stato opportuno che, visto che sto acquisendo sei milioni di patrimonio, vorrei capire quel patrimonio a cosa si riferisce, ad impianti di

biostabilizzazione? Perché uno c'è, se non sbaglio. Oppure sono immobili che non hanno una valenza strumentale ai fini dell'attività propria dell'AMIU.

Non abbiamo dati circa l'attività e quindi quanto è stato il conto economico, visto che voi avete detto nelle vostre relazioni che avete utilizzato anche una sorta di contabilità industriale suddivisa per centri di costo, cioè voi oggi, in base a quello che mi avete scritto, che avete scritto, dite a noi Consiglieri comunali: guardate che noi siamo in grado di dirvi... Lo avete scritto, c'è nella vostra relazione, la contabilità separata non vuol dire quello, la contabilità separata - mi creda Assessore - vuol dire tutta un'altra cosa. Vede, io vado oltre, capisco che... Allora lo trovo, il concetto che si voleva esprimere in quella relazione è che io come AMIU S.p.A., e lo ha detto anche lei prima nel suo intervento, riesco ad individuare quali sono i costi e i ricavi per l'attività che svolgo nel Comune di Foggia. O sbaglio? Va bene, Assessore, le do ragione, allora poi andiamo da un professore di ragioneria e vediamo. E no, Assessore, allora mi sta deludendo, è fiscalista, e poi vediamo che cosa vuol dire contabilità separata. Io se nell'ambito della mia azienda non posso..., per contabilità separata la intendo in un altro senso da un punto di vista fiscale e Iva. Quello che vuole lei, abbiamo questi dati? Li abbiamo? E non sarebbe stato opportuno mettere a conoscenza il Consiglio comunale di quali sono questi dati, visto che il Bilancio 2013 dell'AMIU il cons. Meleleo non lo può ancora vedere? È possibile avere questi dati o no, Assessore? O lei adesso mi fa l'appunto se è giusto dire contabilità separata, contabilità industriale? Io voglio sapere li avete questi dati? Allora per quale recondito motivo non avete portato a conoscenza di quest'aula quali sono i risultati di un anno, di un anno e mezzo di attività condotta presso il Comune di Foggia, io voglio sapere i risultati per poter dare il la a questa operazione.

Perché non ce li avete illustrati? Perché non ce li avete forniti, Assessore? A che cosa devo pensare? Come mai, a distanza di un anno e mezzo, voi venite in quest'aula avendo un irrispetto totale nei confronti dei Consiglieri comunali, ci vedete come persone che stanno là solo ad alzare la mano e ci venite a dire "va tutto bene, approviamo l'acquisizione da parte del Comune di Foggia del 30% del nuovo capitale sociale dell'AMIU". Allora io mi rivolgo agli amici della maggioranza, che probabilmente mi potranno anche dire se loro hanno informazioni che io non ho, perché io non sono in grado oggi di valutare se questa operazione, che ho detto potenzialmente è bellissima, potrebbe dare notevole risalto e lustro a questa città, e quindi c'è la predisposizione a valutare favorevolmente questa situazione, ma mi sorge qualche dubbio nel momento in cui, visto che l'operazione è un'operazione fattibile, mi sorge qualche dubbio nel fatto che si pone all'improvviso e con la massima urgenza la necessità di votare questa deliberazione senza averci dato alcunché di dato contabile che possa far stare tranquilli tutti noi Consiglieri sulla positività di questa operazione.

Anche perché l'assunzione di 340 dipendenti a tempo indeterminato, determinato pure da norme di legge, io la devo valutare alla luce di una valutazione prospettica. Poi, Assessore, non sto parlando di fare un business plan, di fare una valutazione prospettica dell'attività che di fatto andiamo ad espletare, ma io volevo soltanto e mi limitavo solo ad avere dei dati che sono per voi già consolidati perché avete già svolto, se non sbaglio, circa un anno di attività in quel Comune. Anche perché volevo capire quanto, "quanto", l'introito dalla Tarsu o Tares del Comune di Foggia riesce a coprire il costo che dobbiamo sopportare, che da quello che ho letto rispetto all'anno 2012, è pari a 26 milioni di euro. Sono queste informazioni che a mio avviso era veramente indispensabile dare all'intero Consiglio per fare in modo che la decisione potesse essere presa senza alcuna titubanza.

Detto questo poi, Assessore, io ho visto che nei patti parasociali avete previsto l'equilibrio di genere, però non lo avete recepito a livello statutario, cioè c'è una motivazione? C'è un qualche cosa? Lei sa che adesso c'è una legge che impone anche - purtroppo, ahimè - questo equilibrio di genere anche nelle partecipate, però ho visto inserito, valutato, assorbito nell'ambito dei patti parasociali ma non a livello statutario, perché io ritengo - se non ho inteso male per l'ennesima volta una deliberazione in quest'aula - ritengo che stasera noi andiamo ad approvare anche il nuovo Statuto dell'AMIU, o sbaglio? Allora ritengo, se sia importante, e lei mi deve rispondere al

microfono, se è importante per obbligo di legge acquisire a livello statutario quegli obblighi e non solo a livello di patti parasociali.

Io ritengo di aver detto tutto e veramente volevo che da parte della maggioranza, non con una volontà di aderire a delle osservazioni fatte dal cons. Meleleo, che è notorio che non conta nulla a livello di .., è condivisibile, sono d'accordo che non conta nulla a livello proprio così di convincimento per quanto riguarda l'opposta fazione politica, però è anche vero che un attimo di orgoglio, qualcosa che un Consigliere si alza dall'ambito della maggioranza e dica "ma almeno possiamo sapere cosa abbiamo fatto fino ad oggi in quella città", che poi dista appena cento chilometri dal Comune capoluogo di regione. Grazie.

Presidente

Allora io accolgo l'invito posto anche con grande cortesia dal collega Meleleo e chiedo al Direttore dell'AMIU di intervenire per fornire, ove possibile, una serie di risposte, tra le quali quella alle domande poste dal collega Meleleo. Prego Direttore.

Direttore Azienda AMIU

Buonasera a tutti, entro subito nel merito per abbreviare i tempi. Parliamo subito del Bilancio 2013, noi abbiamo iniziato il servizio al 1° febbraio 2013, abbiamo chiuso la contabilità, la contabilità è fatta oggettivamente in maniera separata, perché noi dobbiamo fare il piano economico finanziario per Foggia perché in base a quello poi emette i ruoli Tares, e lo facciamo per Bari in maniera separata, in maniera analoga, per cui le contabilità sono totalmente separate, ogni vite, ogni macchina, ogni riparazione fatta per Foggia va nella contabilità di Foggia, la stessa cosa vale per le spese del personale, analogamente vale per Bari. Il risultato del Bilancio del primo anno è estremamente positivo, quindi abbiamo gestito il servizio in maniera completa, cioè da una situazione purtroppo di emergenza ambientale che abbiamo trovato, l'abbiamo gestita in maniera completa nel senso che abbiamo ripristinato il decoro e tutti i servizi nella misura in cui erano eseguiti prima della crisi, perché ovviamente stando in una modalità di emergenza non potevamo fare piani di investimento o modificare in maniera essenziale il servizio, l'unica cosa, l'abbiamo reso efficiente e funzionante nelle modalità in cui era dimensionato. Dal momento in cui diventerà strutturale potremo fare un piano di investimenti e poi dimensionarlo per gli obiettivi nuovi.

Quindi comunque il servizio a Bilancio, il Bilancio consuntivo lo abbiamo approvato, lo abbiamo portato in CdA qualche settimana fa, si è chiuso molto positivamente sia per la sezione Bari che per la sezione Foggia, e quindi la tranquillità da questo punto di vista è chiara, lo porteremo in assemblea credo per fine mese, quindi potrà essere chiaramente verificabile il risultato positivo sia in termini di gestione del servizio che in termini economici. Quindi da questo punto di vista la piena tranquillità dei conti c'è.

Per quanto riguarda il personale, è stata assunta a tempo indeterminato però con un contratto, con una clausola legata alla durata dell'affidamento del servizio, se per caso il servizio veniva meno automaticamente veniva meno anche il contratto di servizio, quindi non ci siamo assunti un rischio non sostenibile, quindi i lavoratori sapevano, pur se assunti a tempo indeterminato, sapevano che era legato all'affidamento, quindi venendo meno l'affidamento per un motivo qualsiasi veniva meno anche il contratto. Quindi da questo punto di vista era abbastanza tranquillo.

Gli immobili che hanno offerto, ovviamente si è fatta una discussione, avevano proposto una serie di immobili di cui alcuni sono funzionali al servizio, come i depositi, poi abbiamo preteso che all'interno di questi beni ci fosse qualche cosa di efficace e di funzionale allo sviluppo aziendale, tant'è che è stato inserito nell'insieme degli immobili l'impianto di selezioni della differenziata, un impianto che noi adesso a Bari non abbiamo, è un grosso impianto di multiselezione che sta affianco all'impianto di biostabilizzazione e che quindi potrà servirci in maniera importante per impostare un certo tipo di discorso di sviluppo impiantistico, anche perché l'intera area si presta ad uno sviluppo impiantistico importante. Noi abbiamo preso insieme al servizio di igiene urbana e abbiamo rimesso in servizio l'impianto di biostabilizzazione di Foggia, che è più grande di quello di

Bari tra l'altro, ha una potenza nominale di 450 tonnellate/giorno rispetto alle nostre 400, perché è preposto al funzionamento per l'intera provincia quasi, adesso funziona solo per Foggia perché è in ordinanza, lo stiamo gestendo in ordinanza, ma è chiaro che uno dei primi obiettivi per il futuro sarà quello di rimetterlo in funzione alla piena potenza nominale per fare il servizio a tutti i Comuni del bacino di Foggia e che, da un punto di vista industriale, è estremamente positivo. Volevo aggiungere solo qualche cosa, penso di aver dato risposta ai quesiti che aveva posto, quindi sia sulla funzionalità che sull'equilibrio...

Intervento fuori microfono non udibile

Direttore Azienda AMIU

No, ci sono alcuni immobili, due sono immobili di deposito, che adoperiamo per il deposito zonale, quindi questi sono strumentali, ce ne sono un paio che sono civili, quindi non sono strettamente strumentali al nostro uso, mentre l'impianto di multiselezione è un impianto estremamente importante, lo abbiamo richiesto ed è stato inserito, ed è l'impianto più importante dal punto di vista del valore economico, ed è quindi estremamente importante per noi acquisirlo perché con quello mettiamo nella proprietà una piattaforma impiantistica importante che per il futuro ci può dare degli sbocchi estremamente importanti.

Quindi da questo punto di vista c'è la massima tranquillità, il nostro Bilancio si è chiuso in maniera positiva, come ormai da sette anni.

Intervento fuori microfono non udibile

Direttore Azienda AMIU

Il Bilancio ancora una volta sarà una sorpresa perché ormai diciamo da diversi anni siamo in grado di fornire delle performance apprezzabili, quest'anno diciamo che abbiamo raggiunto il top degli ultimi sette anni, che sono stati positivi, quest'anno grazie anche alla presenza di Foggia abbiamo raggiunto un buon risultato di gestione, quindi è molto importante. Il futuro poi ovviamente non potrà che essere migliore. Ovviamente abbiamo messo in comune, e questo è uno dei motivi per l'economicità, abbiamo messo in comune tutta una serie di servizi, le stazioni appaltanti, la contabilità centrale, la direzione generale, il comando di tutte le operazioni è gestito da Bari, questo credo che sia abbastanza chiaro, tutta la struttura dirigenziale è di Bari, abbiamo quindi concentrato su un'unica piattaforma risparmiando tutta una serie di costi comuni. Abbiamo ridimensionato un po' la piattaforma, l'inquadramento degli operatori di Foggia perché erano sovradimensionati rispetto a quello che dovevano fare e questa operazione, nel momento in cui sarà definitiva e sarà organica ad AMIU la piattaforma, quindi sarà fatta ancora in maniera più puntuale.

Riguardo alla raccolta differenziata, l'ultima cosa, lo dico, gli ultimi dati, i dati di marzo ci danno il 27,2%, siamo ad un punto e mezzo dal raggiungimento dell'obiettivo, il nostro risultato credo che sia non l'ultimo delle città metropolitane ma sarà più o meno intorno alla parte medio-alta della classifica, perché se togliamo Napoli, Roma, Genova, Palermo, Catania, Reggio Calabria, che stanno tutti dietro, poi ci siamo noi, ma il nostro è un fatto strutturale perché la nostra raccolta differenziata, che poi non è quella che dà la misura della qualità della società e della forza della società, la forza della società la danno i Bilanci e l'aspetto generale, strutturale e impiantistico, e soprattutto le prospettive future, e queste sono eccezionali sia per noi, che soprattutto per l'acquisizione impiantistica di Foggia, che ci permetterà di acquistare – questa è la parte più importante – noi acquistiamo un mercato protetto, perché Foggia ci assicura in house il servizio per nove anni, acquisiamo un mercato protetto senza colpo ferire, ci fanno l'affidamento in house per nove anni compreso nel servizio, quindi noi siamo tranquilli per nove anni con il servizio su Foggia, quindi potremo sviluppare un piano industriale con tutta la comodità e poi instaurare anche, finalmente anche Foggia ha avuto il finanziamento dalla Regione per sviluppare la differenziata, così come noi in questi giorni stiamo finalmente ponendo in essere il riconoscimento della Regione

per il nostro piano di raccolta industriale. Comunque l'obiettivo è molto vicino, quindi tranquillamente a giugno avremo raggiunto gli obiettivi. Poi, Assessore, le passo la parola, credo di aver detto tutto il necessario.

Presidente

Grazie Direttore. Vi sono altri interventi? Nessuno. Discussione chiusa. Ass. Spallini per la replica dal punto di vista politico. Chiedo scusa, collega Carbone.

Cons. Carbone

Presidente solo alcune puntualizzazioni, anche in questo clima di dibattito sereno che si è instaurato io volevo dire pochissime cose, la prima è questa: che contrariamente a quanto si è ipotizzato, o ventilato, il fatto che l'assemblea cittadina, l'assemblea di un ente pubblico, in questo caso il Consiglio comunale di Bari, esprima la propria volontà prima che sia conosciuto il valore degli immobili posti in conferimento, è un fatto assolutamente normale. La dottrina dice che il valore degli immobili deve essere conosciuto, secondo alcuni almeno quindici giorni prima dell'assemblea societaria, secondo altri addirittura al momento delle sottoscrizioni del capitale, ma è chiaro che innanzitutto ci vuole la volontà dell'ente perché si dia corso alla delibera di cui stiamo parlando.

Qual è la delibera di cui stiamo parlando? È una delibera di aumento del capitale con conferimento dei beni in natura per la partecipazione da parte di altro soggetto. Le perplessità su quelli che sono la gestione, i dubbi che erano stati sollevati in ordine alla gestione, o comunque il fatto che non si conoscessero fino ad oggi i risultati della gestione Foggia, a parte l'intervento del Direttore generale dell'AMIU Bari, non hanno motivo di essere in relazione alla specifica delibera, hanno motivo naturalmente di essere rispetto alla gestione dell'azienda AMIU Bari. Ma in questo caso diciamo in pura teoria se ne poteva prescindere.

In ogni caso credo che questi dubbi siano stati fugati, così come il fatto che sia stata deliberata una partecipazione del Comune di Foggia sino ad un terzo del capitale aumentato, secondo quelle che saranno le determinazioni di valore degli immobili che si conferiranno nello stesso capitale e che saranno determinati dal perito del tribunale, ing. Dilalla, anche questo deve rasserenare sia ove evidentemente il valore degli immobili fosse inferiore, perché in questo caso la partecipazione sarà inferiore, sia ove per assurdo il valore degli immobili fosse superiore ad un terzo del capitale, perché attualmente la nuova disciplina del diritto societario consente una partecipazione non proporzionale da parte dei soci rispetto al conferimento effettuato.

Quindi quello che conta alla fine in questa delibera credo siano le prospettive strategiche cui faceva riferimento il Direttore, che io non ripeterò, e che attengono soprattutto alla gestione, al potenziamento della raccolta differenziata sia per quanto riguarda le potenzialità che potrà acquisire Bari, sia per quanto riguarda le potenzialità di raccolta differenziata che, attraverso l'impianto specifico che è oggetto di conferimento, potrà fornire alla società AMIU Puglia – come si chiamerà – in maniera tale da poter ipotizzare addirittura una gestione favorevole e vantaggiosa.

Io credo quindi che le ragioni per un voto favorevole ci siano tutte, non credo sia, o possa essere da non considerare il fatto che nello stesso Comune di Foggia tanto la maggioranza, quando l'opposizione, hanno votato a favore di questa delibera. Grazie.

Presidente

Grazie a lei, altri interventi? Nessuno. Discussione chiusa. Ass. Spallini, vuole replicare? Prego.

Ass. Spallini

Volevo solo dare un chiarimento a proposito della parità di genere, che è prevista nell'art. 6 dello Statuto, che così recita: "la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dai soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile, è costituito da un numero massimo di cinque componenti, nel rispetto della normativa di settore, compresa quella vigente in materia di

equilibrio tra i generi, nonché dei patti parasociali”. Quindi è stabilita anche nell’ambito dello Statuto.

In merito poi successivamente ad un intervento che era stato fatto, allora porre delle limitazioni geografiche agli obiettivi strategici di un’impresa penso che sia limitativo, quindi se l’impresa deve ampliarsi per realizzare delle economie di scala ed aumentare l’efficienza, non si può limitarsi all’area metropolitana o al confine vicino ma, se vi è convenienza a livello regionale, ben venga – come abbiamo visto oggi – che questa partecipazione possa avvenire anche da parte di altri Comuni e, perché no, se ci sono i vantaggi, anche oltre la Regione. Quindi io ho concluso.

Presidente

Grazie Assessora. Dichiarazioni di voto? Nessuna. Colleghi in aula, si vota, votiamo sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: aumento capitale AMIU S.p.A. con sottoscrizione da parte del Comune di Foggia. Approvazione nuovo Statuto, schema di convenzione con il Comune di Foggia e schema di patti parasociali. Colleghi, dobbiamo votare, datemi conferma.

Chi è favorevole alzi la mano. Sindaco lei è favorevole? Sì. Tomasicchio, Bisceglie, Campanelli, Marco Emiliano, Paolini, Bronzini, Durante, Martinelli, Fuiano, Mariani, Maiorano, Muolo, Carbone, Introna, Pirro, Albenzio, Dammacco e Radogna.

Vi sono voti contrari? Miniello.

Si astiene il Presidente.

Contrario Miniello, astenuto il Presidente, tutti gli altri favorevoli. Sono presenti e votanti, Sindaco compreso, 20 componenti il Consiglio, quindi i voti a favore sono diciotto, un contrario, un astenuto, la delibera è approvata.

Non si propone l’immediata eseguibilità visto che il numero di voti necessari è pari a 24, i presenti sono 20. Quindi la delibera è approvata.



Comune di Foggia

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 151 del Registro del 30/05/2013

Oggetto : **Manifestazione d'interesse all'acquisizione di una partecipazione nella società AMIU spa di Bari ai fini dell'affidamento in house alla stessa del servizio di igiene urbana.**

L'anno **2013**, il giorno **30** del mese di **Maggio** alle ore **10.25** in Foggia nel Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente **PIEMONTESE avv. Raffaele** con l'intervento dei Signori Consiglieri:

AGOSTINACCHIO On. Avv. Paolo	Consigliere	NO
BENVENUTO dott. Angelo	Consigliere	NO
CAPOCCHIANO geom. Raffaele	Consigliere	SI
CHINNI dott.ssa Rita Maria	Consigliere	SI
CLEMENTE sig. Sergio	Consigliere	NO
CUSMAI p.a. Rosario	Consigliere	NO
D'AGNONE sig. Paolo	Consigliere	SI
DE ROSA sig. Giovanni	Consigliere	SI
DE SANTIS sig. Leonardo	Consigliere	SI
DE VITO geom. Francesco Paolo	Consigliere	SI
DELL'AQUILA geom. Pasquale	Consigliere	SI
D'EMILIO dott. Francesco	Consigliere	NO
DI PASQUA sig. Consalvo	Consigliere	NO
D'URSO prof. Giuseppe	Consigliere	SI
GRASSI rag. Alfredo	Consigliere	SI
IACCARINO sig. Leonardo	Consigliere	AG
IORIO dott. Eugenio	Consigliere	SI
LACCETTI sig. Massimo	Consigliere	SI
LANDELLA dott. Franco	Consigliere	SI
LEONE sig. Cosimo	Consigliere	NO
LONGO dott. Bruno	Consigliere	SI
MENNUNO geom. Nicola	Consigliere	SI
MIRANDA avv. Luigi	Consigliere	AG
MONGELLI ing. Gianni	SINDACO	SI
PALMIERI rag. Anna Rita	Consigliere	SI
PEDONE sig. Gaetano	Consigliere	SI
PERDONO' sig. Giovanni	Consigliere	SI
PERULLI sig. Vincenzo Bruno	Consigliere	SI
PIARULLO p.i. Emilio	Consigliere	NO
PIEMONTESE avv. Raffaele	Presidente	SI



Comune di Foggia

PONTONE dott. Italo	Consigliere	NO
SANTANIELLO dott. Enrico	Consigliere	NO
SCAPATO avv. Giulio	Consigliere	NO
SISBARRA arch. Michele	Consigliere	SI
SOTTILE prof. Claudio	Consigliere	SI
TERENZIO dott. Paolo	Consigliere	SI
TRECCA dott. Giuseppe	Consigliere	NO
URSITTI dott. Raimondo	Consigliere	NO
VENTURA sig. Lucio	Consigliere	SI
VERILE dott. Domenico	Consigliere	SI
VINCIGUERRA sig. Luigi	Consigliere	NO
AGNUSDEI ing. Matteo Antonio	Assessore	NO
ALBANO dott.ssa Giuseppina	Assessore	SI
ARCURI dott. Francesco	Assessore	SI
CAVALIERE ing. Giuseppe	Assessore	SI
EPISCOPO dott.ssa Maria Aida Tatiana	Assessore	SI
FERRANDINO ing. Alfredo	Assessore	SI
FRATTULINO avv. Ferdinando	Assessore	SI
LISI dott. Rocco	Assessore	NO
MARASCO arch. Augusto Umberto	Assessore	SI
PELLEGRINO p.i. Pasquale	Assessore	SI
RUSSO dott. Pasquale	Assessore	SI
MAIORANO dott. Idro Carmine	Revisore	NO
MIGNOGNA dr. Martino	Revisore	SI
ZICHELLA dr. Giuseppe	Revisore	NO

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE GUADAGNO dott. Maurizio.**

Manifestazione d'interesse all'acquisizione di una partecipazione nella società AMIU spa di Bari ai fini dell'affidamento in house alla stessa del servizio di igiene urbana.

Il testo degli interventi, non riportati integralmente nella presente deliberazione, sono materialmente pubblicati in forma audio-video sul sito istituzionale: www.comune.foggia.it e conservati agli atti della Segreteria.

Il Presidente, atteso che il numero dei Consiglieri presenti (**25**) è sufficiente a garantire la legalità della seduta, dichiara aperti i lavori.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere sig.ra Chinni la quale riferisce che è stata insediata la consulta comunale delle pari opportunità e ne illustra le attività e finalità (omissis).

Entrano i Consiglieri Piarullo ed Agostinacchio ed il numero dei presenti **sale a 27**.

Interviene il Consigliere Perulli il quale propone all'assise di invertire l'ordine del giorno per trattare immediatamente l'ultimo accapo inerente la questione Amiu, in quanto di estrema importanza (omissis).

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la richiesta di inversione dell'ordine del giorno che, con voti **favorevoli 17** (Capocchiano, Chinni, D'Agnone, De Santis, De Vito, Dell'Aquila, D'Urso, Laccetti, Mongelli, Palmieri, Pedone, Perdonò, Perulli, Piemontese, Sisbarra, Sottile e Terenzio), **astenuti 10** (Landella, De Rosa, Verile, Iorio, Grassi, Agostinacchio, Longo, Ventura, Mennuno e Piarullo) viene accolta.

Atteso l'esito della votazione, il Presidente introduce l'argomento, già iscritto al punto 7 dell'odierno ordine del giorno, ad oggetto: "*Manifestazione d'interesse all'acquisizione di una partecipazione nella società AMIU spa di Bari ai fini dell'affidamento in house alla stessa del servizio di igiene urbana*".

Entrano i Consiglieri Trecca, Leone, Clemente, Scapato, Santaniello e Pontone ed il numero dei presenti **sale a 33**.

Si da atto che gli interventi, tutti riportati integralmente nel supporto informatico di registrazione della seduta, costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso e tiene luogo del resoconto sino a quando non si provvederà alla sua trascrizione.

Prende la parola il Consigliere Longo per porre una questione pregiudiziale sull'argomento ritenendo che la proposta sia priva del parere del collegio dei revisori dei conti ed in quanto manifestazione di interesse non sia coerente con le competenze del Consiglio comunale (omissis).

Il Presidente constata l'impossibilità di proseguire nei lavori a causa di intemperanze da parte del pubblico interrompe la seduta. Sono le ore 10:45.

Alle ore 11:25 il Presidente invita il Segretario a procedere alla conta.

Risultano presenti in aula **36 Consiglieri** i Sigg.ri: Agostinacchio, Benvenuto, Capocchiano, Chinni, Clemente, Cusmai, D'Agnone, De Rosa, De Santis, De Vito, Dell'Aquila, D'Urso, Grassi, Iorio, Laccetti, Landella, Leone, Longo, Mennuno, Mongelli, Palmieri, Pedone, Perdonò, Perulli, Piarullo, Piemontese, Pontone, Santaniello, Scapato, Sisbarra, Sottile, Terenzio, Trecca, Ursitti, Ventura e Verile.

Intervengono i Consiglieri Landella, D'Urso e Piarullo (omissis).

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Benvenuto, il quale pone una seconda questione pregiudiziale sull'argomento sostenendo che la proposta non sia conforme alla normativa relativa all'affidamento in house in particolare per l'aspetto relativo alla eccezione di incostituzionalità delle legge regionale Puglia 24/2012, sollevata dal Governo innanzi alla Suprema Corte, ed in corso di definizione; inoltre, per l'aspetto critico derivante dall'applicazione della normativa che prevede l'affidamento in house in quanto la stessa non sarebbe più applicabile a partire dal 31.12. 2013, data entro la quale le società in house vanno sciolte; a suo avviso, sarebbe preferibile la scelta da parte dell'Ente di provvedere direttamente alla gestione tramite l'utilizzo dei lavoratori(omissis).

Il Presidente informa l'assise che è pervenuta una nota dei revisori dei conti in merito all'accapo e una del direttore generale e ne da lettura (omissis).

Prende la parola il Segretario Generale il quale premette che la proposta è corredata dei prescritti pareri dei dirigenti responsabili ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. Inoltre, specifica che la proposta è conforme alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti. Nel corpo della proposta è richiamata la precedente delibera di Consiglio quale atto di indirizzo, la n. 106 del 2012, rispetto alla quale l'odierna proposta è coerente quale ulteriore atto di indirizzo sempre teso che prevede l'affidamento del servizio in house previa definizione della forma convenzionale con il Comune di Bari, ex art. 30 del citato decreto legislativo; la citata procedura sarà oggetto di prossimi passaggi obbligati in Consiglio comunale, previa acquisizione dell'obbligatorio parere dei revisori previsto dall'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000. Pertanto i lavori del Consiglio possono proseguire(omissis).

Escono i Consiglieri Ursitti, Pontone, Palmieri e Laccetti ed il numero dei presenti **scende a 32.**

Atteso che nessun altro Consigliere chiede di intervenire il Presidente pone in votazione la prima pregiudiziale posta dal Consigliere Longo che, con voti **favorevoli 11** (Agostinacchio, Benvenuto, De Rosa, Grassi, Landella, Longo, Mennuno, Piarullo, Santaniello, Ventura e Verile) **contrari 17** (Capocchiano, Chinni, D'Agnone, De Santis, De Vito, Dell'Aquila, D'Urso, Leone, Mongelli, Pedone, Perdonò, Perulli, Piemontese, Scapato, Sisbarra, Sottile e Terenzio), espressi per alzata di mano dai 28 Consiglieri votanti su 32 presenti, **astenuti 4** (Trecca, Iorio, Clemente e Cusmai) **viene respinta.**

Entra il Consigliere Laccetti ed il numero dei presenti **sale a 33.**

Il Presidente pone in votazione la seconda pregiudiziale posta dal Consigliere Benvenuto che, con voti **favorevoli 11** (Agostinacchio, Benvenuto, De Rosa, Grassi, Landella, Longo, Mennuno, Piarullo, Santaniello, Ventura e Verile) **contrari 18** (Capocchiano, Chinni, D'Agnone, De Santis, De Vito, Dell'Aquila, D'Urso, Laccetti, Leone, Mongelli, Pedone, Perdonò, Perulli, Piemontese, Scapato, Sisbarra, Sottile e Terenzio), espressi per alzata di mano dai 29 Consiglieri votanti su 33 presenti, **astenuti 4** (Trecca, Iorio, Clemente e Cusmai) **viene respinta.**

Atteso l'esito delle votazioni, il Presidente prosegue nell'ordine dei lavori (omissis).

Escono i Consiglieri Longo, Agostinacchio, Benvenuto, Landella, Ventura, Verile e Grassi ed entrano i Consiglieri Ursitti, Palmieri e Pontone ed il numero dei presenti **scende a 29**.

Intervengono nella discussione il Sindaco, che relaziona sull'argomento, e i Consiglieri Sisbarra, Capocchiano (omissis).

Escono i Consiglieri De Rosa, Ursitti e Santaniello ed il numero dei presenti **scende a 26**.

Intervengono, altresì, i Consiglieri: Capocchiano, Trecca, Piarullo, De Vito e Perulli (omissis).

Escono i Consiglieri Mennuno e Piarullo ed il numero dei presenti **scende a 24**.

Intervengono ulteriormente i Consiglieri: Cusmai, Dell'Aquila, Iorio, D'Urso, ed infine il Sindaco per alcuni chiarimenti circa i rilievi emersi nel corso della discussione (omissis).

Esce il Consigliere Cusmai ed il numero di presenti **scende a 23**.

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione l'accapo per appello nominale da lui richiesto. Ed

IL CONSIGLIO

PREMESSO che:

- il Presidente della Regione Puglia, con ordinanza n. 1 dell' 8 gennaio 2013, ha disposto che la società AMIU SpA di Bari provvedesse alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani nel Comune di Foggia e alla gestione degli impianti di multiselezione e di impianto di biostabilizzazione per 180 giorni;
- il Sindaco di Foggia, sulla scorta del provvedimento presidenziale, ha disposto con ordinanza n. 2 del 9 gennaio 2013 l'affidamento provvisorio ad AMIU dei servizi sopra citati;
- che in data 29 gennaio 2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio (repertorio n. 10016) con scadenza 31 luglio 2013;
- che con la suddetta ordinanza presidenziale n.1/2013 il Presidente della Regione Puglia ha altresì disposto che il Comune di Foggia predisponga con sollecitudine tutti gli atti necessari per l'individuazione del nuovo soggetto gestore;

VISTI:

- la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali”* che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l’organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;
- in particolare l’art. 8 della suddetta L.R. n.24/2012 in base al quale il ciclo integrato dei rifiuti urbani è funzionalmente articolato nelle operazioni di 1) spazzamento, raccolta e trasporto, 2) commercializzazione (degli imballaggi da raccolta differenziata), 3) gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento, attribuendo le ultime due fasi alla competenza degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) il cui ambito territoriale coincide con quello delle 6 province pugliesi mentre la prima fase del ciclo è riservata alla competenza degli Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO) che sono articolazioni territoriali interne degli ATO;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2147 del 23 ottobre 2012 concernente la perimetrazione degli ARO che, suddividendo il territorio della provincia di Foggia in otto ARO, identifica come ARO FOGGIA 3 il solo territorio del Comune di Foggia che dunque non risulta associato ad altri comuni limitrofi a differenza degli altri sette ARO della provincia;

EVIDENZIATO che, coincidendo nella fattispecie l’Assemblea dell’ARO FOGGIA 3 col Consiglio Comunale, sarà competenza di tale organo deliberare in via definitiva relativamente alle modalità di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, tipicamente definito nel suo complesso “servizio di igiene urbana” del Comune di Foggia;

VISTO l’art. 5 della suddetta L.R. n.24/2012 in base al quale il servizio di gestione dei rifiuti viene affidato, nel rispetto dei principi dell’UE, mediante una delle seguenti modalità:

- a) affidamento diretto a società considerate in house secondo la disciplina dell’UE;
- b) indizione di una procedura a evidenza pubblica ai fini dell’aggiudicazione del servizio;
- c) indizione di una procedura di evidenza pubblica per la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata alla quale affidare il servizio;

RICHIAMATA la deliberazione n. 106 del 27 novembre 2012 con la quale il Consiglio Comunale ha impegnato il Sindaco ad adoperarsi in tempi brevi a porre in essere quanto necessario per pervenire all’individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio rifiuti verificando prioritariamente la possibilità di un affidamento in house;

VERIFICATA la fattibilità e la praticabilità giuridica di un eventuale affidamento diretto in house alla società AMIU SpA di Bari del servizio di igiene urbana dopo l’acquisizione di una partecipazione societaria da parte del Comune di Foggia;

RITENUTO di proporre al Comune di Bari l’acquisizione di una quota societaria mediante il conferimento di beni in natura tra quelli rientranti nel patrimonio disponibile dell’ente da sottoporre a norma dell’art. 2343 del codice civile a relazione di stima di un esperto nominato dal Tribunale competente;

CONSIDERATO:

- che l'eventuale partecipazione del Comune di Foggia alla società AMIU SpA di Bari renderebbe possibile l'affidamento in house del servizio di igiene urbana a tale società;
- che AMIU SpA è società altamente specializzata nel campo della gestione dei rifiuti in cui può vantare indiscusse doti di professionalità, affidabilità, capacità e competenza, dimostrate operando da decenni ai massimi livelli con una eccellente organizzazione aziendale e col rigoroso rispetto della normativa vigente;
- che l'affidamento diretto ad AMIU SpA del servizio di igiene urbana assicurerebbe, tra l'altro, la continuità occupazionale dei lavoratori già dipendenti delle fallite società comunali AMICA SpA e DAUNIA AMBIENTE SpA che dal 1° febbraio scorso sono stati assunti da AMIU SpA;

FATTO PRESENTE che l'art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 nel vietare alle pubbliche amministrazioni di costituire o di assumere direttamente partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, prevede esplicitamente che sono invece sempre ammesse le partecipazioni in società che producono "servizi di interesse generale" (nozione comunitaria che equivale a "servizi pubblici locali di rilevanza economica" tra cui, tipicamente, il servizio di gestione dei rifiuti urbani, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 325 del 17 novembre 2010);

VISTA la deliberazione di G.C. n. 47 del 16 maggio 2013 ad oggetto: " Manifestazione d'interesse all'acquisizione di una partecipazione nella società AMIU SpA di Bari ai fini dell'affidamento in house alla stessa del servizio di igiene urbana - Proposta per il Consiglio Comunale";

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile in ordine al presente atto;

Con **voti favorevoli 22** (Capocchiano, Chinni, Clemente, D'Agnone, De Santis, De Vito, Dell'Aquila, D'Urso, Laccetti, Leone, Mongelli, Palmieri, Pedone, Perdonò, Perulli, Piemontese, Pontone, Scapato, Sisbarra, Sottile, Terenzio e Trecca) espressi per appello nominale dai 22 Consiglieri votanti su 23 presenti, **astenuto 1** (Iorio);

D E L I B E R A

1. di manifestare al Comune di Bari, socio unico della società AMIU SpA, l'interesse all'acquisizione di una partecipazione in AMIU, compresa tra il 20% e il 30% - e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa ed assunzionali previsti dalla vigente normativa - mediante il conferimento di beni in natura da individuarsi tra quelli rientranti nel patrimonio disponibile dell'Ente, previa relazione di stima di un esperto nominato dal Tribunale competente, sulla base di convenzione tra il Comune di Bari e quello di Foggia da stipularsi ex art. 30 DLgs 267/2000;

1. di demandare al dirigente del Servizio Patrimonio, ai fini di cui al precedente punto, la individuazione di un ventaglio di beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dell'Ente con la relativa valutazione ancorché di massima;
2. di dare atto che con la presente deliberazione viene dato formale avvio al procedimento amministrativo teso all'affidamento in house del servizio di igiene urbana ad AMIU SpA di Bari, ferma restando la competenza dei Consigli Comunali di Foggia e di Bari ad assumere le ulteriori determinazioni in merito;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Regione Puglia, al Prefetto di Foggia, all'Assessore regionale all'Ambiente, al Sindaco di Bari, al Presidente di AMIU SpA.

%%%%%%%%%


Su proposta del Presidente;

IL CONSIGLIO

Con **voti favorevoli 22** (Capocchiano, Chinni, Clemente, D'Agnone, De Santis, De Vito, Dell'Aquila, D'Urso, Laccetti, Leone, Mongelli, Palmieri, Pedone, Perdonò, Perulli, Piemontese, Pontone, Scapato, Sisbarra, Sottile, Terenzio e Trecca) espressi per alzata di mano dai 22 Consiglieri votanti su 23 presenti, **astenuto 1** (Iorio);

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Foggia

Redatto e sottoscritto:

Il Presidente f.to PIEMONTESE avv. Raffaele

Il Segretario Generale f.to GUADAGNO dott. Maurizio

Pubblicato all'Albo Pretorio Informatico Comunale dal

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Per copia conforme all'originale
IL DIRIGENTE
(dott. Angelo Masciello)



COMUNE DI BARI

INFORMATIVA PER LA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 2013

OGGETTO

ACQUISIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI FOGGIA DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA DELLA SOC. AMIU SPA.

L'ANNO DUEMILATREDICI IL GIORNO DICIOOTTO DEL MESE DI NOVEMBRE, ,
ALLE ORE 13.00 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

PRESIDENTE

EMILIANO Dott. MICHELE - SINDACO

ASSESSORI

N	COGNOME E NOME	PRES
1	PISICCHIO Prof. Alfonsino	SI
2	ABBATICCHIO Dott. Ludovico	SI
3	BARATTOLO Dott. Filippo	NO
4	DE FRANCHI Avv. Rocco	NO
5	GIAMPAOLO D.ssa Margherita	SI
6	LACARRA Avv. Marco	SI

N	COGNOME E NOME	PRES
7	LOSITO Sig. Fabio	SI
8	MAUGERI Prof.ssa Maria	SI
9	SANNICANDRO Ing. Raffaele	SI
10	SPALLINI Prof.ssa Sabrina	SI
11	VASILE Sig. Antonio Maria	SI

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. MARIO D'AMELIO

INFORMATIVA PER LA GIUNTA

A RELAZIONE DELL'ASSESSORE AGLI ENTI PARTECIPATI PROF. ALFONSO PISICCHIO

PREMESSO CHE:

- La Soc. AMIU S.p.a., totalmente partecipata dal Comune di Bari, esercita in affidamento diretto il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio di Bari, in virtù di contratto di servizio sottoscritto in data 25.07.2001;
 - in data 08.01.2013 il Presidente della Regione Puglia ha emanato ordinanza ex art.191 T.U. Ambiente con la quale è stata demandata alla Soc. Amiu S.p.A. di Bari la gestione del ciclo dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Foggia, con affidamento provvisorio di detto servizio alla predetta società per una durata di 180gg. dalla stipula del relativo contratto, avvenuta in data 29.01.2013;
 - con la medesima ordinanza è stato, inoltre, disposto che nelle more il Comune di Foggia attivasse e concludesse l'iter amministrativo per l'individuazione di un nuovo gestore del servizio di igiene urbana sul territorio comunale in via definitiva, al fine di evitare l'emergenza ambientale occorsa nel mese di dicembre 2012;
 - con ordinanza presidenziale n.5 del 5.07.2013, la Regione Puglia ha disposto la proroga alla Soc. Amiu S.p.A. di Bari dell'affidamento del servizio d'igiene urbana nel territorio comunale di Foggia sino al 5.01.2014;
 - il Comune di Foggia, con propria delibera di Consiglio Comunale n.151 del 30/05/2013, ha manifestato al Comune di Bari la volontà di acquisire una partecipazione in Amiu SpA, compresa tra il 20% ed il 30%, proprio al fine di procedere successivamente all'affidamento diretto del servizio di igiene urbana relativo al territorio di Foggia, nel rispetto dei principi comunitari in materia di affidamento in house providing, principi recepiti anche dalla giurisprudenza nazionale;
 - l'acquisizione da parte del comune di Foggia di una quota partecipativa in Amiu Spa dovrebbe avvenire attraverso il conferimento di beni in natura, ossia attraverso il conferimento di beni immobili da individuarsi tra quelli rientranti nel patrimonio disponibile dell'Ente;
 - l'iter procedurale amministrativo finalizzato all'affidamento definitivo ad AMIU Spa del servizio d'igiene urbana nel territorio comunale di Foggia si presenta piuttosto complesso ed articolato, consistendo preliminarmente nella duplice valutazione sia del valore della quota da acquisire che del bene immobile da trasferire ad Amiu Spa, e nella successiva predisposizione di una Convenzione ex art.30 TUEL tra i Comuni interessati nella quale dovranno essere disciplinati i rapporti tra le rispettive amministrazioni comunali, ed i c.d. "patti parasociali" nei quali sarà disciplinato il ruolo del socio Comune di Foggia in AMIU Spa.
- Per tutto quanto innanzi premesso, così come meglio specificato nella "relazione sull'affidamento diretto del servizio di igiene urbana nel territorio di Foggia, previa acquisizione di partecipazione in Amiu Spa da parte del Comune di Foggia", predisposta da Amiu Spa, e nella "relazione illustrativa sull'iter del procedimento di affidamento del servizio di igiene urbana", predisposta dal Comune di Foggia, che si allegano entrambe al presente atto come parte integrante e sostanziale, si chiede alla Giunta Municipale di:
- **prendere atto** degli intendimenti del Comune di Foggia, espressi con delibera di C.C. del 30.05.2012, di procedere all'acquisizione di una quota partecipativa nella società partecipata del Comune di Bari AMIU S.p.A., compresa tra il 20% e il 30%, mediante il conferimento di beni in natura da individuarsi tra quelli rientranti nel patrimonio disponibile dell'Ente, previa relazione di stima sulla base di convenzione ex art.30 T.U. 267/2000;
 - **dare mandato** alle Ripartizioni comunali interessate, ossia: Ripartizione Enti Partecipati - Ripartizione Ragioneria Generale - Ripartizione Tributi - Ripartizione Personale - Ripartizione

Avvocatura Civica - Ripartizione Igiene e Ambiente, di valutare ed esprimere relativo parere circa la legittimità, gli aspetti tecnici e la fattibilità economico-finanziaria dell'operazione di acquisizione sopradescritta.

LA G.C. NELLA SEDUTA DEL 18.11.2013, ADOTTA LA SEGUENTE DECISIONE: SI.-

RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DI FOGGIA PREVIA ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONE IN AMIU SPA DA PARTE DEL COMUNE DI FOGGIA

Dal 1.2.2013 l’Amiu Spa svolge il servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Foggia in forza di ordinanza emessa n. 1 del 8.1.2013 emessa dal Presidente della Regione Puglia la cui efficacia è stata successivamente prorogata sino alla data del 5.1.2014

Con la detta ordinanza il Presidente della Regione Puglia ordinava all’Amiu Spa di provvedere alla gestione del ciclo dei rifiuti nel Comune di Foggia oltre che alla gestione dell’impianto di biostabilizzazione e dell’impianto di multi selezione, quest’ultimo in fase di manutenzione straordinaria

Nel contempo nella medesima ordinanza si disponeva che nelle more il Comune di Foggia avviasse e concludesse l’iter amministrativo per l’individuazione del nuovo gestore del servizio di igiene urbana sul territorio comunale in via definitiva al fine di evitare l’emergenza ambientale verificatasi nel mese di dicembre 2012 .

In data 30.05.2012 il Consiglio Comunale di Foggia deliberava di manifestare al Comune di Bari , socio unico della società AMIU Spa l’interesse all’acquisizione di una partecipazione in Amiu compresa tra il 20 ed il 30% mediante il conferimento di beni in natura da individuarsi tra quelli rientranti nel patrimonio disponibile dell’Ente previa relazione di stima sulla base di convenzione ex art. 30 TU 267/2000

La scelta di tale soluzione si fonda sotto il profilo giuridico sui principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte Europea in materia di affidamento in house providing , principi recepiti anche dalla giurisprudenza nazionale .

Proprio con una recente pronunzia del 29.11.2012n C- 182/11 la Corte Europea ha ribadito ancora una volta i requisiti necessari per l’ammissibilità dell’affidamento diretto anche nell’ipotesi del c.d “house frammentato”

Secondo la Corte “ Quando più autorità pubbliche , nella loro veste di amministrazioni aggiudicatrici , istituiscono in comune un’entità incaricata di adempiere compiti di servizio pubblico ad esse spettanti , oppure quando un’autorità pubblica aderisce ad una entità siffatta , la condizione enunciata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo cui tali autorità , per essere dispensate dal loro obbligo di avviare una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico in conformità alle norme del diritto dell’Unione ,debbono esercitare congiuntamente sull’entità in questione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi , tale condizione è soddisfatta qualora ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capitale sia gli organi direttivi dell’entità suddetta “

Tale principio è stato recepito dalla giurisprudenza nazionale da ultimo si segnala una recentissima pronuncia del Tar Lombardia sentenza n..780 del 23.09.2013 che ha ribadito la legittimità dell’affidamento in house nel rispetto dello schema comunitario innanzi richiamato .

Orbene ritenuto legittimo sotto il profilo giuridico il percorso individuato dal Comune di Foggia per la gestione del ciclo dei rifiuti nel proprio territorio , si fa rilevare che la proposta formulata deve ritenersi vantaggiosa sia per la AMIU sia per il Comune di Bari .

Si fa rilevare che l’acquisizione della partecipazione dell’Amiu Spa da parte del Comune di Foggia avverrà mediante il conferimento di beni immobili previa valutazione sia del valore della quota sia dei citati beni

Il Comune di Foggia ha già rappresentato che i beni che sarebbero stati individuati sono tutti strumentali all’attività di gestione del ciclo dei rifiuti , in particolare oggetto di conferimento sarebbe l’impianto di multiselezione del rifiuto da raccolta differenziata (carta e plastica) , impianto peraltro che servirebbe l’intero bacino dell’ATO Foggia con rilevanti benefici per la società sotto il profilo economico anche alla luce delle politiche d incentivazione per la raccolta differenziata (per il territorio Bari l’azienda utilizza un impianto privato accollandosi i relativi costi) .

Oltre il citato impianto il Comune conferirebbe i beni immobili owo sono ubicati attualmente i depositi di zona dell’azienda ed una

palazzina con una vasta area scoperta pertinenziale da utilizzare nel caso come sede e deposito centrale dei mezzi

Inoltre il Comune di Foggia conferirebbe , in gestione nell'ambito della medesima operazione anche l'impianto di biostabilizzazione al servizio del bacino ex Ato FG .

Il conferimento dei citati beni immobili oltre ai benefici innanzi descritti comporterà una maggiore patrimonializzazione della società Amiu e conseguentemente una maggiore solidità economica e finanziaria .

Inoltre tale operazione è linea con la politica nazionale in materia di servizi pubblici localia rilevanza economica che favorisce le aggregazioni tra Comuni affinché attraverso economie di scala si possano abbattere i costi dei servizi per i cittadini (sul punto basta leggere l'art 3 bis dl n,138/2011 convertito in l.n. 148/2011)

Da ultimo è opportuno rimarcare che l'AMIU proprio alla luce dell'iter avviato con il Comune di Foggia , ha assunto un ruolo di riferimento nell'ambito della regione Puglia per la gestione del ciclo dei rifiuti .

Infatti nel caso in cui l'acquisizione del servizio sul territorio di Foggia fosse completata l'AMIU diventerebbe la azienda più importante sia sotto il profilo del fatturato , sia del personale alle dipendenze e sia sotto il profilo impiantistico non solo della Regione Puglia .

A riprova della rilevanza assunta dall'azienda sul piano regionale si rappresenta che giungono quotidianamente al Comune di Bari numerose istanze da parte di Comuni ed ARO (ambiti di raccolta ottimali) non solo della Provincia di Bari , con le quali si chiede l'autorizzazione all'affidamento dei

Per il perfezionamento dell'iter amministrativo il Comune di Bari dovrà predisporre la Convenzione ex art. 30 TU Enti Locali nella quale saranno disciplinati i rapporti tra le amministrazioni comunali ed i c.d patti parasociali nei quali disciplinare il ruolo del socio Comune di Foggia nell'AMIU Spa .

La predisposizione e l'approvazione di tali atti da parte dei rispettivi Consigli Comunali dovrà essere preceduta dalla valutazione della

quota di Amiu che dovrà acquisire il Comune di Foggia e dalla stima dei beni immobili che saranno conferiti .

Si allega altresì la relazione illustrativa dell'iter amministrativo redatta dal Comune di Foggia .



Città di Foggia
Gabinetto del Sindaco

Foggia, 16 luglio 2013

Prot. Gen. 65205 del 16/07/2013

Sig. Sindaco
e p.c. Sig. Assessore al Bilancio
Sig. Assessore alla Programmazione
Sig. Assessore all'Ambiente
Sig. Assessore ai Contratti
Sig. Direttore Generale
Sig. Segretario Generale
Sig. Dirigente Servizi Finanziari
Sig. Dirigente Avvocatura
Sig. Dirigente Servizio Ambiente
SEDE

OGGETTO: Iter del procedimento di affidamento del servizio di igiene urbana.

Con nota prot. n. 26816 del 21/03/13 lo scrivente ha presentato una relazione in ordine alla praticabilità di affidamento del servizio di igiene urbana ad AMIU SpA in cui tra l'altro è stato delineato il relativo iter procedurale.

Tale iter, però, partiva dall'ipotesi di assunzione da parte del Comune di Foggia di una partecipazione in AMIU mediante l'acquisizione di una sola azione del capitale sociale.

Alla luce della delibera consiliare n. 151 del 30 maggio 2013 con la quale è stato manifestato l'interesse dell'ente ad acquisire una quota compresa tra il

20 e il 30% mediante conferimento di beni in natura, l'iter andrebbe rimodulato come segue:

1) deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Bari si esprime positivamente sulla acquisizione da parte del Comune di Foggia di una quota di AMIU SpA compresa tra il 20 e il 30% mediante conferimento di beni in natura;

2) delibera della GC di Foggia che, prendendo atto della delibera del CC di Bari, formula ulteriori indirizzi operativi, primo fra tutti quello relativo ad una accurata *due diligence* per la valutazione di AMIU (operazione peraltro non breve e dispendiosa per le casse comunali);

3) all'esito della *due diligence* nuova delibera della GC che prende atto delle risultanze della stessa e individua il bene immobile da trasferire ad AMIU;

4) istanza del Sindaco al Presidente del Tribunale di Bari per la nomina del perito per la valutazione del bene;

5) all'esito della perizia giurata, sottoscrizione di un protocollo d'intesa di massima tra il Comune di Bari, il Comune di Foggia e la società AMIU SpA, con il quale vengono definiti i termini principali e i contenuti fondamentali degli atti da sottoporre alla approvazione dei competenti organi dei tre soggetti interessati e in particolare le modifiche allo Statuto di AMIU SpA, lo schema di Convenzione ex art. 30 DLgs 267/2000 tra il Comune di Bari e quello di Foggia, i Patti parasociali;

6) deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Foggia integra il **Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari** ex art. 58 L. 133/2008 qualora nel piano non sia già inserito il bene immobile da trasferire ad AMIU SpA;

7) deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Foggia approva:

a) l'**assunzione di una partecipazione** nella società AMIU SpA ex art.3, c. 27, L. 244/2007;

b) lo schema di **Statuto** della società AMIU SpA come modificato in sede di protocollo d'intesa;

c) lo schema di **Patti parasociali** tra il Comune di Bari e quello di Foggia (che, tra l'altro, dovrà conferire al Comune di Foggia il diritto di nominare almeno un componente del consiglio di amministrazione);

N.B.: Sulla relativa proposta di delibera consiliare occorre acquisire il preventivo **parere del Collegio dei Revisori dei Conti** ai sensi dell'art. 239, c.1 lett.b3), del TUEL. **La delibera va poi trasmessa alla Corte dei Conti** ex art.3 L 244/2007. Sempre secondo tale ultima norma di legge, **le amministrazioni che assumono partecipazioni in società "adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica"**; tale **trasferimento** deve poi essere **asseverato dal Collegio dei revisori dei conti** che in proposito è tenuto a relazionare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia segnalando alla Corte dei Conti eventuali inadempimenti.

- 8) deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Bari approva:
- a) l'**acquisizione di una partecipazione** in AMIU da parte del Comune di Foggia con sottoscrizione di un corrispondente aumento del capitale sociale mediante conferimento del bene individuato;
 - b) le modifiche allo **Statuto** di AMIU (o autorizza il Sindaco a varare le modifiche necessarie in sede di assemblea straordinaria di AMIU);
 - c) i **Patti parasociali** tra il Comune di Bari e quello di Foggia;
- 9) deliberazione della assemblea straordinaria della società AMIU SpA che approva:
- a) l'aumento del capitale sociale che verrà sottoscritto dal Comune di Foggia mediante conferimento in natura;
 - b) le modifiche allo Statuto della società;
- 10) nuova deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Foggia approva:
- a) l'**affidamento diretto in house** ad AMIU SpA del servizio di igiene urbana della città di Foggia;
 - b) lo schema di **Convenzione** ex art.30 DLgs 267/2000 tra i Comuni di Foggia e Bari;
 - c) gli **Obiettivi gestionali** posti ad AMIU SpA in riferimento agli standard qualitativi e quantitativi (art. 147-quater c.2 DLgs 267/2000) ad integrazione della **Relazione previsionale e programmatica** (art. 170 c.6 DLgs 267/2000);

- d) la **Relazione tecnico-gestionale** di AMIU SpA con il relativo **Piano economico-finanziario** della gestione del servizio di igiene urbana;
- e) la **Carta dei Servizi** della società AMIU SpA;
- f) la **Relazione giustificativa dell'affidamento diretto** del servizio di igiene urbana ad AMIU (art.34 c.20 DL 179/2012);

11) nuova deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Bari approva lo **schema di convenzione** con il Comune di Foggia ex art.30 DLgs 267/2000;

12) **sottoscrizione della convenzione e dei patti parasociali** tra i Comuni di Bari e Foggia;

13) deliberazione con la quale la Giunta Comunale di Foggia formula **indirizzi al competente dirigente ai fini degli atti di gestione in particolare del contratto di servizio**;

14) determina dirigenziale del Comune di Foggia con la quale ex art. 192 DLgs 267/2000 **si approva lo schema del contratto di servizio** tra il Comune di Foggia ed AMIU e si impegna la relativa spesa;

15) delibera del CdA di AMIU con la quale, previa autorizzazione dell'assemblea, **si approva lo schema del contratto di servizio** tra il Comune di Foggia ed AMIU;

16) **sottoscrizione del contratto di servizio** tra il Comune di Foggia ed AMIU;

17) **avvio dell'esercizio** in base alla decorrenza individuata negli atti.

Come si può facilmente notare, l'iter che porterebbe all'affidamento del servizio di igiene urbana ad AMIU è molto complesso ed articolato ed i tempi tecnici di alcune delle fasi sopra descritte non sono comprimibili.

Oltretutto, ad oggi, non essendo ancora intervenuta la delibera del Consiglio Comunale di Bari in ordine all'interesse manifestato dal Comune di Foggia con deliberazione di CC n. 151/2013, appare oggettivamente arduo ritenere che tutto l'iter possa concludersi entro la fine dell'anno.

Ma l'aspetto che desta maggiore preoccupazione attiene alla annosa questione del personale per le motivazioni già esposte dallo scrivente nella precedente relazione di cui alla nota prot. n. 26816 del 21/03/13.

Come sopra indicato al punto 7, la **deliberazione del Consiglio Comunale** di Foggia di assunzione della partecipazione in AMIU, oltre a richiedere il preventivo **parere del Collegio dei Revisori dei Conti** del Comune di Foggia, dovrà essere trasmessa all'**esame della Corte dei Conti** che non potrà non analizzare la questione del personale.

Pertanto, al fine di evitare il rischio che l'iter possa subire un brusco stop quando è già ad uno stadio avanzato con prevedibili conseguenze non solo sul piano politico ma anche su quello amministrativo (giacché a quel punto i tempi per una soluzione alternativa sarebbero troppo risicati) ritengo **necessario acquisire, con una certa urgenza, il preventivo parere della Corte dei Conti sulla questione del personale** così da mettere l'ente al riparo da ogni possibile rischio connesso all'eventuale mancato rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

A tal fine ho predisposto l'acclusa nota di richiesta che sottopongo alla sua valutazione.

IL CAPO GABINETTO
(dott. Angelo Masciello)
Angelo Masciello

ALLEGATO "A"

Schema di

CONVENZIONE A NORMA DELL'ART. 30 D.LGS. 267/2000

TRA

IL COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale di Bari n. del

E

IL COMUNE DI FOGGIA, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale di Foggia n. del

PREMESSO che:

- AMIU PUGLIA SpA è società a capitale interamente pubblico partecipata dai Comuni di Bari e di Foggia;
- l'art. 3-bis della legge n.148/2011, e più in generale l'attuale normativa in materia di servizi pubblici locali, prevede disposizioni orientate a promuovere e ad incentivare politiche di aggregazione in ambiti pluricomunali per superare le tradizionali frammentazioni e realizzare così economie di scala idonee a massimizzare l'efficienza;
- il compito istituzionale AMIU PUGLIA SpA consiste nell'erogazione di servizi pubblici inerenti il ciclo dei rifiuti, affidati dai Comuni soci secondo il modulo c.d. *"in house providing"*;
- il modulo organizzativo *"in house"* si caratterizza, secondo le enunciazioni della giurisprudenza comunitaria e nazionale, per la sussistenza in capo ai Comuni soci di un potere di *"controllo analogo"* a quello che essi eserciterebbero sui servizi qualora fossero svolti attraverso proprie strutture;
- in concreto, nel caso di *"in house"* frazionato, l'esercizio del *"controllo analogo"* sulla società partecipata viene assicurato ai Comuni soci:
 - a) dalle norme dello Statuto societario che attribuiscono all'Assemblea dei soci poteri che, secondo l'ordinario assetto societario delineato dal codice civile, spetterebbero al Consiglio di amministrazione nonché da quelle norme statutarie che prevedono decisioni da assumersi a maggioranza qualificata, non correlata alla mera entità del pacchetto azionario posseduto, per l'assunzione di alcune delibere assembleari di particolare rilievo;
 - b) dai Patti parasociali che hanno lo scopo di stabilizzare gli assetti proprietari e il governo della società;
 - c) da una Convenzione stipulata a norma dell'art. 30 TUEL che consenta agli enti soci di svolgere in modo coordinato le funzioni amministrative di controllo congiunto sull'andamento generale dell'amministrazione della società stessa, il cui esercizio

ottimale richiede un livello unitario realizzabile attraverso la costituzione di un organismo cui partecipino gli enti affidatari dei servizi;

- tale organismo intercomunale costituisce, altresì, la sede ottimale per esercitare attività propulsive nei confronti dell'Assemblea dei soci e per definire posizioni comuni sulle deliberazioni che i Comuni soci sono chiamati ad assumere in tale sede in quanto, in caso di "in house" frazionato, risulta indispensabile che le decisioni più importanti siano sempre sottoposte al vaglio preventivo della totalità degli enti pubblici soci (Cons. St., Sez. V, 26 agosto 2009, n. 5082);
- i Comuni soci di AMIU PUGLIA SpA hanno, pertanto, condiviso la necessità di stipulare la presente convenzione al fine di disciplinare in accordo tra loro l'esercizio in modo coordinato del controllo analogo congiunto attraverso la costituzione di uno specifico organismo cui demandarne l'esercizio;
- tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità della convenzione

1. Con la presente convenzione stipulata a norma dell'art. 30 del TUEL, i Comuni di Bari e di Foggia (di seguito detti "Enti soci"), quali soci di AMIU PUGLIA SpA (di seguito detta "Società"), costituiscono un organismo intercomunale unitario denominato "Coordinamento dei Soci" (di seguito detto "Coordinamento"), non munito di personalità giuridica autonoma rispetto a quella dei soggetti contraenti.
2. Il Coordinamento ha la finalità di consentire agli Enti soci l'esercizio in modo coordinato dei poteri di indirizzo a carattere generale e di "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi in ordine alla Società in quanto affidataria "in house" di servizi pubblici.
3. Resta fermo in capo a ciascun Ente socio il potere di controllo sull'esecuzione dei servizi affidati alla Società dall'ente medesimo che va definito dal contratto di servizio.

Articolo 2 - Composizione e riunioni del Coordinamento

1. Il Coordinamento è costituito dai Sindaci degli Enti soci che hanno la facoltà di delegare un assessore comunale a partecipare anche in via permanente alle riunioni del Coordinamento.
2. Il Coordinamento opera con la massima informalità e, pertanto, può essere convocato su iniziativa di ciascun Ente socio, anche per le vie brevi, e può decidere di svolgere le riunioni anche in teleconferenza o videoconferenza.
3. La partecipazione alle riunioni e alle attività del Coordinamento è, in ogni caso, a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio.
4. L'attività del Coordinamento non comporta spese.
5. Il Coordinamento può invitare a partecipare alle riunioni l'Amministratore delegato, ovvero l'intero Consiglio di Amministrazione, nonché il Collegio sindacale della Società.

Articolo 3 - Funzioni del Coordinamento

1. Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, nonché di indirizzo e controllo dei Soci sull'andamento generale dell'amministrazione della Società.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni di controllo il Coordinamento:
 - a) definisce, in coerenza con le decisioni strategiche assunte in sede di Assemblea dei soci, indirizzi operativi sui servizi affidati ad AMIU PUGLIA SpA;
 - b) esercita il controllo di efficacia complessiva dei servizi affidati dai Comuni soci;
 - c) può chiedere motivatamente la convocazione dell'Assemblea dei soci;
 - d) si riunisce in vista delle Assemblee dei soci per discutere i punti all'ordine del giorno da trattare e per definire posizioni comuni sulle deliberazioni da assumere in tale sede;
 - f) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dall'Assemblea dei soci.
 - g) fa sì che siano assicurati adeguati flussi informativi fra gli organi sociali e gli Enti soci.
3. Ai fini dell'esercizio dei compiti di controllo e per l'espletamento di attività ispettive, il Coordinamento ha accesso agli atti della Società, compresa la documentazione del controllo di gestione e della contabilità analitica.

Articolo 4 - Durata della convenzione e recesso del socio

1. La convenzione ha la durata di 9 anni.
2. Gli Enti soci non possono recedere dalla Convenzione prima della sua naturale scadenza.
3. La perdita della qualità di socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il comune di Bari
Il Sindaco

Per il comune di Foggia
Il Sindaco

Patto di stabilità interno 2012 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

(Legge n. 183/2011 e Decreto Legge n. 16/2012)

**PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012**

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2013

COMUNE FOGGIA

VISTO il decreto n. 0020386 del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2012 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2012 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 0053363 del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 luglio 2012 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2012 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2012;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2012 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO FINANZIARIO 2012		
	Competenza mista	
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	151.301
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	138.423
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	12.878
4	SALDO OBIETTIVO 2012	7.929
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2012 (art. 4-ter, comma 2, decreto legge n. 16 del 2012)	0
6	Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre del 2011) di cui al comma 6, articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n.16	0
7-5-6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2012 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per pagamenti di impegni già assunti al 31 dicembre del 2011), Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012	0
8=4+7	SALDO OBIETTIVO 2012 FINALE	7.929
9=3-8	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	4.949

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:


il patto di stabilità interno per l'anno 2012 è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2012 NON E' STATO RISPETTATO

LUOGO

IL PRESIDENTE / IL SINDACO

[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA


[Signature]

Posteitaliane

Avviso di ricevimento
SP 1077 00 100 01 - P. 00 00 00 00 - P. 00 00 00 00




Da restituire a: COMUNE DI FOGGIA - SERVIZI FINANZIARI (UFF. BILANCIO)
VIA A. GRAMSCI, 17
71100 FOGGIA



Avviso di ricevimento



Raccomandata Pacco
 Assicurata Euro



Data di spedizione: 30/03/2013 Dall'ufficio postale di: Fraz. 26109 Sez. 7

Destinatario: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DIP. PAS. GEN. STATO - IGEPAL
Via: XX SETTEMBRE, 97
C.A.P. 00187 Località: ROMA

5 APR. 2013



Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Stallo dell'ufficio di distribuzione

- Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 02/04/01
- Inviati multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione gratuita

Patto di stabilità interno 2013 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

**PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2013**

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2014

COMUNE di FOGGIA

VISTO il decreto n. 41930 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2013 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 70998 del 2 settembre 2013 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2013 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2013;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2013 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO FINANZIARIO 2013		
		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	174.079
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	155.579
3=1- 2	SALDO FINANZIARIO	18.500
4	SALDO OBIETTIVO 2013	8.744
5=3- 4	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	9.755

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il patto di stabilità interno per l'anno 2013 è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2013 NON È STATO RISPETTATO

Sindaco / Rappresentante Legale

Responsabile Finanziario

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) _____

Organo Revisione (2) _____

Organo Revisione (3) _____



Monitoraggio del Patto di Stabilità Interno

Resoconto dell'operazione di INVIO sul documento

Tipologia Ente: Comune

Ente: FOGGIA

Esercizio: 2013

Documento: Certificazione Digitale Comuni

Stato corrente del documento: Inviato e Protocollato

Data Operazione: 31/03/2014 10:36

ALLEGATO "C"

Schema di

PATTI PARASOCIALI

TRA

IL COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale di Bari n. del

E

IL COMUNE DI FOGGIA, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale di Foggia n. del

PREMESSO che:

- il Comune di Bari ha, a suo tempo, costituito la società a capitale interamente pubblico AMIU SpA cui ha attribuito, mediante affidamento in house, la gestione dei rifiuti del territorio comunale;
- il Comune di Bari ed il Comune di Foggia hanno raggiunto un'intesa circa l'ingresso del Comune di Foggia nella Società, con nuova denominazione AMIU PUGLIA SpA, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale nella misura massima del 30%;
- gli Enti soci hanno, altresì, concordato il testo del nuovo Statuto societario il quale prevede, tra l'altro, che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 membri, compresi il presidente e un amministratore delegato, e che il Collegio sindacale sia composto, come da norma di legge, da 3 membri effettivi e 2 supplenti;
- gli Enti soci hanno condiviso l'opportunità di stipulare i presenti Patti parasociali al fine di concordare la nomina dei componenti degli organi sociali;
- tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità dei patti

1. Con i presenti Patti parasociali i Comuni di Bari e di Foggia (di seguito detti "Parti"), quali soci di AMIU PUGLIA SpA (di seguito detta "Società") intendono concordare la nomina dei componenti degli organi della Società in modo non strettamente correlato alla misura del pacchetto azionario posseduto dai singoli soci.

Articolo 2 - Designazione organi sociali

1. Il Comune di Bari, quale socio di maggioranza assoluta, avrà diritto di designare:
- a) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b) due consiglieri scelti tra i dipendenti del Comune di Bari;

- c) due sindaci effettivi.
- 2. Il Comune di Foggia, quale socio di minoranza, avrà diritto di designare:
 - a) due consiglieri di amministrazione tra cui uno scelto tra i dipendenti del Comune di Foggia;
 - b) un sindaco effettivo con funzioni di presidente del Collegio sindacale;
 - c) due sindaci supplenti.
- 3. Se un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale cessa, per qualunque motivo, dalla carica, verrà sostituito rispettando quanto sopra concordato.
- 4. La formale nomina dei consiglieri e dei sindaci sarà deliberata dall'Assemblea dei soci.
- 5. La designazione dei consiglieri e dei sindaci sarà comunicata da ciascuna Parte all'altra almeno cinque giorni prima dell'Assemblea dei soci convocata per la relativa nomina.

Articolo 2 - Equilibrio di genere

- 1. Nel rispetto della normativa sull'equilibrio di genere, gli uomini e le donne dovranno essere rappresentati in uguale misura tra i quattro consiglieri e tra i due sindaci effettivi designati dal Comune di Bari e tra i due sindaci supplenti designati dal Comune di Foggia.

Articolo 3 - Revoca

- 1. Le Parti convengono altresì che un consigliere possa essere revocato solo su indicazione della Parte che lo aveva designato, e pertanto l'altra Parte si impegna a votare in Assemblea in modo da non ostacolare tale prerogativa.

Articolo 5 - Durata dei Patti

- 1. I presenti Patti parasociali avranno validità per 5 anni e alla scadenza si intenderanno tacitamente rinnovati per la medesima durata, salvo disdetta comunicata da una delle Parti all'altra con preavviso di almeno dodici mesi.
- 2. In ogni caso, entro la scadenza di ogni quinquennio, le Parti si impegnano a rinegoziare secondo buona fede i termini e le condizioni di eventuali nuovi Patti, avviando per tempo le trattative e prestando reciprocamente la massima collaborazione al fine di pervenire ad un accordo soddisfacente per entrambe le Parti.
- 4. I Patti Parasociali cesseranno comunque di produrre i propri effetti qualora una Parte perda la qualità di socio o revochi anzitempo l'affidamento del servizio pubblico alla Società.

Articolo 6 - Invalidità e inefficacia

- 1. Qualora una delle clausole del presente accordo risultasse nulla, annullabile o inefficace, le altre disposizioni rimarranno valide e vincolanti per le parti.

Articolo 7 - Adeguamento normativo

- 1. In considerazione della natura pubblicistica della Società, le Parti si impegnano ad adeguare i Patti e lo Statuto allo *ius superveniens* adoperandosi in buona fede affinché tale

adeguamento, compatibilmente con le nuove disposizioni, rispecchi fedelmente lo spirito delle previsioni pattizie normativamente superate.

Articolo 8 - Tolleranza

1. Nessun ritardo nell'esercitare i propri diritti o nessuna tolleranza di eventuali inadempimenti di altra parte potranno esser e interpretati come rinuncia ai diritti che i presenti patti conferiscono alla Parte adempiente.

Articolo 9 - Natura dell'accordo

1 Le Parti dichiarano e riconoscono che i presenti patti, essendo frutto di una amichevole e ponderata intesa tra di loro liberamente raggiunta, hanno natura anche di *gentleman's agreement* e pertanto si impegnano anche sul piano etico osservarle e rispettarle lealmente e in assoluta correttezza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il comune di Bari
Il Sindaco

Per il comune di Foggia
Il Sindaco

Schema di

STATUTO DELLA SOCIETÀ "AMIU PUGLIA SpA"

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

1. La società è denominata "Azienda Municipale Igiene Urbana" o, in sigla, "AMIU PUGLIA SpA" .
2. La Società ha sede legale e amministrativa in Bari e sede secondaria in Foggia.
3. Il Consiglio di Amministrazione può, previa autorizzazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, trasferire la sede legale e/o amministrativa in un comune diverso da quello di costituzione e di istituire secondarie.
4. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 2 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale nominale, assunto e interamente sottoscritto dal Comune di Bari e dal Comune di Foggia, ammonta a €_____ ed è suddiviso in n._____azioni ordinarie del valore nominale di € 100,00 (cento euro) ciascuna.
2. La società è a totale capitale pubblico locale, con divieto di cessione di partecipazioni societarie a privati, finalizzata in prevalenza alla gestione di servizi degli enti locali soci nell'interesse delle comunità locali.
3. I conferimenti nel rispetto delle norme di legge possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro ai sensi dell'art. 2342 cod. civ.
4. La Società può emettere prestiti obbligazionari previa delibera dell'assemblea straordinaria.
5. La Società, nel rispetto delle norme anche regolamentari in materia, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e finanziamenti a fondo perduto e/o con diritto al rimborso.
6. In caso di versamenti in conto capitale l'assemblea può decidere di utilizzare le relative somme per la copertura di eventuali perdite ovvero di utilizzarle per l'aumento del capitale sociale.
7. La Società può altresì acquisire da soci contributi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nel contratto di servizio, in conformità alla normativa anche comunitaria vigente.

Art. 3 - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto l'impianto e la gestione di tutti i servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale.
2. A titolo di mera esemplificazione rientrano tra tali servizi:
 - a) la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento,

raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero;

b) lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare dei rifiuti solidi urbani, gli assimilabili, gli speciali pericolosi e non, tra i quali gli industriali e sanitari, inclusi quelli allo stato liquido) compresa l'inertizzazione dei medesimi, nonché lo stoccaggio, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo e la gestione post-chiusura degli impianti esauriti o dismessi;

c) la progettazione, le verifiche sulla progettazione ai fini della validazione, la realizzazione e/o gestione di impianti di trattamento dei rifiuti di cui sopra, compreso gli impianti e le reti a valle per la utilizzazione delle risorse prodotte o recuperate;

d) la gestione di tutte le attività destinate a consentire la raccolta, il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati;

e) spazzamento, lavaggio ed igienizzazione delle strade e delle aree pubbliche o private compreso le aree complementari, nonché il servizio di sgombero neve dalle strade;

f) i servizi di trasporto, noleggio di veicoli, attività di progettazione, modificazione, autoriparazione e revisione dei mezzi e delle attrezzature;

g) installazione, manutenzione e pulizia dei bagni pubblici fissi e removibili nonché rimozione scritte murarie;

h) i servizi di valorizzazione ambientale, ivi compresi le attività di pulizia di pulizia di aree a verde, le attività di bonifica di aree compromesse, terreni e falde mediante tecniche fisiche, chimico/fisiche e biotecnologie, la manutenzione e la gestione delle stesse;

i) pulizia e sanificazione ambientale, servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;

l) pulizia e delle spiagge e litorali marini in genere, espurgo pozzi neri e svuotamento fosse biologiche, disintasamento e pulizia reti fognanti ed altri servizi ausiliari ed affini a quelli innanzi indicati;

m) promozione, progettazione, validazione, costruzione, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi ausiliari e affini a quelli innanzi indicati attinenti all'oggetto sociale;

n) compimento di tutte le attività e operazioni necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

3. La Società può inoltre:

a) fornire consulenza, servizi ed assistenza tecnica ed amministrativa ad imprese, aziende, società, enti operanti in settori simili o collegati al proprio;

b) stipulare accordi anche con altri soggetti per l'esercizio delle attività previste nel proprio oggetto sociale;

c) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, a studi, iniziative, ricerche, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nei settori indicati;

- d) esercitare qualsiasi attività o servizio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare alle attività di cui sopra;
 - e) gestire le attività di cui innanzi direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.
 - f) acquisire la funzione di centrale di committenza per altre società/amministrazioni, ove consentito dalla legislazione.
4. La società svolge le attività innanzi elencate (che hanno tutte, ove svolte a favore di Enti pubblici territoriali, carattere di servizi pubblici locali) per conto o a favore del Comune di Bari e del Comune di Foggia e, ove consentito dalla normativa, anche comunitaria, pro tempore vigente, di altri committenti pubblici o privati, nel qual caso dovrà disporre di una contabilità analitica che consenta la determinazione del margine operativo della commessa.
 5. I rapporti tra la società e gli Enti soci sono regolati da apposite convenzioni (contratto di servizio e carta dei servizi), nonché dal Codice di Corporate Governance e dal Codice di Comportamento che saranno adottati dalla società con deliberazione assembleare, su modelli predisposti dagli Enti soci.
 6. La società può svolgere attività di studio o di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentale all'oggetto sociale.
 7. La società può altresì compiere – nel rispetto della normativa vigente - tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione diretta o indiretta – ove consentito dalla normativa pro tempore vigente e previa autorizzazione assembleare - di interessenze e partecipazioni in altra società o imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio.
 8. È espressamente escluso il perseguimento in via principale di scopi di lucro in quanto, in ogni caso, la parte più rilevante delle attività della società deve essere rivolta alla collettività degli enti locali soci e funzionale al perseguimento dei fini istituzionali degli enti medesimi.

Art. 4 - Rapporto con i Comuni soci

1. La Società svolge la propria attività prevalente in favore dei Comuni soci secondo le modalità proprie dell'affidamento in house dei servizi pubblici.
2. La disciplina dei servizi affidati alla società dai Comuni soci e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da apposito contratto di servizio.
3. I Comuni soci esercitano sulla società un controllo di gestione analogo a quello esercitato sui propri servizi e in particolare:
 - a) definiscono preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società, secondo standard qualitativi e quantitativi;
 - b) possono convocare l'organo di amministrazione per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi affidati;
 - c) effettuano il monitoraggio sull'andamento della società richiedendo periodicamente e comunque almeno due volte l'anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico finanziario;

- d) analizzano gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuano le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per i bilanci degli enti;
 - e) organizzano un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra società ed enti soci, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, il contratto di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
 - f) esplicano una generale attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo attraverso l'emanazione di direttive della Assemblea dei soci.
4. Il controllo sui servizi affidati alla società dai Comuni soci viene svolto anche attraverso gli strumenti negoziali tra cui il contratto di servizio, la carta dei servizi e le consultazioni periodiche con le associazioni di categoria.

Art. 5 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è costituita dai Sindaci dei Comuni Soci, o loro delegati, nella qualità di legali rappresentanti dei medesimi.
2. L'Assemblea viene convocata, anche fuori dalla sede legale e/o amministrativa ma esclusivamente su territorio nazionale, con le modalità di cui all'art. 2366 del codice civile oppure mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione mediante posta elettronica certificata o a altro mezzo provvisto di prova dell'avvenuto ricevimento contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo di adunanza ed elenco delle materie da trattare .
3. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale secondo quanto prescritto dall'art. 2366, commi 4 e 5, del c.c. .
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione che si avvale di un segretario verbalizzante da lui stesso nominato anche non membro del Consiglio di Amministrazione, e in tale caso scelto tra i funzionari apicali dell'Azienda, fatti salvi i casi in tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge .
5. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno 3/4 del capitale sociale.
6. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.
7. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente.
8. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.
9. L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta

da parte degli Enti soci ai sensi dell'art. 2367 c.c., ovvero dal Coordinamento dei Soci.

10. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 3/4 del capitale sociale.
11. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
12. L'Assemblea dei soci, in ogni caso, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 3/4 del capitale sociale quando:
 - a) approva gli indirizzi ai quali il Consiglio di amministrazione è tenuto ad uniformarsi;
 - b) autorizza il Consiglio di amministrazione alla costituzione o la partecipazione ad altre società, previa delibera motivata dei Consigli Comunali degli Enti soci;
 - c) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio di previsione annuale e pluriennale presentato dal Consiglio di amministrazione;
 - d) approva, formulando eventuali osservazioni o correttivi, le Relazioni semestrali presentate dal Consiglio di amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo;
 - e) delibera le modifiche dello statuto sociale;
 - i) autorizza il Consiglio di amministrazione agli impegni di spesa di oltre € 250.000,00 non specificamente contenuti nel bilancio di previsione;
 - f) autorizza il Consiglio di amministrazione ad assumere o cedere partecipazioni o rami di azienda;
 - g) delibera in merito all'ingresso di nuovi soci.
13. L'Assemblea dei soci delibera altresì su tutte le altre materie ad essa espressamente riservate dal Codice civile.

Art. 6 - Consiglio di amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato dai soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del c.c. e costituito da un numero massimo di cinque componenti nel rispetto della normativa di settore, compresa quella vigente in materia di equilibrio tra i generi, nonché dei patti parasociali.
2. L'Assemblea dei soci, al momento della nomina, determina la durata in carica del Consiglio di amministrazione, che comunque non può essere superiore a tre esercizi, con scadenza coincidente con la data dell'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della carica.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per non più di un triennio e può essere riconfermato per un ulteriore triennio.
5. Il compenso spettante ai membri del Consiglio di amministrazione è determinato dalla Assemblea dei soci all'atto della nomina nel rispetto della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico.
6. Agli Amministratori spetta anche il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.
7. L'Assemblea dei Soci può, con deliberazione motivata, revocare per giusta causa il Consiglio di amministrazione, ovvero solo uno o più componenti dello stesso, nel caso di inadempimento di quanto previsto dal presente statuto, dal contratto di servizio, dal Codice di Corporate Governance, dal Codice di Comportamento nonché delle direttive dell'Assemblea, ovvero quando pongano in essere atti soggetti alla preventiva autorizzazione senza che sia stato richiesto ed ottenuto il prescritto assenso dell'Assemblea.
8. Il componente del Consiglio di amministrazione che surroghi a un amministratore anzitempo revocato dalla carica, resta in carica solo quanto vi sarebbe rimasto l'amministratore revocato.

Art. 7 - Poteri ed obblighi del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è munito dei poteri di gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria, fatti salvi quelli sono riservati all'Assemblea e quelli che risultano soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea stessa.
2. Il Consiglio di amministrazione può delegare determinate funzioni al Presidente entro i limiti previsti dalla legge e dai regolamenti, fermo restando la possibilità di deliberare in qualunque momento sulle materie oggetto di delega.
3. La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione predispone lo schema del Bilancio previsionale annuale e pluriennale.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione predispone lo schema della Relazione semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo.

Art. 8 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta lo reputi necessario e, obbligatoriamente, quando ne fanno richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare almeno due consiglieri o il Collegio sindacale. La riunione in questo caso deve essere fissata non oltre sette giorni dalla richiesta.
2. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nella riunione.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore.

4. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere trasmesso, per conoscenza, ai Comuni Soci.

Art. 9 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.
2. Al presidente compete constatare che il Consiglio di amministrazione sia regolarmente costituito e in numero legale per deliberare nonché, dirigere e regolare le discussioni e le votazioni sui vari argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei votanti con votazione espressa in forma palese.
4. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione ha diritto di far constatare nel verbale le proprie osservazioni, il proprio voto e i motivi del medesimo.
5. I consiglieri che dichiarino, pur non essendo obbligati a farlo, di astenersi dal votare, vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.
6. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
7. Il Direttore Generale e il Collegio dei sindaci intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto ma con diritto di far inserire a verbale le proprie valutazioni.
8. Delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è redatto processo verbale da un dipendente con funzioni di segretario, nominato dal presidente. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.
9. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal segretario.
10. Di ogni deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione è data comunicazione ai Comuni soci entro 15 giorni dalla data di approvazione.
11. Ciascun Comune socio ha potere di impulso e propulsivo nei confronti dell'attività deliberativa del Consiglio di amministrazione.

Art. 10 - Autorizzazioni al Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione deve richiedere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, oltre che nei casi già indicati in precedenza, anche per il compimento dei seguenti atti:
 - a) cessione dell'azienda o di rami della medesima; acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti industriali, di partecipazioni di aziende e/o rami d'azienda; assunzione di partecipazioni in altre società; conferimento di attività sociali in altre società o consorzi;
 - b) singoli impegni di spesa di oltre 250.000,00 Euro non specificamente contenuti nel bilancio di previsione; rilascio di garanzie superiori alla somma predetta;
 - c) regolamenti generali per assunzioni e per procedure di gara.

Art. 11 - Bilancio previsionale

1. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 novembre di ogni anno, approva lo schema di Bilancio previsionale annuale e pluriennale da sottoporre alla approvazione della Assemblea quale documento fondamentale su cui è fondato il controllo sulla gestione.
2. Il Bilancio annuale e pluriennale contiene la relazione previsionale dell'attività della società, la definizione dei piani strategici, il budget, con l'analisi dei costi preventivati e degli obiettivi economici, patrimoniali, finanziari e gestionali anche in termini di investimenti e gestione del personale.
3. L'assemblea approva il Bilancio previsionale annuale e pluriennale entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo e autorizza, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione a compiere in tutto o in parte le operazioni previste in detti atti.
4. I termini previsti ai commi 1 e 3 del presente articolo potranno slittare in relazione ad eventuali proroghe del termine di approvazione del Bilancio di Previsione dei Comuni Soci. In tal caso il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad operare in dodicesimi rispetto alle spese previste nel budget approvato nell'esercizio precedente.

Art. 12 - Bilancio di esercizio e utili

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio a norma di legge.
3. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.
4. Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'art. 2430 c.c. e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dalla Assemblea, sono destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.
5. Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito indicati dall'Assemblea medesima.
6. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

Art. 13 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con la qualifica di presidente, e due supplenti nominati dalla Assemblea dei soci in base agli accordi definiti in sede di Patti parasociali.
2. Il compenso spettante ai componenti del Collegio sindacale viene determinato dall'Assemblea all'atto della nomina nel rispetto della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico.

3. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
4. Il Collegio sindacale resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e può essere riconfermato per un ulteriore triennio.
5. La cessazione del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso viene ricostituito
6. Il Collegio sindacale è costituito nel rispetto della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico, in particolare in materia di equilibrio tra i generi.
7. Il componente del Collegio sindacale che surroga un sindaco anzitempo revocato dalla carica, resta in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il sindaco revocato.
8. Il Collegio sindacale deve essere composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. E' fatta salva la facoltà di affidare l'attività di certificazione del bilancio ad un soggetto esterno alla società.
9. Il Collegio Sindacale allega il proprio parere alla Relazione semestrale del Consiglio di amministrazione sull'andamento gestionale e al Bilancio previsionale annuale e pluriennale.
10. Il controllo e la revisione contabile della Società sono esercitati dal Collegio sindacale salvo il caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
11. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14 - Direttore generale

1. La direzione dell'azienda è affidata dal Consiglio di Amministrazione ad un Direttore Generale scelto nel rispetto della normativa di riferimento per le società pubbliche.
2. L'affidamento dell'incarico al Direttore Generale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche la durata, che comunque non può eccedere il mandato dell'organo amministrativo, e il compenso.
3. Il Direttore Generale garantisce un rapporto di lavoro esclusivo con la società, salvo espresse deroghe che l'organo di amministrazione può concedere di volta in volta in relazione a incarichi occasionali.
4. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale dell'azienda e, in particolare:
 - a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa ed economica della azienda;
 - b) esegue le deliberazioni dell'organo di amministrazione alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto;
 - c) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;

- d) formula proposte all'organo di amministrazione, in particolare in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale;
 - e) sottopone al consiglio di amministrazione lo schema del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio;
 - f) dirige il personale e cura le relazioni con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;
 - g) formula proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;
 - h) presenta semestralmente all'organo di amministrazione una relazione sull'andamento dell'azienda;
 - i) sovrintende all'espletamento di concorsi, gare di appalto, affidamento di incarichi, presiedendo, di norma, le relative commissioni giudicatrici.
 - l) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente statuto e dal consiglio di amministrazione.
5. Nei casi di assenza prolungata del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte da altro funzionario dell'azienda individuato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 15 - Trasferimenti di azioni

1. Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore di altri soci.
2. In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto il socio che intende vendere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante PEC indicando le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione mediante PEC trasmessa entro 60 giorni dalla data di spedizione della offerta di prelazione.

Art. 16 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 17 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme delle leggi speciali e dei regolamenti vigenti in materia.

Art. 18 - Competenza esclusiva

1. Nel caso di controversie è competente in via esclusiva il Foro di Bari.



COMUNE DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 24 DICEMBRE 2013

DELIBERA N.920

O G G E T T O

ATTO D'INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA ACQUISIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI FOGGIA DI UNA QUOTA AZIONARIA DELLA SOCIETA' AMIU SPA.

L'ANNO DUEMILATREDICI IL GIORNO VENTQUATTRO DEL MESE DI DICEMBRE, , ALLE ORE 11.00 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

P R E S I D E N T E

EMILIANO Dott. MICHELE - SINDACO

A S S E S S O R I

N	COGNOME E NOME	PRES
1	PISICCHIO Prof. Alfonsino	SI
2	ABBATICCHIO Dott. Ludovico	SI
3	BARATTOLO Dott. Filippo	SI
4	DE FRANCHI Avv. Rocco	SI
5	GIAMPAOLO D.ssa Margherita	SI
6	LACARRA Avv. Marco	SI

N	COGNOME E NOME	PRES
7	LOSITO Sig. Fabio	SI
8	MAUGERI Prof.ssa Maria	SI
9	SANNICANDRO Ing. Raffaele	SI
10	SPALLINI Prof.ssa Sabrina	SI
11	VASILE Sig. Antonio Maria	SI

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. MARIO D'AMELIO

ATTO D'INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA ACQUISIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI FOGGIA DI UNA QUOTA AZIONARIA DELLA SOCIETA' AMIU SPA.

A RELAZIONE DELL'ASSESSORE AGLI ENTI PARTECIPATI PROF. SSA SABRINA SPALLINI

PREMESSO CHE:

- La Soc. AMIU S.p.a., totalmente partecipata dal Comune di Bari, esercita in affidamento diretto il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio di Bari, in virtù di contratto di servizio sottoscritto in data 25.07.2001;
- La società opera nella gestione dei servizi ambientali della Città di Bari da 50 anni ed ha acquisito una profonda conoscenza del business grazie alla quale riesce a erogare servizi all'utenza con un buon livello di servizio e attenzione agli obiettivi di raccolta differenziata, dotandosi di un piano di raccolta che tiene conto anche del contenimento dei costi;
- Oltre all'attività di raccolta, Amiu gestisce l'impianto di trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti indifferenziati dall'aprile 2010, impianto che non solo tratta i rifiuti prodotti della città di Bari ma anche quelli provenienti da altri comuni facenti parte dell'ex Ato Ba 4 (Altamura, Gravina in Puglia, Grumo, Toritto, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle e Poggiorsini);
- Inoltre l'Amiu, di concerto con il socio Comune di Bari, ha predisposto un piano industriale, avente ad oggetto la realizzazione degli impianti di trattamento di tutte le frazioni, che consentirà la chiusura del ciclo dei rifiuti con rilevanti benefici economici non solo per la società ma anche per il socio;
- Il piano è già stato avviato con la predisposizione del progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto per il trattamento della Forsu di digestione anaerobica con produzione di energia e di compost di qualità per il quale l'azienda ha ottenuto un finanziamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito del POI Energia pari ad € 11.000.000,00. Tale impianto consentirà di trattare 40.000,00 tonnellate all'anno di frazione organica da raccolta differenziata e quindi di raggiungere gli obiettivi prescritti dalla normativa europea e nazionale (65% di raccolta differenziata);
- La società possiede al suo interno un elevato livello di competenze e *know-how* sull'intera filiera ambientale che le permette di gestire le diverse attività in termini efficaci ed efficienti;
- Vi è di più, l'Azienda cura e svolge nell'ambito del rapporto contrattuale con il Comune di Bari anche numerosi servizi aggiuntivi (disinfestazione, derattizzazione disinfezione, cancellazione scritte murarie) tra cui anche quelli connessi alla peculiarità del territorio, come il servizio di pulizia delle spiagge e delle coste che riguarda 42 Km di costa nell'ambito del territorio della città di Bari;
- Va rilevato che l'AMIU oramai da sette anni chiude il bilancio in termini positivi. Anche l'esercizio 2012 ha confermato il risultato positivo con utile pari a € 2.524.28,00 e, con cauto ottimismo, si può affermare che anche il 2013 presenterà un consuntivo soddisfacente;

- Il piano di sviluppo futuro prevede investimenti sugli impianti esistenti finalizzati a migliorarne l'efficienza e la capacità produttiva e, dalle ipotesi fatte, emerge che la realizzazione degli stessi non richiederà l'apporto di denaro da parte dei soci, in quanto la copertura finanziaria è in parte autofinanziata ed in parte può essere ottenuta attraverso il ricorso al finanziamento bancario;
- Infine va sottolineato che il Comune di Bari , proprio in considerazione dei risultati ottenuti dall'azienda e sotto il profilo della garanzia, efficienza ed economicità del servizio, ha ricevuto istanze da parte di altri Comuni, in primis il Comune di Foggia, di acquisizione di partecipazione della società al fine di consentire l'affidamento diretto in favore di Amiu del servizio igiene urbana nei rispettivi territori ;
- In data 08.01.2013 il Presidente della Regione Puglia ha emanato ordinanza ex art.191 T.U. Ambiente con la quale è stata demandata alla Soc. Amiu S.p.A. di Bari la gestione del ciclo dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Foggia, con affidamento provvisorio di detto servizio alla predetta società per una durata di 180gg. dalla stipula del relativo contratto, avvenuta in data 29.01.2013;
- Con la medesima ordinanza è stato, inoltre, disposto che nelle more il Comune di Foggia attivasse e concludesse l'iter amministrativo per l'individuazione di un nuovo gestore del servizio di igiene urbana sul territorio comunale in via definitiva, al fine di evitare l'emergenza ambientale occorsa nel mese di dicembre 2012;
- Con ordinanza presidenziale n.5 del 5.07.2013, la Regione Puglia ha disposto la proroga alla Soc. Amiu S.p.A. di Bari dell'affidamento del servizio d'igiene urbana nel territorio comunale di Foggia sino al 5.01.2014;
- Il Comune di Foggia, con propria delibera di Consiglio Comunale n.151 del 30/05/2013, ha manifestato al Comune di Bari la volontà di acquisire una partecipazione in Amiu SpA, compresa tra il 20% e il 30%, proprio al fine di procedere in seguito all'affidamento diretto del servizio d'igiene urbana relativo al territorio di Foggia, nel rispetto dei principi comunitari in materia di affidamento *in house providing*, principi recepiti anche dalla giurisprudenza nazionale;
- La partecipazione del Comune di Foggia in Amiu Spa dovrebbe avvenire attraverso il conferimento di beni immobili da individuarsi tra quelli rientranti nel patrimonio disponibile dell'Ente e funzionali alle esigenze stesse dell'Azienda AMIU;

VERIFICATO CHE

- Per predisporre la proposta di delibera di Consiglio Comunale è necessario procedere sia alla valutazione dell'Azienda sia al valore degli immobili che il Comune di Foggia intende conferire per sottoscrivere l'aumento di capitale dopo l'autorizzazione del Consiglio Comunale di Bari;

VERIFICATO INOLTRE CHE

- in allegato alla proposta per il C.C. è necessario inserire uno schema di convenzione ex art 30 TUEL, per disciplinare i rapporti tra le Amministrazioni Comunali, (patti parasociali, nonché schema di contratto che preveda la determinazione di un conto vincolato TARES del Comune di Foggia, o altrimenti denominata, o di altra tassa a garanzia del corrispettivo per il servizio erogato da AMIU al Comune di Foggia, oltre l'ulteriore documentazione, la cui necessità di integrazione emergerà nel corso dell'iter istruttorio);

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta dell'Assessore agli Enti Partecipati Prof.ssa Sabrina Spallini;
CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1. DARE MANDATO** alla Società AMIU di avviare tutte le attività prodromiche, necessarie per la definizione di una proposta di deliberazione da sottoporre, per competenza, al Consiglio Comunale.

Di seguito,

il presidente propone l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza;

LA GIUNTA

Aderendo alla suddetta proposta;
ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 co.4 del TUEL 18 agosto 2000 n.267.

OGGETTO: ATTO D'INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PROPEDEUTICI
ALLA

ACQUISIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI FOGGIA DI UNA QUOTA AZIONARIA
DELLA SOCIETA' AMIU SPA.

**PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L.
SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

1) Parere di regolarità tecnica:

Bari, lì

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario D'Amelio

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 30/12/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio
Serafina Paparella

Bari, 30/12/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune dal 30/12/2013 al 13/01/2014.

L'incaricato

Bari, 14/01/2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, con la pubblicazione, per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 TUEL.

Responsabile dell'Albo
Pretorio---
Serafina Paparella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
<http://albo.comune.bari.it>

29 NOV. 2013

Al Sig. Sindaco

sindaco@comune.bari.it

All'Assessore Aziende Partecipate

s.spallini@comune.bari.it

Al Segretario Generale

m.damelio@comune.bari.it

Al Direttore Generale

v.leccese@comune.bari.it

Al Direttore di Ripartizione Enti Partecipati

i.rizzo@comune.bari.it

E, p.c. Al Direttore della Ripartizione Ragioneria

f.catanese@comune.bari.it

Al Direttore della Ripartizione Tributi

f.ficarella@comune.bari.it

Al Direttore della Ripartizione Personale

g.partipilo@comune.bari.it

Al Direttore della Ripartizione Avvocatura Civica

b.capruzzi@comune.bari.it

Al Direttore della Ripartizione Igiene e Ambiente

v.campanaro@comune.bari.it

Comune di BARI

PROT. 30537 / III

Oggetto: riscontro nota prot. n. 160650 del 20/11/2013

Riscontro la nota in oggetto, a firma del Direttore della Ripartizione Enti Partecipati, per precisare preliminarmente che sono trascorsi inutilmente ben oltre cinque mesi dalle comunicazioni del Comune di Foggia che trasmettevano la delibera del Consiglio Comunale del 30.05.2013 di manifestazione di interessi per l'acquisizione di una partecipazione in Amiu Spa al fine di procedere all'affidamento del servizio di igiene urbana.

Inoltre anche questa azienda con più note (28.06.2013, 25.07.2013 e 18.09.2013) sollecitava un tavolo tecnico per evadere gli adempimenti per il completamento dell'iter amministrativo relativo all'acquisizione di una partecipazione di Amiu Spa da parte del Comune di Foggia, rappresentando l'urgenza atteso che il servizio viene espletato attualmente in forza di ordinanza emessa dal Presidente della Regione Puglia ex art. 191 T.U Ambiente la cui efficacia termina l'4.1.2014.

E' di tutta evidenza che lo spirare del citato termine senza il completamento del detto iter amministrativo avrebbe gravissime ripercussioni politiche per il Comune di Bari (per il Comune di Foggia determinerebbe un'altra emergenza ambientale) e causerebbe un gravissimo danno all'azienda non solo d'immagine, in quanto perderebbe il ruolo assunto nell'ambito regionale nelle politiche di gestione del ciclo dei rifiuti ,ma anche economico in quanto sarebbe pregiudicato in modo rilevante il piano industriale concordato con l'Amministrazione Comunale.

Tanto precisato si trasmette la seguente documentazione :

- a) Business Plan - servizio igiene urbana approvata dal Socio - Comune di Bari nella persona del Sindaco dr. Michele Emiliano con delibera assembleare del 9 gennaio 2013
- b) Piano economico finanziario del servizio gestione rifiuti nel Comune di Foggia -tares 2013
- c) Rendiconto periodo 1.2.2013-31.07.2013 dell'unità operativa di Foggia .

Con riferimento alle ulteriori richieste formulate nella detta nota si osserva e si rappresenta quanto segue :

1) I dipendenti dell'unità produttiva di Foggia ammontano a n. 343 ed il contratto applicato è quello di settore Federambiente . I dipendenti sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato con la clausola risolutiva espressa nel caso di cessazione degli effetti dell'ordinanza del Presidente della Regione Puglia ex art. 191 TU Ambiente . Il costo del personale dell'unità produttiva di Foggia , secondo quanto prescritto dalla giurisprudenza amministrativa e contabile , ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica viene posto a carico del Comune di Foggia

2) Con riferimento al budget economico finanziario per il servizio igiene urbana a regime per Foggia si fa rilevare che la relativa Tariffa è riferita all'anno solare e commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte; tributo peraltro che copre integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili avviati allo smaltimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 d.l. 201/2011 e succ. modificaz..

Ne consegue quindi che il budget finanziario per il servizio verrà determinato ogni anno con Comune di Foggia in relazione ai servizi da svolgere . Peraltro la quantificazione del budget non ha alcuna rilevanza per il Comune di Bari né incide sul costo del servizio nel territorio del Comune di Bari.

Per quanto concerne le conseguenze per la società in caso di violazione del patto di stabilità da parte del Comune di Foggia si fa rilevare che la normativa de qua è strutturata per l'ipotesi della società monopartecipata senza prendere in considerazione la fattispecie della società pluri partecipata .

Sul punto la giurisprudenza contabile non ha una interpretazione univoca .

Ad ogni buon conto si rappresenta che nella legge di stabilità è stata introdotta una norma che disciplina in modo espresso il patto di stabilità per le società partecipate nonché i vincoli da applicare alle società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica .

Da ultimo con riferimento ai vantaggi economici dell'operazione che beneficerebbe Amiu spa , riportandosi alla relazione allegata all'informativa di Giunta , si osserva quanto segue:

L'operazione consentirebbe l'acquisizione della impianto di multiselezione da raccolta differenziata con una capacità di trattamento pari a 41.000,00 tonnellate all'anno di rifiuti differenziati (carta , plastica, vetro , legno ed altro) .

Il detto impianto tratterebbe i rifiuti differenziati non solo del bacino della provincia di Foggia (nella provincia vi è un solo stesso impianto di proprietà privata) ma anche dei rifiuti differenziati prodotti nel Comune di Bari.

Inoltre il Comune di Foggia affiderebbe la gestione, senz'alcun onere economico per l'azienda, dell'impianto di biostabilizzazione ed eventualmente dell'impianto di discarica .

L'impianto di biostabilizzazione ,la cui capacità di trattamento di rifiuti indifferenziati è pari a 500 tonnellate /giorno, è al servizio dei Comuni facenti parti dell'ex ATO FG1 e FG3 .

A ciò si devono aggiungere gli ulteriori impianti previsti dal piano regionale dei rifiuti e finanziati dalla Regione Puglia per i quali il Comune di Foggia affiderebbe la gestione, sempre senza alcun onere economico, e cioè un impianto di trattamento del percolato ed un impianto di compostaggio .

La dotazione impiantistica che il Comune di Foggia affiderebbe ad Amiu, sia a titolo di proprietà sia a titolo di gestione, determinerà maggiori rilevanti ricavi con conseguenti aumento degli utili di bilancio .

Da ultimo va sottolineata l'assoluta importanza strategica dell'operazione sotto il profilo politico amministrativo per l'Amministrazione Comunale di Bari e sotto il profilo industriale per l'azienda che si doterebbe di una rilevante dotazione impiantistica facendone assumere una posizione centrale della gestione del ciclo dei rifiuti non solo in Puglia ma anche nell'Italia meridionale.

Si chiede quindi che venga fissato urgentemente un incontro con i destinatari della presente, entro la fine della prossima settimana, al fine di assumere le determinazioni in ordine alla richiesta formulata dal Comune di Foggia.



Il Presidente

Avv. Gianfranco Grandaliano

VERBALE

Il giorno 26 (ventisei) del mese di MARZO dell'anno 2014, alle ore 09.30, i sottoscritti:

DOTT. MASSIMO VERSIENTI

D.SSA MARIA GABRIELLA COPPOLA

DOTT. FRANCESCO PAPARELLA

nominati revisori del comune di FOGGIA con deliberazione presidenziale n. 3 del 30/01/2014 a seguito dell'estrazione avvenuta in data 01/10/2013 presso la Prefettura di Foggia ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15/02/2012 hanno esaminato la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la **“Assunzione di partecipazione nella società AMIU PUGLIA SpA e successivo affidamento *in house* alla stessa del servizio di igiene urbana”** ricevuta via pec con n. di prot. 25487 in data 20/03/2014 corredata dei seguenti allegati:

A) CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. 267/2000;

B) STATUTO DELLA SOCIETA0 AMIU PUGLIA S.p.A.;

C) PATTI PARASOCIALI

D) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARES;

E) RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.

In data 24/03/2014 con nota prot. 26800 il Collegio ha ricevuto via pec la “RELAZIONE TECNICO GESTIONALE SUL SERVIZIO DI IGIENE URBANA A FOGGIA” redatta da AMIU S.p.A. e la proposta rettificativa della deliberazione consiliare avente ad oggetto la “Assunzione di partecipazione nella società AMIU PUGLIA SpA e successivo affidamento *in house* alla stessa del servizio di igiene urbana”.

In data 25/03/2014 il Collegio ha ricevuto via pec le perizie di stima del valore del capitale economico redatte rispettivamente da RIA GRANT THORNTON S.p.A. e da MAZARS ADVISORY S.p.A.

CRONISTORIA

In data **26/07/2010** la società AMICA S.p.A. a totale partecipazione pubblica del Comune di Foggia è stata posta in liquidazione e successivamente dichiarata fallita con decreto n. 3/2012.

Con decreto n. 54 del **07/12/2010** la società DAUNIA AMBIENTE S.p.A. partecipata da AMICA S.p.A. è stata dichiarata fallita.

Con varie Ordinanze (dalla n. 2 del **21/01/2011** a seguire) il Sindaco di Foggia ha ordinato alla AMICA S.p.A. congiuntamente alla DAUNIA S.p.A. di gestire il ciclo integrato dei rifiuti.

Con nota del **13/08/2012** il Sindaco del Comune di Foggia inviata al Sindaco di Bari e all’AMIU S.p.A. ha richiesto la disponibilità della civica amministrazione e di AMIU S.p.A. ad espletare il servizio di igiene urbana nella città di Foggia, stante il fallimento delle società comunali e la conseguente situazione di emergenza ambientale.

Con nota del **14/08/2012** il Segretario del Comune di Bari ha dichiarato la disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Bari in ordine alla proposta del Sindaco di Foggia.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del **27/11/2012** avente ad oggetto "Indirizzi in ordine al servizio rifiuti urbani" alla luce del quadro normativo mutato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, si impegnano il Sindaco e la Giunta comunale ad adoperarsi, in tempi rapidi e non oltre i primi 12 mesi del periodo transitorio di gestione da parte di AMIU S.p.A. a porre in essere quanto necessario per pervenire all'affidamento definitivo del servizio rendendo prioritario il percorso per la costituzione della società in house per verificarne la concreta praticabilità sul piano giuridico oltre che economico e finanziario;

In data **27/12/2012** è stato sottoscritto un accordo con le OO.SS. che recepiva la proposta di AMIU S.p.A. sul mantenimento di una percentuale del costo del lavoro prossima al 65% dell'importo complessivo del corrispettivo del servizio determinato in € 22.138.000,00 annui IVA inclusa.

In data **08/01/2013** il Presidente della Regione Puglia emetteva l'Ordinanza n. 1 ex art. 191 del Testo Unico dell'Ambiente necessaria per permettere ad AMIU S.P.A., di rilevare temporaneamente il servizio di igiene ambientale a Foggia e la connessa gestione dell'impianto di biostabilizzazione fino al 08/07/2013.

In data **09/01/2013** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 il Comune di Bari autorizzava AMIU S.p.A. a gestire l'impianto di selezione e biostabilizzazione sito in località Passo Breccioso nel Comune di Foggia nonché a gestire il ciclo dei rifiuti urbani nel medesimo territorio comunale, ivi compreso l'espletamento del servizio di igiene (spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento inteso solo come conferimento a discarica esclusi gli oneri).

In data **01/02/2013** AMIU S.p.A. ha rilevato il servizio di igiene urbana della città di Foggia.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 151 del 30/05/2013 avente ad oggetto "Manifestazione d'interesse all'acquisizione di una partecipazione nella società AMIU spa di Bari ai fini dell'affidamento in house alla stessa del servizio di igiene urbana" si manifestava al Comune di Bari, socio unico della società AMIU SpA, l'interesse all'acquisizione di una partecipazione in AMIU, compresa tra il 20% e il 30% - e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa ed assunzionali previsti dalla vigente normativa - mediante il conferimento di beni in natura da individuarsi tra quelli rientranti nel patrimonio disponibile dell'Ente, previa relazione di stima di un esperto nominato dal Tribunale competente, sulla base di convenzione tra il Comune di Bari e quello di Foggia da stipularsi ex art. 30 DLgs 267/2000.

Con Ordinanza del n. 5 del **05/07/2013** il Presidente della Regione Puglia ha prorogato di 180 giorni l'espletamento del servizio di igiene urbana a Foggia da parte di AMIU S.p.A.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 198 del **12/12/2013** di approvazione del *Piano delle alienazioni degli immobili comunali* si individuavano i beni da conferire ad AMIU SpA per l'acquisizione di una quota di capitale, con una stima di massima € 8.226.400.

Con Ordinanza del n. 10 del **27/12/2013** il Presidente della Regione Puglia ha prorogato di 180 giorni l'espletamento del servizio di igiene urbana a Foggia da parte di AMIU S.p.A.

SULLA LEGITTIMITA' DELLA PARTECIPAZIONE AD UNA SOCIETA' PLURICOMUNALE

Il Collegio ha verificato che la società pluricomunale è ammessa dalla giurisprudenza nazionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8/3/2011 n. 1447 - Consiglio di Stato, Sez. V, 29/11/2009 n.8970 - Consiglio di Stato, Sez. V, 9/3/2009 n. 1365 - TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10/12/2008 n. 5759) dalla Corte dei Conti (cfr. Deliberazione n. 447/PAR Lombardia) e dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia, Sez. III, 29 novembre 2012, C-182/11 e C-183/11).

SULLA ASSIMILABILITÀ DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ALLA FATTISPECIE DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Riguardo alla nozione di servizio pubblico, e quindi di servizio pubblico locale il Consiglio di Stato Sez. VI, in una recentissima sentenza del 22/11/2013 Consiglio ha chiarito che:

a) è necessario muovere dal dato di diritto positivo dell'art. 112 del d.lgs, n. 267 del 2000 (Testo unico delle norme sugli enti locali, in seguito "Testo unico") che ha definito i servizi pubblici locali come quelli aventi "per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali", con espressione che, in sostanza, rinvia l'individuazione degli scopi sociali e di sviluppo di cui si tratta a scelte di carattere politico (Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369);

b) pervenendosi in tale quadro a precisare le coordinate di riferimento della nozione di servizio pubblico, nel senso che essa si "...si fonda su due elementi:

1) la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti;

2) la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità" (sez. V, 14 febbraio 2013, n. 911), essendo stato specificato che "...partendo dalla nozione comunemente accolta da dottrina e giurisprudenza del servizio pubblico locale (in contrapposizione a quella di appalto di servizi), va osservato che essa accorda tale natura a quelle attività che sono destinate a rendere un'utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante pagamento di apposita tariffa, all'interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore" (sez. V, 1 aprile 2011, n. 2012). Il servizio pubblico locale perciò, in quanto volto al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della comunità, è finalizzato al soddisfacimento diretto di esigenze collettive della stessa con effetto generalizzato sul suo assetto socio-economico; riguarda di conseguenza un'utenza indifferenziata, anche se sia fruibile individualmente, ed è sottoposto a obblighi di esercizio imposti dall'ente pubblico perché gli scopi

suddetti siano garantiti, inclusa la determinazione del corrispettivo in forma di tariffe. Queste connotazioni si rinvengono integralmente nel caso di specie.

SULLA LEGITTIMITÀ DELL’AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Il Collegio ha verificato che l’affidamento in house dei servizi pubblici locali è ammesso dalla normativa comunitaria in particolare nei principi di cui agli art. 106 e 14 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea. (TFUE) e dall’art. 14 del Trattato di Lisbona.

Si tratta di due norme che, in definitiva, consentono agli Stati membri di adottare con proprie normative interne le formule gestionali dei servizi di interesse generale a rilevanza economica ritenute più opportune.

Anche la normativa nazionale si è adeguata a quella comunitaria per effetto della sentenza n. 199 del 20 luglio 2012, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero articolo 4 del decreto legge n. 138/2011 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con la legge n. 148/2011, bocciando quindi - su istanza di cinque regioni (Puglia, Lazio, Marche, Emilia- Romagna, Umbria e della Regione autonoma della Sardegna) la vigente normativa sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tale norma da un lato rendeva ancor più remota l’ipotesi dell’affidamento diretto dei servizi, in quanto non solo limitava, in via generale, «l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità» (comma 1), analogamente a quanto disposto dall’art. 23-bis (comma 3) del d.l. n. 112 del 2008, ma la ancorava anche al rispetto di una soglia commisurata al valore dei servizi stessi, il superamento della quale (900.000 euro, nel testo originariamente adottato; ora 200.000 euro, nel testo vigente del comma 13) determinava automaticamente l’esclusione della possibilità di affidamenti diretti.

Pertanto sia la normativa comunitaria che quella nazionale consentono, anche se non impongono (come ribadito dalla Consulta *ex multis* nella sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale, allorché l’applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell’ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni:

1. del capitale totalmente pubblico della società affidataria;
2. del cosiddetto controllo "analogo" (ossia il controllo esercitato dall’aggiudicante sull’affidatario deve essere di "contenuto analogo" a quello esercitato dall’aggiudicante sui propri uffici);
3. dello svolgimento della parte più importante dell’attività dell’affidatario in favore dell’aggiudicante (*ex multis* Corte di Giustizia, Sez. III, 29 novembre 2012, C-182/11 e C-183/11).

Di conseguenza il Collegio ha verificato la presenza dei tre requisiti suesposti:

Riguardo al requisito sub 1), lo Statuto sociale garantisce la totale partecipazione pubblica del capitale sociale e la sua incedibilità ai privati.

Riguardo al requisito sub 2), AMIU PUGLIA S.p.A svolge, per statuto, la quasi totalità della propria attività in favore degli enti locali soci (il 90% del fatturato proviene dal Comune di Bari).

Riguardo al requisito sub 3), la sussistenza del requisito del controllo analogo è garantita:

- dalla **Convezione** (ALLEGATO A alla proposta di deliberazione consiliare) tra i Comuni di Foggia e di Bari a norma dell'art. 30, comma 4, del TUEL al fine di consentire agli enti soci di svolgere in modo coordinato le funzioni amministrative di controllo congiunto sulla società stessa mediante un organismo unitario denominato "Coordinamento dei Soci";
- dallo **Statuto** sociale (ALLEGATO B alla proposta di deliberazione consiliare) che attribuisce alla Assemblea dei soci poteri decisori che secondo l'ordinario assetto societario delineato dal codice civile spetterebbero al Consiglio di amministrazione, prevede altresì votazioni a maggioranza qualificata per l'assunzione di alcune delibere assembleari di particolare rilievo, consente ai Soci l'esercizio di impulso sulle deliberazioni dell'organo di amministrazione, ecc;
- dai **Patti parasociali** (ALLEGATO C alla proposta di deliberazione consiliare) tra i Comuni di Foggia e di Bari mediante i quali viene concordata la nomina dei componenti degli organi della Società in modo non strettamente correlato alla misura del pacchetto azionario posseduto dai singoli soci.

Il Collegio ha verificato che i patti parasociali siano conformi alle prescrizioni degli artt. 2341 bis e ter del Codice Civile.

Infine il Collegio ha verificato quanto prescritto dall'art. 34 comma 20 del D.L. 179 del 18/10/2012 convertito nella L. n. 221 del 17/12/2012 ossia che *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante"* (ALLEGATO E alla proposta di deliberazione consiliare).

SULLA VALUTAZIONE DEL CAPITALE ECONOMICO DI AMIU S.P.A.

L'Amministrazione Comunale di Foggia intende acquisire una partecipazione del 30% in AMIU S.p.A. tramite conferimento di beni in natura. Per la valutazione del capitale economico di AMIU S.p.A. Il comune di Foggia ha incaricato la società RIA GRANT THORNTON S.p.A. mentre AMIU S.p.A. si è affidata a MAZARS ADVISORY S.p.a. Nel prospetto che segue sono indicate le risultanze dei vari metodi di valutazione utilizzati dalle due società incaricate:

METODI DI VALUTAZIONE		RIA GRANT THORNTON S.p.A.	MAZARS ADVISORY S.p.A.			
			MIN	MAX	EQUITY VALUE	
metodi diretti in senso stretto	su grandezze desunte dal mercato	-	-	-	-	
metodi diretti fondati su moltiplicatori empirici	su multipli di mercato	-	K€ 16.255	K€ 17.966	K€ 17.110	
metodi indiretti	su grandezze flusso	metodo reddituale $W = R \cdot a \cdot n \cdot i$	K € 13.078	-	-	-
		metodo finanziario	-	-	-	-
		metodo dei dividendi	-	-	-	-
	su grandezze stock	metodo patrimoniale semplice $W = K' = A' - P'$	K € 14.514	K€ 14.440	K€ 15.960	K€ 15.200
		metodo patrimoniale complesso	-	-	-	-
	su grandezze flusso – stock	metodo tedesco	-	-	-	-
metodo anglosassone		K€ 13.796	-	-	-	

Il Collegio ritiene meno correlati al caso di specie sia il metodo reddituale utilizzato RIA GRANT THORNTON S.p.A. che quello dei multipli di mercato utilizzato da MAZARS ADVISORY S.p.A: il primo, infatti, prende a riferimento come reddito medio normale atteso la media aritmetica dell'ultimo quadriennio del risultato di esercizio (non del risultato d'esercizio prospettico post conferimento) mentre il secondo fa riferimento a moltiplicatori di mercato desunti da società quotate in vari mercati europei ed internazionali.

Il Collegio rileva che le due società incaricate dal comune di Foggia e dall'AMIU S.p.A. hanno entrambe utilizzato, fra gli altri, il metodo patrimoniale semplice per la valutazione del capitale economico di AMIU S.p.A. Le divergenze tra i risultati delle due stime sono da scrivere al fatto che la relazione di stima di RIA GRANT THORNTON S.p.A. fa riferimento al patrimonio netto contabile al 31/12/2013, mentre quella di MAZARS ADVISORY S.p.A. fa riferimento al patrimonio netto contabile al 30/09/2013. Inoltre mentre i plusvalori peritali delle immobilizzazioni immateriali di RIA GRANT THORNTON S.p.A. ammontano a k€ 2.920, quelle di MAZARS ADVISORY S.p.A. riguardano le immobilizzazioni materiali e sono pari a k€ 5.485 come evidenziato nel prospetto seguente:

RIA GRANT THORNTON S.p..A.		MAZARS ADVISORY S.p.A	
patrimonio netto contabile al 31/12/2013	k€ 11.617	patrimonio netto contabile al 30/09/2013	k€ 9.715
plusvalore peritale immobilizzazioni immateriali	k€ 2.897	plusvalore peritale immobilizzazioni materiali	k€ 5.485
TOTALE	K€ 14.514	TOTALE	K€ 15.200

La valutazione delle immobilizzazioni materiali per conto di MAZARS ADVISORY S.p.A è stata redatta in data 20/09/2013 da S.D.A. Progetto srl.

Il Collegio prende atto che, come riportato nel corpo della proposta di deliberazione “*che tra l’Amministrazione comunale di Foggia e quella di Bari è stato raggiunto un accordo sul valore equitativo da attribuire al capitale economico di AMIU S.p.A. nella misura di € 15.000.000*”. Tale valore si colloca in posizione mediana tra le risultanze peritali delle due società incaricate derivanti dall’applicazione del metodo patrimoniale semplice.

SUL VALORE DI STIMA DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEL CONFERIMENTO

In data 31 gennaio 2014 il Sindaco ha presentato al Presidente del Tribunale di Bari l’istanza di nomina di un esperto per la redazione della formale relazione di stima prescritta dall’art. 2343 del codice civile nel caso in cui chi conferisce beni in natura o crediti in una società per azioni deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società. Il Presidente del Tribunale di Bari ha designato quale esperto per la stima dei beni immobili da conferire ad AMIU S.p.A. l’ing. Pasqualino Di Lalla di Bari che non ha ancora concluso la redazione di stima.

Come detto in precedenza, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 198 del 12/12/2013 di approvazione del *Piano delle alienazioni degli immobili comunali* si individuavano i beni da conferire ad AMIU S.p.A. per l’acquisizione di una quota di capitale, con una stima di massima € 8.226.400 così ripartiti:

- 1) immobile sito in Via Miranda s.n., foglio 130 part. 1004 (ex sede di AMICA, attualmente in uso al Centro per l’Impiego di Foggia), valore € 1.772.800;
- 2) immobile sito in Piazza Giovanni XXIII n.1, foglio 147 part. 408 (Circoscrizione CEP), valore € 3.621.000;
- 3) immobile sito in via Fratelli Biondi n. 49, foglio 91 part. 2 e foglio 92 part. 1428 (palazzina già uso ad AMICA S.p.A., attualmente in uso ad AMIU S.p.A), valore € 127.400;
- 4) immobile sito in Via Sant’Alfonso de’ Liguori s.n., foglio 77 part. 41 (mercato generale ortofrutticolo), valore € 305.200;
- 5) immobile sito in Località Passo Breccioso, foglio 156 part. 588 (centro di multi selezione per raccolta differenziata), valore € 2.400.000.

Il Collegio ha verificato la situazione catastale degli immobili suesposti con le seguenti risultanze:

IMMOBILE		SITUAZIONE CATASTALE
1	immobile sito in Via Miranda s.n. foglio 130 part. 1004	cat. B4 estensione 4.500 mq. r.c. € 5.825,63
2	immobile sito in Piazza Giovanni XXIII n.1 foglio 147 part. 408	nessuna corrispondenza trovata
3	immobile sito in via Fratelli Biondi n. 49, foglio 91 part. 2	la particella risulta soppressa
4	immobile sito in via Fratelli Biondi n. 49, foglio 92 part. 1428	cat. C2 classe 7 estensione 11 mq. r.c. € 71,58
5	immobile sito in Via Sant'Alfonso de' Liguori s.n., foglio 77 part. 41	cat. D8 r.c. € 36.710,00
6	immobile sito in Località Passo Breccioso, foglio 156 part. 588	estensione 3 ha 28 a 13 ca

Ovviamente ad oggi, la mancanza della relazione di stima costituisce un *vulnus* dell'operazione di conferimento tanto più che il valore di € 8.226.400,00 è un valore massimo.

Il Collegio prende atto della stima degli immobili effettuata dal Servizio LL.PP. e rinvia ogni valutazione all'ottenimento della perizia del consulente nominato dal Presidente del Tribunale di Bari.

Invita gli Uffici competenti a verificare la situazione catastale degli immobili di cui ai punti 2) e 3) della tabella suesposta.

Il Collegio prende atto che, come riportato nel corpo della proposta di deliberazione consiliare *"l'aumento di circa il 30% del capitale sociale che il Comune di Foggia sottoscriverà mediante conferimento in natura è, pertanto, di circa € 6.429.000"*. Tale valore deriva dal seguente calcolo:

$$€ 15.000.000,00 : 70\% = X : 30\% \text{ con } X = 6.428.571,43$$

Il Collegio raccomanda di prevedere nel redigendo bilancio di previsione dell'esercizio 2014 i costi e gli eventuali oneri fiscali dell'operazione di conferimento.

SUL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARES

Con comunicazione n. di prot. 25487 in data 20/03/2014 il Collegio ha ricevuto il Piano economico finanziario della TARES. Da un esame del succitato piano economico finanziario si rileva nei COSTI COMUNI (CC) l'assenza della quantificazione del "Fondo rischi su crediti" e dei "Crediti inesigibili al netto fondo rischi su crediti". In data 20/03/2014 il Collegio ha partecipato alla Conferenza dei Servizi avente ad oggetto "Rendiconto della gestione per l'esercizio 2013. Mancati incassi TARSU/TARES per le annualità 2012 e 2013. Segnalazione ai sensi dell'art. 153 comma 4 del T.U.E.L. come da comunicazione n. prot. 24071/2014 del dirigente dei Servizi Finanziari. In tale nota il dirigente denuncia un disequilibrio delle partite finanziarie TARSU 2012 (€ 7.596.336,57 di mancati introiti) e TARES 2013 (€ 11.788.971,85 di mancati introiti).

Il Dirigente del Servizio Politiche fiscali ha comunicato che a seguito della rideterminazione delle previsioni di bilancio il residuo da riscuotere per l'anno 2012 è pari ad € 3.610.777,00 (di cui € 2.597.292,00 per ingiunzioni già notificate) mentre il residuo da riscuotere per l'anno 2013 è pari a € 7.905.294,00).

Il Collegio invita l'Amministrazione comunale ad adottare tutti gli interventi finalizzati alla effettiva e completa copertura del servizio di igiene urbana per l'esercizio finanziario 2014.

SUL RISPETTO DEI LIMITI DEL COSTO DEL PERSONALE

E' nota la stratificazione normativa che disciplina il reclutamento del personale nelle società partecipate da enti locali territoriali:

Art. 18, D.L. 25/06/2008, n. 112 (modificato dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 e dall'articolo 1, comma 557 della legge di Stabilità 2014).

art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008

art. 20, comma 9 D.L. 98/2011

art. 3 bis del d.l. n. 138/2011, come da ultimo modificato dalla legge 27/2012

art. 25, D.L. n. 1/2012 (convertito nella legge n. 27/2012)

art. 1, comma 148 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).

art. 3, comma 7 ter D.L. 101/2013. (convertito nella L. 125/2013)

art. 1 comma 558 Legge 147/2013.

Si rammenta in particolare l'art. 76 comma 7¹ della L. 133/2008 il quale statuisce:

È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore

¹ comma così sostituito dall'art. 14, comma 9, legge n. 122 del 2010, poi modificato dall'art. 14, comma 9, legge n. 122 del 2010, dall'art. 1, comma 118, legge n. 220 del 2010, dall'art. 20, comma 9, legge n. 111 del 2011, dall'art. 4, comma 103, legge n. 183 del 2011, dall'art. 28, comma 11-quater, legge n. 214 del 2011, dall'art. 4-ter, comma 10, legge n. 44 del 2012, dall'art. 1, comma 558, legge n. 147 del 2013

sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turnover che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati.

Il Collegio verificherà la aggregazione della spesa di personale della società partecipata ai fini del rispetto dei limiti di cui al comma suesposto.

* * * * *

Tutto ciò premesso, considerato inoltre che:

- l'assunzione della partecipazione in Amiu Puglia S.p.A, nella misura indicata nella proposta di delibera del Consiglio Comunale, dovrà avvenire solo ed esclusivamente in natura, mediante il conferimento dei beni immobili suindicati;
- il valore normale dei beni immobili conferiti, non dovrà eccedere l'importo di euro 6.429.000,00 ed in ogni caso non dovrà eccedere il valore della partecipazione ricevuta;
- l'assunzione della partecipazione ha il solo scopo dell' affidamento in house del servizio di igiene urbana della città di Foggia, fermo restando che i costi del servizio, oltre a rispettare la legge ed i regolamenti, nonché il principio di efficacia, efficienza ed economicità, dovranno trovare integrale copertura mediante le entrate tributarie di riferimento, non solo in termini di accertamento, ma soprattutto in termini di riscossione effettiva;
- gli indici prospettici della conferitaria post-conferimento, relativi al valore aggiunto, al margine operativo lordo, al risultato operativo, al risultato ordinario, al risultato prima delle imposte, dovranno essere in linea con quelli conseguiti e rilevati nella relazione a cura della società denominata Ria Grant Thornton negli esercizi 2010-2013, ed in ogni caso devono garantire la coerenza, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità gestionale;
- l'art. 2341 ter del codice civile, titolo V, in materia societaria pone vincoli stretti di pubblicità dei patti parasociali;

- la delibera consiliare relativa all'assunzione della partecipazione de qua, comprensiva di tutti gli allegati ivi compresi i pareri di regolarità tecnica e contabile, deve essere inviata alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (art. 3, comma 28, della L. 244/2007);
- la città di Foggia, dovrà modificare e/o adattare il sistema di controllo interno, in virtù dell'acquisenda partecipazione, in modo tale da assicurare lo svolgimento del monitoraggio periodico sull'andamento della gestione dei propri organismi partecipati;

il Collegio, nei limiti suesposti, esprime parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la “**Assunzione di partecipazione nella società AMIU PUGLIA SpA e successivo affidamento *in house* alla stessa del servizio di igiene urbana**”

Alle ore 20.30, sono terminati i lavori, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
DOTT. MASSIMO VERSIENTI
D.SSA MARIA GABRIELLA COPPOLA
DOTT. FRANCESCO PAPARELLA

ALLEGATO "A"

Schema di

CONVENZIONE A NORMA DELL'ART. 30 D.LGS. 267/2000

TRA

IL COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale di Bari n. del

E

IL COMUNE DI FOGGIA, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale di Foggia n. del

PREMESSO che:

- AMIU PUGLIA SpA è società a capitale interamente pubblico partecipata dai Comuni di Bari e di Foggia;
- l'art. 3-bis della legge n.148/2011, e più in generale l'attuale normativa in materia di servizi pubblici locali, prevede disposizioni orientate a promuovere e ad incentivare politiche di aggregazione in ambiti pluricomunali per superare le tradizionali frammentazioni e realizzare così economie di scala idonee a massimizzare l'efficienza;
- il compito istituzionale AMIU PUGLIA SpA consiste nell'erogazione di servizi pubblici inerenti il ciclo dei rifiuti, affidati dai Comuni soci secondo il modulo c.d. *"in house providing"*;
- il modulo organizzativo *"in house"* si caratterizza, secondo le enunciazioni della giurisprudenza comunitaria e nazionale, per la sussistenza in capo ai Comuni soci di un potere di *"controllo analogo"* a quello che essi eserciterebbero sui servizi qualora fossero svolti attraverso proprie strutture;
- in concreto, nel caso di *"in house"* frazionato, l'esercizio del *"controllo analogo"* sulla società partecipata viene assicurato ai Comuni soci:
 - a) dalle norme dello Statuto societario che attribuiscono all'Assemblea dei soci poteri che, secondo l'ordinario assetto societario delineato dal codice civile, spetterebbero al Consiglio di amministrazione nonché da quelle norme statutarie che prevedono decisioni da assumersi a maggioranza qualificata, non correlata alla mera entità del pacchetto azionario posseduto, per l'assunzione di alcune delibere assembleari di particolare rilievo;
 - b) dai Patti parasociali che hanno lo scopo di stabilizzare gli assetti proprietari e il governo della società;
 - c) da una Convenzione stipulata a norma dell'art. 30 TUEL che consenta agli enti soci di svolgere in modo coordinato le funzioni amministrative di controllo congiunto sull'andamento generale dell'amministrazione della società stessa, il cui esercizio

ottimale richiede un livello unitario realizzabile attraverso la costituzione di un organismo cui partecipino gli enti affidatari dei servizi;

- tale organismo intercomunale costituisce, altresì, la sede ottimale per esercitare attività propulsive nei confronti dell'Assemblea dei soci e per definire posizioni comuni sulle deliberazioni che i Comuni soci sono chiamati ad assumere in tale sede in quanto, in caso di "in house" frazionato, risulta indispensabile che le decisioni più importanti siano sempre sottoposte al vaglio preventivo della totalità degli enti pubblici soci (Cons. St., Sez. V, 26 agosto 2009, n. 5082);
- i Comuni soci di AMIU PUGLIA SpA hanno, pertanto, condiviso la necessità di stipulare la presente convenzione al fine di disciplinare in accordo tra loro l'esercizio in modo coordinato del controllo analogo congiunto attraverso la costituzione di uno specifico organismo cui demandarne l'esercizio;
- tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità della convenzione

1. Con la presente convenzione stipulata a norma dell'art. 30 del TUEL, i Comuni di Bari e di Foggia (di seguito detti "Enti soci"), quali soci di AMIU PUGLIA SpA (di seguito detta "Società"), costituiscono un organismo intercomunale unitario denominato "Coordinamento dei Soci" (di seguito detto "Coordinamento"), non munito di personalità giuridica autonoma rispetto a quella dei soggetti contraenti.
2. Il Coordinamento ha la finalità di consentire agli Enti soci l'esercizio in modo coordinato dei poteri di indirizzo a carattere generale e di "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi in ordine alla Società in quanto affidataria "in house" di servizi pubblici.
3. Resta fermo in capo a ciascun Ente socio il potere di controllo sull'esecuzione dei servizi affidati alla Società dall'ente medesimo che va definito dal contratto di servizio.

Articolo 2 - Composizione e riunioni del Coordinamento

1. Il Coordinamento è costituito dai Sindaci degli Enti soci che hanno la facoltà di delegare un assessore comunale a partecipare anche in via permanente alle riunioni del Coordinamento.
2. Il Coordinamento opera con la massima informalità e, pertanto, può essere convocato su iniziativa di ciascun Ente socio, anche per le vie brevi, e può decidere di svolgere le riunioni anche in teleconferenza o videoconferenza.
3. La partecipazione alle riunioni e alle attività del Coordinamento è, in ogni caso, a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio.
4. L'attività del Coordinamento non comporta spese.
5. Il Coordinamento può invitare a partecipare alle riunioni l'Amministratore delegato, ovvero l'intero Consiglio di Amministrazione, nonché il Collegio sindacale della Società.

Articolo 3 - Funzioni del Coordinamento

1. Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, nonché di indirizzo e controllo dei Soci sull'andamento generale dell'amministrazione della Società.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni di controllo il Coordinamento:
 - a) definisce, in coerenza con le decisioni strategiche assunte in sede di Assemblea dei soci, indirizzi operativi sui servizi affidati ad AMIU PUGLIA SpA;
 - b) esercita il controllo di efficacia complessiva dei servizi affidati dai Comuni soci;
 - c) può chiedere motivatamente la convocazione dell'Assemblea dei soci;
 - d) si riunisce in vista delle Assemblee dei soci per discutere i punti all'ordine del giorno da trattare e per definire posizioni comuni sulle deliberazioni da assumere in tale sede;
 - f) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dall'Assemblea dei soci.
 - g) fa sì che siano assicurati adeguati flussi informativi fra gli organi sociali e gli Enti soci.
3. Ai fini dell'esercizio dei compiti di controllo e per l'espletamento di attività ispettive, il Coordinamento ha accesso agli atti della Società, compresa la documentazione del controllo di gestione e della contabilità analitica.

Articolo 4 - Durata della convenzione e recesso del socio

1. La convenzione ha la durata di 9 anni.
2. Gli Enti soci non possono recedere dalla Convenzione prima della sua naturale scadenza.
3. La perdita della qualità di socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il comune di Bari
Il Sindaco

Per il comune di Foggia
Il Sindaco

Schema di

STATUTO DELLA SOCIETÀ "AMIU PUGLIA SpA"

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

1. La società è denominata "Azienda Municipale Igiene Urbana" o, in sigla, "AMIU PUGLIA SpA" .
2. La Società ha sede legale e amministrativa in Bari e sede secondaria in Foggia.
3. Il Consiglio di Amministrazione può, previa autorizzazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, trasferire la sede legale e/o amministrativa in un comune diverso da quello di costituzione e di istituire secondarie.
4. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 2 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale nominale, assunto e interamente sottoscritto dal Comune di Bari e dal Comune di Foggia, ammonta a €_____ ed è suddiviso in n. _____azioni ordinarie del valore nominale di € 100,00 (cento euro) ciascuna.
2. La società è a totale capitale pubblico locale, con divieto di cessione di partecipazioni societarie a privati, finalizzata in prevalenza alla gestione di servizi degli enti locali soci nell'interesse delle comunità locali.
3. I conferimenti nel rispetto delle norme di legge possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro ai sensi dell'art. 2342 cod. civ.
4. La Società può emettere prestiti obbligazionari previa delibera dell'assemblea straordinaria.
5. La Società, nel rispetto delle norme anche regolamentari in materia, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e finanziamenti a fondo perduto e/o con diritto al rimborso.
6. In caso di versamenti in conto capitale l'assemblea può decidere di utilizzare le relative somme per la copertura di eventuali perdite ovvero di utilizzarle per l'aumento del capitale sociale.
7. La Società può altresì acquisire da soci contributi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nel contratto di servizio, in conformità alla normativa anche comunitaria vigente.

Art. 3 - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto l'impianto e la gestione di tutti i servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale.
2. A titolo di mera esemplificazione rientrano tra tali servizi:
 - a) la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento,

raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero;

b) lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare dei rifiuti solidi urbani, gli assimilabili, gli speciali pericolosi e non, tra i quali gli industriali e sanitari, inclusi quelli allo stato liquido) compresa l'inertizzazione dei medesimi, nonché lo stoccaggio, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo e la gestione post-chiusura degli impianti esauriti o dismessi;

c) la progettazione, le verifiche sulla progettazione ai fini della validazione, la realizzazione e/o gestione di impianti di trattamento dei rifiuti di cui sopra, compreso gli impianti e le reti a valle per la utilizzazione delle risorse prodotte o recuperate;

d) la gestione di tutte le attività destinate a consentire la raccolta, il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati;

e) spazzamento, lavaggio ed igienizzazione delle strade e delle aree pubbliche o private compreso le aree complementari, nonché il servizio di sgombero neve dalle strade;

f) i servizi di trasporto, noleggio di veicoli, attività di progettazione, modificazione, autoriparazione e revisione dei mezzi e delle attrezzature;

g) installazione, manutenzione e pulizia dei bagni pubblici fissi e removibili nonché rimozione scritte murarie;

h) i servizi di valorizzazione ambientale, ivi compresi le attività di pulizia di pulizia di aree a verde, le attività di bonifica di aree compromesse, terreni e falde mediante tecniche fisiche, chimico/fisiche e biotecnologie, la manutenzione e la gestione delle stesse;

i) pulizia e sanificazione ambientale, servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;

l) pulizia e delle spiagge e litorali marini in genere, espurgo pozzi neri e svuotamento fosse biologiche, disintasamento e pulizia reti fognanti ed altri servizi ausiliari ed affini a quelli innanzi indicati;

m) promozione, progettazione, validazione, costruzione, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi ausiliari e affini a quelli innanzi indicati attinenti all'oggetto sociale;

n) compimento di tutte le attività e operazioni necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

3. La Società può inoltre:

a) fornire consulenza, servizi ed assistenza tecnica ed amministrativa ad imprese, aziende, società, enti operanti in settori simili o collegati al proprio;

b) stipulare accordi anche con altri soggetti per l'esercizio delle attività previste nel proprio oggetto sociale;

c) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, a studi, iniziative, ricerche, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nei settori indicati;

- d) esercitare qualsiasi attività o servizio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare alle attività di cui sopra;
 - e) gestire le attività di cui innanzi direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.
 - f) acquisire la funzione di centrale di committenza per altre società/amministrazioni, ove consentito dalla legislazione.
4. La società svolge le attività innanzi elencate (che hanno tutte, ove svolte a favore di Enti pubblici territoriali, carattere di servizi pubblici locali) per conto o a favore del Comune di Bari e del Comune di Foggia e, ove consentito dalla normativa, anche comunitaria, pro tempore vigente, di altri committenti pubblici o privati, nel qual caso dovrà disporre di una contabilità analitica che consenta la determinazione del margine operativo della commessa.
 5. I rapporti tra la società e gli Enti soci sono regolati da apposite convenzioni (contratto di servizio e carta dei servizi), nonché dal Codice di Corporate Governance e dal Codice di Comportamento che saranno adottati dalla società con deliberazione assembleare, su modelli predisposti dagli Enti soci.
 6. La società può svolgere attività di studio o di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentale all'oggetto sociale.
 7. La società può altresì compiere – nel rispetto della normativa vigente - tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione diretta o indiretta – ove consentito dalla normativa pro tempore vigente e previa autorizzazione assembleare - di interessenze e partecipazioni in altra società o imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio.
 8. È espressamente escluso il perseguimento in via principale di scopi di lucro in quanto, in ogni caso, la parte più rilevante delle attività della società deve essere rivolta alla collettività degli enti locali soci e funzionale al perseguimento dei fini istituzionali degli enti medesimi.

Art. 4 - Rapporto con i Comuni soci

1. La Società svolge la propria attività prevalente in favore dei Comuni soci secondo le modalità proprie dell'affidamento in house dei servizi pubblici.
2. La disciplina dei servizi affidati alla società dai Comuni soci e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da apposito contratto di servizio.
3. I Comuni soci esercitano sulla società un controllo di gestione analogo a quello esercitato sui propri servizi e in particolare:
 - a) definiscono preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società, secondo standard qualitativi e quantitativi;
 - b) possono convocare l'organo di amministrazione per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi affidati;
 - c) effettuano il monitoraggio sull'andamento della società richiedendo periodicamente e comunque almeno due volte l'anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico finanziario;

- d) analizzano gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuano le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per i bilanci degli enti;
 - e) organizzano un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra società ed enti soci, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, il contratto di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
 - f) esplicano una generale attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo attraverso l'emanazione di direttive della Assemblea dei soci.
4. Il controllo sui servizi affidati alla società dai Comuni soci viene svolto anche attraverso gli strumenti negoziali tra cui il contratto di servizio, la carta dei servizi e le consultazioni periodiche con le associazioni di categoria.

Art. 5 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è costituita dai Sindaci dei Comuni Soci, o loro delegati, nella qualità di legali rappresentanti dei medesimi.
2. L'Assemblea viene convocata, anche fuori dalla sede legale e/o amministrativa ma esclusivamente su territorio nazionale, con le modalità di cui all'art. 2366 del codice civile oppure mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione mediante posta elettronica certificata o a altro mezzo provvisto di prova dell'avvenuto ricevimento contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo di adunanza ed elenco delle materie da trattare .
3. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale secondo quanto prescritto dall'art. 2366, commi 4 e 5, del c.c. .
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione che si avvale di un segretario verbalizzante da lui stesso nominato anche non membro del Consiglio di Amministrazione, e in tale caso scelto tra i funzionari apicali dell'Azienda, fatti salvi i casi in tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge .
5. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno 3/4 del capitale sociale.
6. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.
7. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente.
8. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.
9. L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta

da parte degli Enti soci ai sensi dell'art. 2367 c.c., ovvero dal Coordinamento dei Soci.

10. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 3/4 del capitale sociale.
11. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
12. L'Assemblea dei soci, in ogni caso, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 3/4 del capitale sociale quando:
 - a) approva gli indirizzi ai quali il Consiglio di amministrazione è tenuto ad uniformarsi;
 - b) autorizza il Consiglio di amministrazione alla costituzione o la partecipazione ad altre società, previa delibera motivata dei Consigli Comunali degli Enti soci;
 - c) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio di previsione annuale e pluriennale presentato dal Consiglio di amministrazione;
 - d) approva, formulando eventuali osservazioni o correttivi, le Relazioni semestrali presentate dal Consiglio di amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo;
 - e) delibera le modifiche dello statuto sociale;
 - i) autorizza il Consiglio di amministrazione agli impegni di spesa di oltre € 250.000,00 non specificamente contenuti nel bilancio di previsione;
 - f) autorizza il Consiglio di amministrazione ad assumere o cedere partecipazioni o rami di azienda;
 - g) delibera in merito all'ingresso di nuovi soci.
13. L'Assemblea dei soci delibera altresì su tutte le altre materie ad essa espressamente riservate dal Codice civile.

Art. 6 - Consiglio di amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato dai soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del c.c. e costituito da un numero massimo di cinque componenti nel rispetto della normativa di settore, compresa quella vigente in materia di equilibrio tra i generi, nonché dei patti parasociali.
2. L'Assemblea dei soci, al momento della nomina, determina la durata in carica del Consiglio di amministrazione, che comunque non può essere superiore a tre esercizi, con scadenza coincidente con la data dell'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della carica.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per non più di un triennio e può essere riconfermato per un ulteriore triennio.
5. Il compenso spettante ai membri del Consiglio di amministrazione è determinato dalla Assemblea dei soci all'atto della nomina nel rispetto della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico.
6. Agli Amministratori spetta anche il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.
7. L'Assemblea dei Soci può, con deliberazione motivata, revocare per giusta causa il Consiglio di amministrazione, ovvero solo uno o più componenti dello stesso, nel caso di inadempimento di quanto previsto dal presente statuto, dal contratto di servizio, dal Codice di Corporate Governance, dal Codice di Comportamento nonché delle direttive dell'Assemblea, ovvero quando pongano in essere atti soggetti alla preventiva autorizzazione senza che sia stato richiesto ed ottenuto il prescritto assenso dell'Assemblea.
8. Il componente del Consiglio di amministrazione che surrogi a un amministratore anzitempo revocato dalla carica, resta in carica solo quanto vi sarebbe rimasto l'amministratore revocato.

Art. 7 - Poteri ed obblighi del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è munito dei poteri di gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria, fatti salvi quelli sono riservati all'Assemblea e quelli che risultano soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea stessa.
2. Il Consiglio di amministrazione può delegare determinate funzioni al Presidente entro i limiti previsti dalla legge e dai regolamenti, fermo restando la possibilità di deliberare in qualunque momento sulle materie oggetto di delega.
3. La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione predispone lo schema del Bilancio previsionale annuale e pluriennale.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione predispone lo schema della Relazione semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo.

Art. 8 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta lo reputi necessario e, obbligatoriamente, quando ne fanno richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare almeno due consiglieri o il Collegio sindacale. La riunione in questo caso deve essere fissata non oltre sette giorni dalla richiesta.
2. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nella riunione.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore.

4. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere trasmesso, per conoscenza, ai Comuni Soci.

Art. 9 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.
2. Al presidente compete constatare che il Consiglio di amministrazione sia regolarmente costituito e in numero legale per deliberare nonché, dirigere e regolare le discussioni e le votazioni sui vari argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei votanti con votazione espressa in forma palese.
4. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione ha diritto di far constatare nel verbale le proprie osservazioni, il proprio voto e i motivi del medesimo.
5. I consiglieri che dichiarino, pur non essendo obbligati a farlo, di astenersi dal votare, vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.
6. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
7. Il Direttore Generale e il Collegio dei sindaci intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto ma con diritto di far inserire a verbale le proprie valutazioni.
8. Delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è redatto processo verbale da un dipendente con funzioni di segretario, nominato dal presidente. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.
9. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal segretario.
10. Di ogni deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione è data comunicazione ai Comuni soci entro 15 giorni dalla data di approvazione.
11. Ciascun Comune socio ha potere di impulso e propulsivo nei confronti dell'attività deliberativa del Consiglio di amministrazione.

Art. 10 - Autorizzazioni al Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione deve richiedere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, oltre che nei casi già indicati in precedenza, anche per il compimento dei seguenti atti:
 - a) cessione dell'azienda o di rami della medesima; acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti industriali, di partecipazioni di aziende e/o rami d'azienda; assunzione di partecipazioni in altre società; conferimento di attività sociali in altre società o consorzi;
 - b) singoli impegni di spesa di oltre 250.000,00 Euro non specificamente contenuti nel bilancio di previsione; rilascio di garanzie superiori alla somma predetta;
 - c) regolamenti generali per assunzioni e per procedure di gara.

Art. 11 - Bilancio previsionale

1. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 novembre di ogni anno, approva lo schema di Bilancio previsionale annuale e pluriennale da sottoporre alla approvazione della Assemblea quale documento fondamentale su cui è fondato il controllo sulla gestione.
2. Il Bilancio annuale e pluriennale contiene la relazione previsionale dell'attività della società, la definizione dei piani strategici, il budget, con l'analisi dei costi preventivati e degli obiettivi economici, patrimoniali, finanziari e gestionali anche in termini di investimenti e gestione del personale.
3. L'assemblea approva il Bilancio previsionale annuale e pluriennale entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo e autorizza, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione a compiere in tutto o in parte le operazioni previste in detti atti.
4. I termini previsti ai commi 1 e 3 del presente articolo potranno slittare in relazione ad eventuali proroghe del termine di approvazione del Bilancio di Previsione dei Comuni Soci. In tal caso il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad operare in dodicesimi rispetto alle spese previste nel budget approvato nell'esercizio precedente.

Art. 12 - Bilancio di esercizio e utili

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio a norma di legge.
3. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.
4. Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'art. 2430 c.c. e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dalla Assemblea, sono destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.
5. Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito indicati dall'Assemblea medesima.
6. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

Art. 13 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con la qualifica di presidente, e due supplenti nominati dalla Assemblea dei soci in base agli accordi definiti in sede di Patti parasociali.
2. Il compenso spettante ai componenti del Collegio sindacale viene determinato dall'Assemblea all'atto della nomina nel rispetto della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico.

3. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
4. Il Collegio sindacale resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e può essere riconfermato per un ulteriore triennio.
5. La cessazione del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso viene ricostituito
6. Il Collegio sindacale è costituito nel rispetto della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico, in particolare in materia di equilibrio tra i generi.
7. Il componente del Collegio sindacale che surroga un sindaco anzitempo revocato dalla carica, resta in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il sindaco revocato.
8. Il Collegio sindacale deve essere composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. E' fatta salva la facoltà di affidare l'attività di certificazione del bilancio ad un soggetto esterno alla società.
9. Il Collegio Sindacale allega il proprio parere alla Relazione semestrale del Consiglio di amministrazione sull'andamento gestionale e al Bilancio previsionale annuale e pluriennale.
10. Il controllo e la revisione contabile della Società sono esercitati dal Collegio sindacale salvo il caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
11. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14 - Direttore generale

1. La direzione dell'azienda è affidata dal Consiglio di Amministrazione ad un Direttore Generale scelto nel rispetto della normativa di riferimento per le società pubbliche.
2. L'affidamento dell'incarico al Direttore Generale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche la durata, che comunque non può eccedere il mandato dell'organo amministrativo, e il compenso.
3. Il Direttore Generale garantisce un rapporto di lavoro esclusivo con la società, salvo espresse deroghe che l'organo di amministrazione può concedere di volta in volta in relazione a incarichi occasionali.
4. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale dell'azienda e, in particolare:
 - a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa ed economica della azienda;
 - b) esegue le deliberazioni dell'organo di amministrazione alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto;
 - c) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;

- d) formula proposte all'organo di amministrazione, in particolare in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale;
 - e) sottopone al consiglio di amministrazione lo schema del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio;
 - f) dirige il personale e cura le relazioni con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;
 - g) formula proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;
 - h) presenta semestralmente all'organo di amministrazione una relazione sull'andamento dell'azienda;
 - i) sovrintende all'espletamento di concorsi, gare di appalto, affidamento di incarichi, presiedendo, di norma, le relative commissioni giudicatrici.
 - l) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente statuto e dal consiglio di amministrazione.
5. Nei casi di assenza prolungata del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte da altro funzionario dell'azienda individuato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 15 - Trasferimenti di azioni

1. Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore di altri soci.
2. In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto il socio che intende vendere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante PEC indicando le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione mediante PEC trasmessa entro 60 giorni dalla data di spedizione della offerta di prelazione.

Art. 16 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 17 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme delle leggi speciali e dei regolamenti vigenti in materia.

Art. 18 - Competenza esclusiva

1. Nel caso di controversie è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

ALLEGATO "C"

Schema di

PATTI PARASOCIALI

TRA

IL COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale di Bari n. del

E

IL COMUNE DI FOGGIA, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale di Foggia n. del

PREMESSO che:

- il Comune di Bari ha, a suo tempo, costituito la società a capitale interamente pubblico AMIU SpA cui ha attribuito, mediante affidamento in house, la gestione dei rifiuti del territorio comunale;
- il Comune di Bari ed il Comune di Foggia hanno raggiunto un'intesa circa l'ingresso del Comune di Foggia nella Società, con nuova denominazione AMIU PUGLIA SpA, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale nella misura massima del 30%;
- gli Enti soci hanno, altresì, concordato il testo del nuovo Statuto societario il quale prevede, tra l'altro, che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 membri, compresi il presidente e un amministratore delegato, e che il Collegio sindacale sia composto, come da norma di legge, da 3 membri effettivi e 2 supplenti;
- gli Enti soci hanno condiviso l'opportunità di stipulare i presenti Patti parasociali al fine di concordare la nomina dei componenti degli organi sociali;
- tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità dei patti

1. Con i presenti Patti parasociali i Comuni di Bari e di Foggia (di seguito detti "Parti"), quali soci di AMIU PUGLIA SpA (di seguito detta "Società") intendono concordare la nomina dei componenti degli organi della Società in modo non strettamente correlato alla misura del pacchetto azionario posseduto dai singoli soci.

Articolo 2 - Designazione organi sociali

1. Il Comune di Bari, quale socio di maggioranza assoluta, avrà diritto di designare:
- a) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b) due consiglieri scelti tra i dipendenti del Comune di Bari;

- c) due sindaci effettivi.
- 2. Il Comune di Foggia, quale socio di minoranza, avrà diritto di designare:
 - a) due consiglieri di amministrazione tra cui uno scelto tra i dipendenti del Comune di Foggia;
 - b) un sindaco effettivo con funzioni di presidente del Collegio sindacale;
 - c) due sindaci supplenti.
- 3. Se un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale cessa, per qualunque motivo, dalla carica, verrà sostituito rispettando quanto sopra concordato.
- 4. La formale nomina dei consiglieri e dei sindaci sarà deliberata dall'Assemblea dei soci.
- 5. La designazione dei consiglieri e dei sindaci sarà comunicata da ciascuna Parte all'altra almeno cinque giorni prima dell'Assemblea dei soci convocata per la relativa nomina.

Articolo 2 - Equilibrio di genere

- 1. Nel rispetto della normativa sull'equilibrio di genere, gli uomini e le donne dovranno essere rappresentati in uguale misura tra i quattro consiglieri e tra i due sindaci effettivi designati dal Comune di Bari e tra i due sindaci supplenti designati dal Comune di Foggia.

Articolo 3 - Revoca

- 1. Le Parti convengono altresì che un consigliere possa essere revocato solo su indicazione della Parte che lo aveva designato, e pertanto l'altra Parte si impegna a votare in Assemblea in modo da non ostacolare tale prerogativa.

Articolo 5 - Durata dei Patti

- 1. I presenti Patti parasociali avranno validità per 5 anni e alla scadenza si intenderanno tacitamente rinnovati per la medesima durata, salvo disdetta comunicata da una delle Parti all'altra con preavviso di almeno dodici mesi.
- 2. In ogni caso, entro la scadenza di ogni quinquennio, le Parti si impegnano a rinegoziare secondo buona fede i termini e le condizioni di eventuali nuovi Patti, avviando per tempo le trattative e prestando reciprocamente la massima collaborazione al fine di pervenire ad un accordo soddisfacente per entrambe le Parti.
- 4. I Patti Parasociali cesseranno comunque di produrre i propri effetti qualora una Parte perda la qualità di socio o revochi anzitempo l'affidamento del servizio pubblico alla Società.

Articolo 6 - Invalidità e inefficacia

- 1. Qualora una delle clausole del presente accordo risultasse nulla, annullabile o inefficace, le altre disposizioni rimarranno valide e vincolanti per le parti.

Articolo 7 - Adeguamento normativo

- 1. In considerazione della natura pubblicistica della Società, le Parti si impegnano ad adeguare i Patti e lo Statuto allo *ius superveniens* adoperandosi in buona fede affinché tale

adeguamento, compatibilmente con le nuove disposizioni, rispecchi fedelmente lo spirito delle previsioni pattizie normativamente superate.

Articolo 8 - Tolleranza

1. Nessun ritardo nell'esercitare i propri diritti o nessuna tolleranza di eventuali inadempimenti di altra parte potranno esser e interpretati come rinuncia ai diritti che i presenti patti conferiscono alla Parte adempiente.

Articolo 9 - Natura dell'accordo

1 Le Parti dichiarano e riconoscono che i presenti patti, essendo frutto di una amichevole e ponderata intesa tra di loro liberamente raggiunta, hanno natura anche di *gentleman's agreement* e pertanto si impegnano anche sul piano etico osservarle e rispettarle lealmente e in assoluta correttezza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il comune di Bari
Il Sindaco

Per il comune di Foggia
Il Sindaco

COPIA PER USO INTERNO

X RICEVUTA

COMUNE DI FOGGIA	
24 OTT. 2013	
N. 9/957/E	PG

2013 S.p.A. - RAPI
2013
27270 V

Al Direttore della Ripartizione Tributi
Al Direttore della Ripartizione Ragioneria
E, p.c. All'Assessore Economie e Finanze

Oggetto: TARES 2013 – Piano Finanziario del Servizio gestione rifiuti urbani.

Con riferimento all'oggetto, allegato alla presente, si trasmette il Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio gestione rifiuti urbani, relativo all'anno 2013.

All'uopo si precisa che, ai fini dell'elaborazione del PEF, come prescrive la normativa, è stato considerato, così come forniti dalla Ripartizione Tributi, il minor gettito conseguente al riconoscimento delle riduzioni da applicare a talune fattispecie che presentano una minore attitudine a produrre rifiuti.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Di Biase

Il C.S. Controllo di Gestione e Bilancio
Dott. Raffaele Tassiello

Il Presidente del C.d.A.
Avv. Gianfranco Grandaliano

**PIANO FINANZIARIO
ANNO 2013
COMUNE DI FOGGIA**

INDICE

INTRODUZIONE	2
1 - PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OPERATIVI	4
2 - DATI QUANTITATIVI – SMALTIMENTI	7
3 - DATI QUANTITATIVI ECONOMICI - CONTRATTO DI SERVIZIO	8
4 – PIANO DEGLI INVESTIMENTI	10
5 - PIANO FINANZIARIO 2013	11

INTRODUZIONE

Nel presente documento viene presentato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, della Città di FOGGIA per l'anno 2013, redatto dalla società AMIU S.p.A., in qualità di gestore provvisorio del servizio di igiene urbana giusta Ordinanza n. 1 dell'8/01/2013 del Presidente della Regione Puglia, prorogata con successiva Ordinanza emanata dal medesimo Presidente della Regione Puglia n. 5 del 03/07/2013.

In base al D.L. 6/12/2011 n, 201, convertito in Legge, con modificazioni dell'art. 1 della Legge 22/12/2011 n, 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge 24/12/2012 n. 228, il sistema fiscale municipale che insiste sui rifiuti viene riordinato con la soppressione dal 1° gennaio 2013 dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, e la contestuale istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Tale tributo è volto a coprire interamente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili, avviati allo smaltimento, con l'aggiunta dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

La tariffa è riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. L'art. 14 comma 11 del citato D.M. prevede che *"Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1 al DPR 27/04/1999 n. 158 (art. 3 comma 3)"*.

Per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti contenuto nel presente documento e per la conseguente elaborazione del Piano Finanziario, sono stati applicati i criteri e le voci di costo previsti nel DPR 27/04/1999 n. 158, secondo le indicazioni interpretative fornite dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 febbraio 2013, avente ad oggetto "Linee guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'elaborazione delle tariffe".

Il presente documento è, pertanto, coerente con i citati Decreto e Circolare.

Nel primo capitolo viene presentato il piano di miglioramento dei servizi per l'anno 2013 con le azioni, le analisi e organizzazione dei servizi operativi tenendo conto, comunque, della provvisorietà dell'affidamento del servizio.

Nel secondo vengono presentati i dati quantitativi relativi ai rifiuti raccolti nel 2012 con le relative percentuali di raccolta differenziata.

Nel terzo capitolo vengono raffrontate le quantità indicate come indicatori dei servizi disciplinati con il Contratto di Servizio riportando le quantità stimate per l'anno 2013.

Nel quarto capitolo sono esposti le motivazioni dei mancati investimenti per l'anno 2013.

Nel quinto capitolo, viene presentato il Piano Finanziario con i dati economici relativi al servizio di Raccolta, Spazzamento, Servizi Speciali e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.

1 - PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OPERATIVI

In coerenza con la politica " del miglioramento continuo", consolidata anche attraverso il mantenimento delle certificazioni di qualità ISO 9001 e 14001 di fatto fondate su tale principio, AMIU SpA ha avviato, anche nella città di Foggia, un piano operativo del servizio mirato al miglioramento degli standard del servizio ed adeguandolo alle esigenze della cittadinanza. Occorre osservare che il primo e più importante intervento di miglioramento del servizio consiste nel ripristino dello stesso nella sua completezza e, soprattutto, nella sua continuità su tutto il territorio cittadino. Negli ultimi esercizi, infatti, il servizio di igiene urbana è sceso a livelli di decadimento tecnico, strutturale e funzionale inammissibili per il decoro e la tradizione della città per poi collassare definitivamente, negli ultimi mesi del 2012 , quando si è raggiunto un vero e proprio stato di emergenza ambientale che ha richiesto l'intervento delle Autorità.

Il nuovo servizio, cioè, non si è innestato in continuità in una condizione ordinaria preesistente ma ha dovuto segnare un vero e proprio punto di svolta ripristinando le condizioni igieniche di salvaguardia della popolazione e dell'ambiente per avviarsi poi, con continuità, verso il raggiungimento di standard accettabili sulla scorta delle valutazioni eseguite dalla Direzione Generale e dalla Struttura Tecnica Aziendale, commisurate alle esigenze dell'utenza e dell'Amministrazione.

La predisposizione del nuovo servizio e di tutti gli interventi di miglioramento ed evoluzione dello stesso sono stati effettuati, però, non esclusivamente sulla scorta delle valutazioni tecnico/economiche scaturite dalle procedure progettuali.

La necessità di avviare il servizio in tempi brevissimi unitamente alla condizione di impiegare l'intero organico preesistente ed adattarsi ad un budget predeterminato dall'Amministrazione- in una condizione assoluta di provvisorietà dell'affidamento- ha di fatto ingessato l'azione di AMIU SpA che, comunque, grazie al know how posseduto dalla propria struttura e alla collaborazione delle maestranze assunte, è riuscita a mettere in campo soluzioni organizzative funzionali, ed economicamente sostenibili, riattivando anche parzialmente la sezione impiantistica, che hanno restituito a Foggia la vivibilità e il decoro che merita.

Tutto quanto sopra premesso si specifica che il piano di miglioramento dei servizi per l'anno 2013 AMIU spa, contiene una serie di interventi volti al consolidamento, regolarizzazione e potenziamento delle azioni svolte sul territorio con particolare riferimento a quanto di seguito riportato:

- *Riorganizzazione del servizio di pulizia e igienizzazione stradale* : il servizio di spazzamento stradale sarà oggetto di una profonda revisione basata sui seguenti interventi principali :
- Riorganizzazione del servizio manuale di spazzamento con individuazione di nuove frequenze di intervento commisurate alle peculiarità delle zone servite (traffico pedonale e veicolare, presenza di utenze commerciali, presenza di essenze vegetali, pavimentazione ecc.) con garanzia della continuità del servizio;
- lavaggio ed igienizzazione del suolo su tutto il territorio cittadino, almeno con cadenza mensile nelle aree più esposte;
- riorganizzazione con intensificazione del servizio di diserbo dei cigli stradali e delle aree pubbliche incolte;
- *interventi di pulizia del suolo con successiva mappatura degli scarichi abusivi* - in merito al fenomeno degli scarichi abusivi ricorrenti che, oltre a recare nocimento all'ambiente ed all'immagine della città, è fonte di onerosi interventi straordinari a carico della comunità, Amiu spa procederà ad organizzare interventi periodici di pulizia dei suoli mappando, nel contempo, i luoghi a maggiore criticità al fine di supportare l'amministrazione Comunale a una eventuale installazione di un sistema di videosorveglianza dedicato;
- ✓ *Rinnovamento dei contenitori stradali* - sarà dato corso al rinnovo progressivo dei contenitori stradali stazionari e carreggiabili rinvenuti quasi tutti in pessime condizioni d'uso. Si darà corso alla sostituzione dei contenitori per zone omogenee fatti salvi gli interventi puntuali a fronte di situazioni emergenziali. Considerati i tempi a disposizione e la provvisorietà dell'incarico, le risorse a disposizione e i tempi lunghi occorrenti per una eventuale gara pubblica per l'acquisto e la fornitura di nuovi contenitori, si farà ricorso a ricerche di mercato finalizzate anche alla fornitura di contenitori usati in buono stato sia per i rifiuti indifferenziati che per quelli differenziati, più difficili da reperire. Contestualmente sarà dato l'avvio a un nuovo sistema di mappatura con realizzazione di data base dei contenitori su supporto cartografico digitale. La mappatura delle postazioni, consentirà ad Amiu spa ed all'Amministrazione, successivamente, di monitorare il grado di copertura delle necessità e di intervenire adeguando il sistema di raccolta minimizzando, altresì, gli scarichi abusivi nelle postazioni non servite adeguatamente;
- *Regolarizzazione del servizio di raccolta* : tale servizio deve essere letteralmente rifondato sia per lo stato d'uso dei contenitori stradali che per quello dei mezzi oltre che per l'organizzazione. Tanto vale sia per la raccolta dell'indifferenziato che per tutte le frazioni differenziabili. Sarà riattivato anche il servizio di raccolta degli ingombranti con la

predisposizione di un apposito calendario. Dopo la piena stabilizzazione del servizio di raccolta si darà corso al potenziamento della differenziata anche grazie al piano degli investimenti che il Comune di Foggia sta attuando in seguito all'assegnazione di apposito finanziamento regionale.

- *Riattivazione del servizio di manutenzione interna dei mezzi, fontane e attrezzature stradali.* L'officina aziendale di Corso del Mezzogiorno sarà dotata di tutto l'organico e le attrezzature necessarie per il ripristino dell'attività di manutenzione interna. Analogamente sarà fatto per la squadra di manutenzione delle fontane che provvederà alla riattivazione di tutte quelle cittadine ferme per guasti o rotture non eccezionali. Una squadra apposita provvederà, infine, alla manutenzione dei cassonetti e dei cestini portacarte mentre qualora l'Amministrazione Comunale decida di affidare ad AMIU SpA anche le isole ecologiche interrate, sarà predisposta una squadra specializzata dedicata per assicurare il funzionamento con continuità previa verifica dello stato generale.
- *Ripristino del funzionamento dell'impianto di biostabilizzazione dei RU di Passo Breccioso.* AMIU SpA provvederà a dotare di apposito organico e dei mezzi necessari l'impianto di biostabilizzazione fermato negli ultimi mesi del 2012. All'uopo saranno garantiti gli interventi tecnici/manutentivi per il riavviamento dello stesso previo svuotamento delle celle ancora piene dalla scorsa gestione. In accordo con l'Amministrazione Comunale si potrà procedere anche alla revisione dell'impianto di selezione delle frazioni differenziate per l'eventuale revamping finalizzato alla riattivazione piena della funzionalità.
- *Attivazione del servizio interno di controllo del territorio e Analisi sanzioni – a regolarizzazione avvenuta dei servizi,* qualora la gestione del servizio di igiene urbana e la gestione dell'impianto comunale di selezione e di biostabilizzazione dovesse essere affidato in via definitiva ad AMIU SpA, sarà attivato il servizio interno di controllo del territorio a mezzo operatori specializzati opportunamente formati e autorizzati dall'Amministrazione Comunale ad elevare sanzioni per violazione al Regolamento di Igiene urbana dei rifiuti e alle vigenti Ordinanze Sindacali riguardanti lo smaltimento dei rifiuti. A valle dell'analisi della tipologia e numero di sanzioni elevate per infrazioni, dopo un periodo di sperimentazione, sarà effettuata una valutazione per il suo potenziamento e per l'attivazione di misure mirate alla prevenzione.

2 - DATI QUANTITATIVI - SMALTIMENTI

Sul territorio del Comune di Foggia, in relazione ai dati trasmessi dall'Amministrazione Comunale, vengono raccolte le quantità di Rifiuti di seguito riportate, per tipologia.

I conferimenti generano a loro volta i costi di smaltimento, trasporto etc, nonché gli eventuali ricavi riconosciuti dai consorzi di filiera per la cessione dei rifiuti raccolti in modo differenziato.

Nella *Tabella 1* vengono riportate le quantità, trasmesse dal Servizi Ambiente del Comune di Foggia, che sono state complessivamente raccolte nell'anno 2012.

Tabella 1

RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DI FOGGIA - Progressivo Dicembre 2012

RIFIUTI URBANI RACCOLTI = (\sum RI + \sum RD)	% su RU	tonn
rsu indifferenziati	96,58%	73.916,40
rsu indifferenziati porta a porta	0,00%	0,00
TOTALE RACCOLTE INDIFFERENZIATE	96,58%	73.916,40
Carta e Cartone	1,77%	1.351,60
Vetro	0,40%	307,10
Legno	0,00%	0,00
Ingombranti	0,53%	406,30
Plastica	0,64%	491,90
umido	0,00%	0,00
Sfalci e Potature	0,00%	0,00
Altri rifiuti RD (Metalli, RaEE,)	0,08%	63,80
TOTALE RACCOLTE DIFFERENZIATE	3,42%	2.620,70
TOTALE RACCOLTE DIFFERENZIATE	100,00%	76.537,10

3 - DATI QUANTITATIVI ED ECONOMICI - CONTRATTO DI SERVIZIO

Nella *Tabella 2*, viene riportato il riepilogo generale delle quantità che si prevede di raccogliere per tipologia di rifiuto.

Si noti che le quantità stimate da raccogliere nel 2013 sono previste complessivamente in netto incremento rispetto a quanto è stato raccolto nel 2012 (consuntivo) sia per l'adozione di misure tese alla prevenzione ed identificazione del rifiuto per provenienza sia per la difficile congiuntura economica. Tuttavia nel 2013 si prevede di registrare un deciso aumento delle quantità raccolte in modo differenziato per effetto del rafforzamento e implementazione della raccolta differenziata presso le utenze domestiche e non.

Nella *Tabella 3*, viene riportato il riepilogo generale dei costi, IVA compresa, del Contratto di Servizio per l'anno 2013, stipulato con il Comune di Foggia, suddivisi per servizi di pulizia stradale e servizi speciali previsti da erogare nel corso dell'esercizio, pari a **euro 22.138.008,00**, IVA compresa, escluso lo smaltimento, e costi che a carico dell'Amministrazione Comunale e precisamente i costi per tributo regionale, di gestione delle discariche e di post chiusura di quest'ultime.

Tabella 2

RIFIUTI URBANI RACCOLTI = (\sum RI + \sum RD)	% su RU	tonn
rsu indifferenziati	95,59%	66.000,00
rsu indifferenziati porta a porta	0,00%	0,00
TOTALE RACCOLTE INDIFFERENZiate	95,59%	66.000,00
Carta e Cartone	2,32%	1.600,00
Vetro	0,80%	550,00
Legno	0,00%	0,00
Ingombranti	0,51%	350,00
Plastica	0,59%	410,00
umido	0,00%	0,00
Sfalci e Potature	0,00%	0
Altri rifiuti RD (Metalli, RaEE,)	0,20%	135,00
TOTALE RACCOLTE DIFFERENZiate	4,41%	3.045,00
TOTALE RACCOLTE DIFFERENZiate	100,00%	69.045,00

Tabella 3

Descrizione	Imponibili	IVA	Totale
Costi servizio di igiene ambientale	20.125.461,84	2.012.546,18	22.138.008,02
Tributo Regionale da versare alla Regione Puglia	906.048,00	90.604,80	996.652,80
Costi di post chiusura discarica (ristoro ambientale)	1.208.064,00	-	1.208.064,00
Costi di manutenzione discarica	1.903.732,93	399.783,91	2.303.516,84
A dedurre il contributo MIUR	- 118.264,08	-	- 118.264,08
Totale Costi al netto di IVA	24.025.042,69	2.502.934,89	26.527.977,58

4 - PIANO INVESTIMENTI 2013

Per l'anno 2013, AMIU spa è stata impossibilitata a redigere un Budget Investimenti, attesa la provvisorietà della gestione del servizio di igiene urbana e della gestione dell'impianto comunale di selezione e biostabilizzazione.

Tuttavia si darà corso all'acquisto di un cospicuo numero di contenitori stradali principalmente per la raccolta dell'indifferenziato a sostituzione di quelli a disposizione quasi del tutto inutilizzabili.

Si provvederà anche all'acquisto di contenitori per le frazioni differenziate oltre che a un mezzo completo di attrezzatura per la disinfestazione e disinfezione. In riferimento ai mezzi per la nettezza urbana, considerata la peculiarità dell'affiancamento, già ampiamente illustrata, si procederà ad acquisire quelli necessari (compattatori e spazzatrici) mediante noleggio mentre saranno eseguiti tutti gli interventi di manutenzione necessaria per il ripristino ordinario dei mezzi comunali, laddove possibile, concessi in comodato gratuito.

Tra gli investimenti da effettuarsi con urgenza sarà incluso un sistema per lo stoccaggio e l'erogazione del carburante all'interno dell'autoparco (eliminando le complesse e pericolose procedure precedenti per il rifornimento all'esterno) oltre che un sistema di videosorveglianza interno all'autoparco ed agli uffici di viale del mezzogiorno. Inoltre è previsto il rinnovo delle attrezzature informatiche di tutti gli uffici, compresi quelli dell'impianto, completi del software di funzionamento.

5 - PIANO FINANZIARIO 2013

Di seguito vengono riportate le tabelle "costi operativi di gestione", "Costi comuni", "Costo d'uso del capitale" e "Prospetto riassuntivo ripartizione costi fissi e variabili" che compongono il Piano Finanziario 2013.

Tabella 4

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE										
Attività	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale		B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton. per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE
CGIND - Costo dei rifiuti urbani indifferenziati										
				costo	%	quota				
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 826.431,20	€ 220.459,64	€ -	€ 7.010.949,93	50%	€ 3.505.474,96	€ -	€ 75.022,01	€ -	€ 4.641.535,88
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€ 470.162,67	€ 388.042,60	€ -	€ 2.813.311,12	50%	€ 1.406.655,56	€ -	€ -	€ 14.148,06	€ 2.270.538,07
CIS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 148.593,11	€ 1.230.179,40	€ -	€ 1.339.671,96	50%	€ 669.835,98	€ -	€ -	€ 2.703,45	€ 2.051.311,94
AC - Altri costi	€ 174.892,38	€ 46.338,85	€ -	€ 1.473.639,16	50%	€ 736.819,58	€ -	€ -	€ 2.973,80	€ 961.024,41
Totale CGIND	€ 1.620.079,35	€ 1.885.020,30	€ -	€ 12.637.572,16		€ 6.318.786,08	€ -	€ 75.022,01	€ -	€ 25.502,55
CRD - Costo della raccolta differenziata										
					%	Quota				
Frazione Organica (FORSU)	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Carta e cartone	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Plastica	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vetro	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verde	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Incombusti	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Altre tipologie (legno)	€ 5.651,24	€ 530.453,07	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 536.104,31
Contributo CONAI/MIUR (a dedurre)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 118.264,08	€ 118.264,08
Totale CRD	€ 5.651,24	€ 530.453,07	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 417.840,23
CTR - Costi di trattamento e riciclo										
					%	Quota				
Totale CTR	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale CG	€ 1.625.730,59	€ 2.415.473,37	€ -	€ 12.637.572,16		€ 6.318.786,08	€ -	€ 75.022,01	€ -	€ 25.502,55

Tabella 5

CC - COSTI COMUNI						
	Materie di consumo e merci	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	B14 Oneri diversi	TOTALE
CARC - Costi ammi.vi accert. riscoss. e cont. C						
Costi ammi. di acc., riscoss. e cont.so (con Inc.IRAP)-Rip.Tributi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Costi per post chiusura discarica	€ -	€ 1.208.064,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.208.064,00
Costi di gestione discarica	€ -	€ 2.303.516,84	€ -	€ -	€ -	€ 2.303.516,84
Totale CARC	€ -	€ 3.511.580,84	€ -	€ -	€ -	€ 3.511.580,84
CGG - Costi Generali di Gestione						
Attività di raccolta e smaltimento rsu	€ 204.647,73	€ 833.443,46	€ -	€ 1.652.262,08	€ 3.334,26	€ 2.693.687,53
Attività 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quota di personale CG	€ -	€ -	€ -	€ 7.141.790,40	€ -	€ 7.141.790,40
Totale CGG	€ 204.647,73	€ 833.443,46	€ -	€ 8.794.052,49	€ 3.334,26	€ 9.835.477,93
CCD - Costi Comuni Diversi						
Attività di raccolta e smaltimento rsu	€ 76.480,77	€ 711.651,19	€ 1.254.908,55	€ -	€ 80.756,27	€ 2.123.796,77
Attività 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo rischi crediti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributo Miur (a dedurre)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero evasione (a dedurre)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale CCD	€ 76.480,77	€ 711.651,19	€ 1.254.908,55	€ -	€ 80.756,27	€ 2.123.796,77
Totale CC	€ 281.128,49	€ 5.056.675,48	€ 1.254.908,55	€ 8.794.052,49	€ 84.090,52	€ 15.470.855,54

Tabella 6

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE		
AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento		
Ammortamento impianti	€	235.676,27
Ammortamento mezzi e attrezzature	€	395.205,79
Ammortamento hardware e software	€	-
Ammortamento start up nuove attività	€	-
Ammortamento beni materiali	€	21.666,14
Ammortamento immobili	€	8.507,28
Altri ammortamenti	€	53.816,02
Totale	€	714.871,49

Tabella 7

Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di Gestione	10.342.250,53
CC- Costi comuni	15.470.855,54
CK - Costi d'uso del capitale	714.871,50
Minori entrate per riduzioni	-
Agevolazioni	-
Contributo Comune per agevolazioni	-
Totale costi	26.527.977,56

Tabella 8

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI		
COSTI VARIABILI		
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	2.270.538,07	
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	2.051.311,94	
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	417.840,23	
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	-	
Totale	4.739.690,24	
Riduzioni parte variabile	-	
Totale costi Variabili	4.739.690,24	17,87%
COSTI FISSI		
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	4.641.535,88	
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	3.511.580,84	
CGG - Costi Generali di Gestione	9.835.477,93	
CCD - Costi Comuni Diversi	2.123.796,77	
AC - Altri Costi	961.024,41	
Totale parziale	21.073.415,83	
Riduzioni parte fissa	-	
Totale costi Fissi	21.073.415,83	
CK - Costi d'uso del capitale	714.871,50	
Totale	21.788.287,33	82,13%
Totale fissi + variabili	26.527.977,56	100,00%

La cifra economica del Piano Finanziario 2013, comprende:

- l'importo previsto del Contratto di Servizio per un importo pari a **22.138.008,00 euro** (IVA compresa);
- i costi per recupero tributo Regionale da versarsi alla Regione Puglia **per euro 996.652,80**;
- i costi di post chiusura delle discariche pari a **euro 1.208.064,00**;
- i costi di gestione delle discariche per un totale complessivo di **euro 2.303.516,84**;
- sottratti i contributi MIUR a copertura del servizio presso le scuole pubbliche, **pari a 118.264,08 Euro**.

Complessivamente la cifra a copertura del Piano TARES è, dunque pari a **26.527.977,56 Euro**, IVA compresa.

Si rappresenta che il costo del servizio di igiene ambientale è stato fissato nella misura di **22.138.008,00**, giusta introiti TARSU del Comune di Foggia.

La limitata disponibilità delle risorse finanziarie, da parte dell'Amministrazione Comunale, e il vincolo ad assumere tutte le maestranze uscenti, ha determinato le assunzioni a tempo parziale di tutto il personale dedicato alla gestione del servizio di igiene urbana nella città di Foggia e dell'impianto comunale di selezione e di biostabilizzazione.

Si evidenzia, inoltre, che il Piano TARES non comprende:

- i costi del personale del Comune di Foggia del Settore della Ripartizione Ambiente, imputabili in quota parte alla gestione del Contratto di Servizio con AMIU spa;
- i costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), in capo all'Amministrazione Comunale, imputabili all'applicazione della TARES e, quindi, all'entrata correlata al servizio di gestione dei rifiuti,

in quanto l'Amministrazione Comunale di Foggia ha ritenuto opportuno non aggravare ulteriormente l'incidenza dei costi TARES, considerato che si tratta del primo anno di applicazione del tributo.

ALLEGATO "D"

AMIU SpA

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento del Comune di Bari

Sede in F. Fuzio Ingegnere 1899 – 1988 Z.I. - 70132 BARI (BA)

Capitale sociale Euro 5.636.600 I.V.

Reg. Imp. 05487980723

P.I. 05487980723

Rea 421019

Relazione tecnico-gestionale sul servizio di igiene urbana a Foggia

1 - Premessa

Dal 1° febbraio 2013 AMIU SpA effettua, in via provvisoria e sino alla scadenza dell'ultima proroga, 30.06.2014, il Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Foggia.

Tanto in conseguenza di apposita Ordinanza del Presidente della Regione Puglia e di provvedimento di affidamento da parte dell'Amministrazione Comunale di Foggia in seguito al fallimento della Società, AMICA spa, che svolgeva il servizio in house.

Prima di entrare nello specifico, si ritiene necessario fare un breve excursus del percorso che ha portato a tale affidamento.

L'AMICA SpA società a totale partecipazione pubblica del Comune di Foggia, per decenni affidataria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio comunale di Foggia, in data 26/07/2010, è stata messa in liquidazione e successivamente dichiarata fallita con decreto n. 3/2012. Analoga sorte ha subito la società DAUNIA AMBIENTE SpA, partecipata da AMICA SpA ed alla stessa strettamente legata per la gestione del servizio rifiuti, dichiarata fallita con decreto n. 54 del 7/12/2010 .

Il Sindaco del Comune di Foggia, con nota del 13.08.2012, inviata al Sindaco di Bari e all'AMIU richiese la disponibilità della civica amministrazione e di AMIU SpA ad

espletare il servizio di igiene urbana nella città di Foggia, stante il fallimento delle società comunali e la conseguente situazione di emergenza ambientale.

Il Segretario del Comune di Bari, con nota del 14.08.2012, ha dichiarato la disponibilità dell'amministrazione Comunale di Bari, in ordine alla proposta del Sindaco di Foggia e, sulla base di tali presupposti, sono stati avviati incontri congiunti con la Curatela del Fallimento di AMICA e DAUNIA AMBIENTE, l'Amministrazione Comunale di Foggia e le OO.SS.

Dopo un lungo iter amministrativo, iniziato a settembre 2012 e terminato solo il 27/12/2012 con la sottoscrizione di un accordo con le OO.SS., grazie l'intervento della task-force istituita presso la Regione Puglia, AMIU spa ha rilevato il servizio di igiene urbana nella città di Foggia, dal 01 febbraio 2013, vincolando l'accordo stesso, sottoscritto con le OO.SS., all'emissione dell'Ordinanza ex art.191 T.U. Ambiente da parte del Presidente della Regione nonché all'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione e da parte del Comune di Bari, Socio Unico.

Tale accordo, che recepiva la proposta di AMIU calibrata sul mantenimento di una percentuale del costo del lavoro, intorno al valore del 65% dell'importo complessivo del corrispettivo - determinato in **euro 22.138.000 annui iva inclusa** - evidenziava che tale risultato sarebbe stato raggiunto assumendo ex novo la forza lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato a part time, con gli operativi a 32h/settimana e gli impiegati a 28h/settimana, conservando convenzionalmente le anzianità pregresse e i livelli di inquadramento.

Il Socio Unico, nella persona del Sindaco del Comune di Bari, dopo aver condiviso il percorso dell'iter amministrativo svolto, con **deliberazione assembleare n. 2 del 09 gennaio 2013** ha deliberato di:

- prendere atto dell'Ordinanza n. 01 dell'08.01.2013 del Presidente della Regione Puglia emessa ai sensi dell'art. 191 del Codice dell'Ambiente;
- di condividere e approvare il piano industriale per l'espletamento del servizio di igiene urbana del Comune di Foggia;
- **di autorizzare l'Azienda Municipale di Igiene Urbana S.p.A, partecipata al 100% dal Comune di Bari, a gestire l'impianto di selezione e biostabilizzazione sito in località Passo Breccioso nel Comune di Foggia nonché a gestire il ciclo dei rifiuti urbani nel medesimo territorio comunale, ivi compreso l'espletamento del servizio di igiene (spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento – inteso solo come conferimento a discarica esclusi gli oneri).**

A seguito di tale decisione assembleare, il Consiglio di Amministrazione di AMIU è stato autorizzato al compimento di tutti gli adempimenti e le operazioni, ordinarie e straordinarie, per ottemperare alle prescrizioni dell'ordinanza n. 1/2013, entro i limiti del piano approvato, senza necessità di ulteriore approvazione dell'Assemblea, per la durata temporale, di 180 giorni, dell'Ordinanza della Regione Puglia.

A scadenza la Regione Puglia ha prorogato per ulteriori 180 gg la predetta ordinanza

invitando il Comune di Foggia ad accelerare l'iter amministrativo per l'affidamento definito del servizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La proroga è stata reiterata, successivamente, al 30.6.2014.

2 - L'avvio della gestione

Quindi dal 1° febbraio 2013 AMIU SpA ha avviato il servizio di Foggia dopo un considerevole sforzo organizzativo che ha visto in campo direttamente il Consiglio di Amministrazione, con il Presidente che ha partecipato direttamente a tutta la procedura, la Direzione Generale e tutta la struttura manageriale dell'Azienda che nelle fasi antecedenti all'avviamento (cioè in pochissime settimane considerato che l'accordo per l'affidamento è stato sottoscritto solo un mese prima dalla data di avviamento) ha dovuto predisporre tutte le iniziative per:

- definire il servizio, i fabbisogni di personale, di mezzi e di strutture;
- prendere in carico tutto l'organico;
- predisporre tutte le attività formative obbligatorie e quelle per la sicurezza;
- verificare e ripristinare il funzionamento degli impianti di trattamento dei rifiuti e la funzionalità dei pochi e obsoleti mezzi rimasti in dotazione al Comune di Foggia;
- chiudere con la Curatela fallimentare – che ha assunto un atteggiamento affatto collaborativo - e con lo stesso Comune tutta una serie di accordi economici per acquisire il magazzino, la disponibilità degli immobili necessari per il servizio;
- acquisire dal mercato libero tutti i beni e le attrezzature di cui erano carenti sia il comune che la curatela.

Il tutto, come detto, in un'atmosfera di aperta ostilità della curatela e di grande diffidenza delle maestranze che vivevano un difficilissimo momento culminato con il licenziamento da parte dell'Azienda fallita.

L'operazione è stata gestita da AMIU SpA, antepoendo la necessità di salvaguardare l'equilibrio economico dell'Azienda e l'interesse del suo Socio Unico, il Comune di Bari, facendo in modo che l'assunzione del nuovo servizio non avesse incidenza o carico alcuno sulla gestione del Servizio a Bari e sui relativi impegni economici a carico dell'utenza Barese.

A consuntivo dell'anno 2013 si può affermare, con una punta di orgoglio, che AMIU SpA è riuscita, in tempi incredibilmente brevi e in condizioni ambientali difficili, ad assicurare il servizio acquisendo la gratitudine della cittadinanza foggiana, che ha visto finalmente la città riacquistare uno stato di decoro consono alla sua tradizione, dell'Amministrazione Comunale di Foggia, liberata da un incubo di emergenza rifiuti e da uno stato di tensione sociale al limite dell'esplosività, e delle maestranze delle società fallite che hanno riconosciuto e riconoscono ad AMIU SpA, prima guardata con sospetto e diffidenza, la professionalità e la serietà per aver ricondotto la loro situazione lavorativa,

prima nel baratro della disoccupazione e della disperazione, ad una condizione di sicurezza, efficienza e tranquillità economica collaborando pienamente alla ripresa della dignità e dello stato di pulizia e igiene della loro città riguadagnando anche la fiducia dei loro concittadini ai quali hanno dato dimostrazione di poter eseguire il loro lavoro con correttezza e competenza se guidati da una Società professionale e all'altezza del compito.

L'Unità Operativa di Foggia di AMIU SpA ha svolto il suo compito lavorando in maniera autonoma per tutte le fasi operative della gestione disponendo di cinque funzionari di 8° Livello; Capi Ripartizione, preposti alle le corrispondenti ripartizioni. La fase decisionale e di supervisione è rimasta in capo alla Direzione Generale di Bari che si è avvalsa, per le fasi di controllo, dei 4 Quadri aziendali in forze all'organico della sede di Bari.

La maggior parte delle operazioni sono state svolte in remoto avendo la Direzione predisposto una serie di protocolli e di procedure, in conformità anche al Sistema di Gestione Qualità di cui AMIU SpA è dotata.

Tuttavia, considerata la dimensione dell'Unità operativa e le problematiche connesse alla gestione di un servizio di una grande città con oltre 346 dipendenti, è stata assicurata anche la presenza giornaliera in loco dei preposti al controllo. A tal fine la Direzione Generale ha predisposto una turnazione che assicura la presenza giornaliera a Foggia di un Quadro o del Direttore stesso.

Si sottolinea che le prestazioni svolte per l'Unità Produttiva di Foggia non sono state sottratte all'impegno pregresso per la gestione del servizio di Bari ma ad essa si sono sommate. E' importante sottolineare che le spese per le maggiori prestazioni, per la movimentazione e tutti gli impegni annessi alle trasferte, sono state tutte opportunamente stimate in sede previsionale, nei rispettivi budget di riferimento. Nessuna spesa per maggiori prestazioni o per qualsiasi altra necessità richiesta dalla gestione dell'Unità Operativa di Foggia ricade sul Bilancio dell'Unità operativa di Bari e viceversa.

Dal punto di vista del controllo di gestione e contabile è stata istituita una apposita contabilità separata con centri di costo distinti per i due centri operativi in cui afferiscono tutti i flussi delle operazioni di competenza e i relativi impegni di spesa e riscontri.

L'esito di tale operazioni è da considerarsi straordinario se si tiene conto dei tempi ridottissimi in cui si è dovuto operare, della dimensione della città di Foggia (grande come Campobasso, Avellino e Matera messe insieme), dello stato di assoluto sfacelo in cui sono state trovate le strutture, i mezzi e le attrezzature per il servizio, dello stato di prostrazione e di rischio ambientale in cui versava la città, della assoluta mancanza di collaborazione da parte della curatela fallimentare e dello stato di tensione e prostrazione in cui si trovavano gli oltre 300 lavoratori uscenti che ormai, licenziati, temevano a ragione di aver perso tutte le speranze di poter assicurare alle proprie famiglie il minimo indispensabile per una vita dignitosa.

Gli ex dipendenti della fallita AMICA SpA, sono stati assunti tutti con orario part time 28 ore (22 unità) / o 32 ore (318 unità) ore settimana (articolazione necessaria per consentire l'equilibrio economico del servizio) riacquistando fiducia nel futuro con la

prospettiva del consolidamento che potrebbe avvenire al termine della procedura di ingresso nella compagine societaria che il Comune di Foggia, con apposita delibera del Consiglio Comunale, ha ufficialmente avviato, facendo richiesta di acquisizione di una quota del pacchetto societario di AMIU SpA , finalizzato al successivo affidamento in house del servizio.

Il servizio è stato concentrato inizialmente sulla necessità di ripristinare lo stato di normale igiene e pulizia nella città gravemente compromessa dalla gestione precedente. Operazione andata a buon fine come confermato anche dal generale gradimento dell'opinione pubblica. Molto rimane da fare se si pensa alla raccolta differenziata - ancora limitata per la necessità di acquisire un nuovo parco mezzi e cassonetti –e al ripristino della funzionalità totale dell'impianto di selezione rifiuti ancora oggi in fase di revamping.

I primi riscontri del bilancio economico confermano, a consuntivo, la bontà delle scelte gestionali adottate nonostante non sia andata a buon fine l'istanza degli sgravi fiscali per le assunzioni dei lavoratori in mobilità di Foggia effettuate da AMIU SpA. Tale istanza, tuttavia, sarà reiterata in quanto il diniego si ritiene adottato su motivazioni non corrette.

3 - Il servizio di spazzamento

Il servizio è stato completamente ristrutturato organizzandolo sul territorio in zone a completo intervento manuale, in zone a spazzamento meccanico con l'impiego di n. 5 spazzatrici aspiranti e due meccaniche, ed in altre ancora a spazzamento misto con spazzatrice e due operatori a terra. L'impiego complessivo di operatori è stato mediamente di n. 135 unità oltre 9 conduttori di spazzatrici.

Il servizio di pulizia mercatale è stato puntualmente svolto con l'ausilio di una spazzatrice meccanica servita da operatori a terra e mezzi di raccolta a supporto.

Per tutto l'arco dell'anno il servizio è stato svolto con puntualità 6 giorni su sette, festivi compresi, sull'intero territorio cittadino, ad eccezione delle zone centrali e di quelle a maggior traffico pedonale ove è stato svolto 7 giorni su sette.

Il servizio di spazzamento è stato articolato sui depositi zonali di Via C. Baffi, Via F.lli Biondi, via Smaldone, Via Marasco e di C.so del Mezzogiorno da ciascuno dei quali sono partiti gli operatori di zona.

Tutti i depositi sono stati resi funzionali ed adeguati alle esigenze del personale e del servizio.

4 - Il servizio di raccolta

Il servizio di raccolta dei rifiuti è stato, considerata l'esiguità dei tempi a disposizione nonché la penuria di mezzi per una eventuale riorganizzazione ripristinato essenzialmente nell'articolazione esistente. Questa prevede l'effettuazione dello stesso principalmente con

la metodologia del side loader adoperando cassonetti stazionari da 2400 lt posizionati sulla viabilità cittadina. Soltanto in alcune aree limitate della città, laddove risulta estremamente difficoltoso, se non impossibile, far transitare i voluminosi mezzi monoperatore, viene effettuato il servizio con compattatori più piccoli a carico posteriore e cassonetti carreggiabili da 1770 lt e 1100 lt, mentre in alcune aree limitate viene effettuato alla rinfusa, con autocarri di piccola portata, al suolo con sacchi a perdere (60.809 ton totali raccolte dal 1° febbraio al 31 dicembre).

Il servizio è stato effettuato per tutta la città, partendo da una frequenza 6 giorni su 7 festivi inclusi. Solo nel secondo semestre dell'anno si sono aggiunti alcuni percorsi domenicali per il centro cittadino anche per fare fronte alla mancata osservanza del divieto di conferimento dei rifiuti alla domenica.

L'articolazione del servizio e lo stato generale dei mezzi e delle attrezzature ha reso quanto mai complesso e difficoltoso il raggiungimento di un buono standard del servizio, che pure è stato ottenuto, grazie all'acquisto di oltre 800 cassonetti stazionari da 2400 lt per l'indifferenziato e 300 per le frazioni differenziate.

L'ultimo intervento emergenziale effettuato da ditte esterne nei mesi antecedenti l'intervento di AMIU SpA (dicembre 2012 e gennaio 2013) ha, in realtà, arrecato danni ingenti ai mezzi ed al parco cassonetti esistente all'epoca dei fatti. Dette ditte, infatti, spesso si sono avvalse, per le operazioni di raccolta, di mezzi non idonei (ruspe, pale gommate, gruette) non disponendo di autocompattatori idonei. Considerata la natura provvisoria dell'affidamento legata a periodi temporali limitati, nell'impossibilità di poter attuare un piano di investimenti programmato e a medio termine, si è dovuto fare ricorso ad attrezzature a noleggio (tra l'altro con costi onerosi poco compatibili con il budget a disposizione) ed all'acquisto di attrezzature e cassonetti usati reperibili prontamente sul mercato.

Tuttavia le esigenze primarie per l'espletamento del servizio sono state soddisfatte grazie anche all'esperienza del management e alla abnegazione del personale addetto (15 raccoglitori e 39 tra conduttori e autisti) ripulendo già nella prima settimana dell'esercizio la città da tutto il residuo conseguente all'inefficiente servizio dei mesi precedenti che aveva portato, tristemente, la città di Foggia all'attenzione della stampa nazionale.

Il servizio è stato rivolto nelle primissime fasi soprattutto alla rimozione dei rifiuti in maniera indifferenziata che ammorbavano in maniera indistinta la città. Subito dopo si è articolato anche in una fase di differenziata (che in precedenza era stata praticamente azzerata) ancora limitata a causa della specificità del servizio monoperatore e della carenza di attrezzature di raccolta sul territorio che hanno scontato, purtroppo, anche le ingiurie vandaliche di alcuni cittadini esasperati nei giorni dell'emergenza.

Sono stati ripristinati, innanzitutto, i corretti circuiti di destinazione dei materiali raccolti in maniera differenziata (2.540 ton), con la sottoscrizione di apposite convenzioni, e, nel frattempo si è iniziato il ripristino dei contenitori sul territorio.

Oggi si sta lavorando per raggiungere l'obiettivo stabilito dalla Regione Puglia per evitare l'applicazione della maggiorazione dell'ecotassa sullo smaltimento in discarica. Il

buon fine delle procedure di gara espletate dal Comune di Foggia per il potenziamento della RD in seguito alla concessione del contributo della Regione Puglia, consentirà, nel primo semestre 2014, certamente in raggiungimento dell'obiettivo stabilito.

5 - I servizi speciali e collaterali

Amiu SpA ha ripristinato l'effettuazione dei servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione con un organico di operatori con esperienza nel settore (10) anche con l'acquisto di un nuovo mezzo dedicato munito di attrezzatura specifica e tecnologicamente all'avanguardia. Analogamente si è provveduto al ripristino della squadra di manutenzione (con 3 unità) delle fontane cittadine (tutte rimesse in funzione tranne quelle in cui non risulta ancora sanato il contenzioso con AQP o ENEL che hanno interrotto le relative forniture (p.zza XX Settembre, p.za Moro ad esempio) e quelle in cui sono state riscontrate gravi carenze impiantistiche che richiedono interventi radicali molto onerosi (P.zza V. Veneto).

Analogamente è stato ripristinato un servizio di manutenzione interna dei mezzi e delle attrezzature con controllo del piazzale (23 unità complessive) eliminando l'oneroso e pericoloso ricorso al rifornimento esterno del carburante grazie all'acquisto e installazione di un nuovo impianto di distribuzione posizionato in autoparco. Vengono effettuati, altresì servizi di lavaggio e disinfezione stradale nonché la rimozione di scritte murarie da edifici pubblici su segnalazione del Comune.

6 - Il trattamento dei rifiuti

L'affidamento del servizio ad AMIU SpA include la gestione dell'impianto di biostabilizzazione e multiselezione di Passo Breccioso ma non la gestione della discarica che è rimasta al Comune di Foggia.

L'impianto di biostabilizzazione è stato pienamente utilizzato e messo in funzione processando oltre 58.000 ton di rifiuti indifferenziati dal 1° febbraio al 31 Dicembre 2013 senza soluzione di continuità. All'uopo sono stati ripristinati tutti i presidi necessari e noleggiati e mezzi e le attrezzature indispensabili per assicurare il funzionamento dell'impianto ed il trasporto dei rifiuti biostabilizzati alla discarica di servizio. In tutto sono impiegati n. 28 dipendenti compresi responsabili di turno e trasporto in discarica.

L'impianto di multiselezione, invece, risulta ancora inattivo in quanto non sono stati realizzati gli interventi di revamping previsti dall'amministrazione Comunale per il suo ripristino anche parziale. I rifiuti raccolti in maniera differenziata sono stati conferiti presso una piattaforma CONAI di Foggia ma è ovvio che tale conferimento deve restare provvisorio in quanto il funzionamento della piattaforma costituisce obiettivo prioritario nello sviluppo dei servizi.

Si è proceduto anche ad una analisi dettagliata della piattaforma impiantistica per

definire l'insieme degli interventi da porre in essere per il ripristino del funzionamento per l'intero bacino di utenza e per gli sviluppi impiantistici necessari per il completamento del ciclo integrato dei rifiuti compreso il trattamento della frazione organica da RD.

Nel complesso il servizio di igiene urbana affidato ad AMIU SpA è stato svolto in ogni sua parte soddisfacendo le specifiche e le esigenze dell'Amministrazione Comunale di Foggia, in maniera commisurata al corrispettivo riconosciuto, che si rammenta risulta inferiore, anche se in misura ridotta, a quello prima riconosciuto alla Curatela Fallimentare di AMICA SpA, e pur con le difficoltà enormi incontrate nella fase di avviamento e connesse all'affidamento temporaneo.

La stabilizzazione del servizio in house, con l'ingresso di Foggia nella proprietà di AMIU SpA, vedrà la completa revisione del servizio con l'implementazione di tutti i servizi, sia in termini qualitativi che quantitativi, con l'obiettivo del raggiungimento di standard di servizio comuni ai territori di entrambi i soci e lo sviluppo della fase impiantistica che assicurerà economicità, efficienza e remuneratività al servizio, a vantaggio dell'utenza servita.

Il Presidente del C.d.A.

Avv. Gianfranco Grandaliano

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the printed name 'Avv. Gianfranco Grandaliano'.



Città di Foggia

RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

1. Finalità

Il presente documento rappresenta la relazione giustificativa dell’affidamento in house del servizio di igiene urbana del Comune di Foggia alla società AMIU PUGLIA SpA.

La relazione è redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Tale disposizione normativa prevede che *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”*

Il medesimo art. 34 prevede al comma 21 che la succitata relazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell’ente.

Dunque, i punti su cui il legislatore chiede che vi sia piena conoscibilità in tema di affidamento di servizi pubblici locali concernono:

- le ragioni che hanno indotto l’amministrazione precedente a preferire un modello di gestione del servizio rispetto a quelli offerti dall’ordinamento;
- la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale presenti nel modello delineato, indicando, se previste, le compensazioni economiche.

2. Il quadro normativo di riferimento

L'esposizione di quanto richiesto dall'art. 34, comma 20, del DL 179/2012 non può non prendere le mosse da una sintetica disamina della normativa vigente in tema di servizi pubblici.

La disciplina del settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni ha subito una profonda, e spesso contraddittoria, evoluzione fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 che ha cancellato quasi del tutto la tormentata riforma dei servizi pubblici locali faticosamente costruita.

Essendo, dunque, venuta meno quasi completamente la normativa nazionale che disciplina l'affidamento dei servizi pubblici locali ne è conseguita **l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria**, molto meno restrittiva di quella nazionale cassata dalla Corte Costituzionale.

La normativa comunitaria, infatti, prevede **tre forme di gestione dei servizi pubblici locali**:

1) mediante affidamento a **società pubblica** in house, a condizione che la società affidataria sia a capitale interamente pubblico e svolga la parte prevalente della propria attività con l'ente affidante, sempreché questi eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici;

2) mediante affidamento a **società mista pubblico-privata**, previa gara "a doppio oggetto" per l'individuazione del socio privato operatore;

3) affidamento a **società privata**, previa gara pubblica.

In sostanza si lascia agli enti pubblici competenti la libertà di scegliere la forma di gestione ritenuta più idonea.

La sentenza della Corte Costituzionale ha comunque lasciato in piedi alcune norme della riforma e tra queste le disposizioni che prevedono che le Regioni debbano definire gli ambiti territoriali ottimali per l'erogazione dei servizi pubblici locali.

Una delle prime regioni a legiferare in materia di servizi pubblici locali è stata la Regione Puglia che il 20 agosto 2012 ha approvato la legge n. 24 recante disposizioni per il "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali*" in conformità con la disciplina comunitaria e in attuazione di quella nazionale.

L'intervento normativo coinvolge i servizi pubblici di rilevanza economica e **segnatamente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti** e il servizio di trasporto pubblico locale.

Come possibili modalità di affidamento del servizio vengono ribadite le tre classiche previsioni del diritto europeo: in house, società mista e gara.

Per quanto concerne, in particolare, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in base all'art. 8 della suddetta L.R. n.24/2012, il ciclo integrato dei rifiuti urbani è funzionalmente articolato nelle operazioni di 1) spazzamento, raccolta e trasporto, 2) commercializzazione degli imballaggi da raccolta differenziata, 3) gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento.

Il medesimo art. 8 L.R. n.24/2012 attribuisce le ultime due fasi sopra indicate alla competenza degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) il cui ambito territoriale coincide con quello delle 6 province pugliesi mentre la prima fase del ciclo è riservata alla competenza

degli Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO) che sono articolazioni territoriali interne degli ATO.

La Giunta Regionale, con delibera n. 2147 del 23 ottobre 2012, delimitando la perimetrazione degli ARO, ha suddiviso il territorio della provincia di Foggia in otto ARO e ha identificato come ARO FOGGIA 3 il solo territorio del Comune di Foggia che dunque non risulta associato ad altri comuni limitrofi a differenza degli altri sette ARO della provincia.

Di conseguenza, coincidendo nella fattispecie l'Assemblea dell'ARO FOGGIA 3 col Consiglio Comunale di Foggia, spetta a tale organo deliberare in via definitiva relativamente alle modalità di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, tipicamente definito nel suo complesso "servizio di igiene urbana".

3. Le motivazioni della scelta del Comune di Foggia per l'affidamento in essere

Alla luce della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale il modello di affidamento *in house* non è più da ritenersi eccezionale bensì alternativo all'indizione della gara pubblica.

Le motivazioni che hanno indotto il Comune di Foggia a optare per modello di gestione in house sono molteplici ma riconducibili, sostanzialmente, alle seguenti:

1) AMIU PUGLIA SpA è società a **capitale interamente pubblico**, partecipata solo da enti locali, e, diversamente dalle altre società puramente commerciali non persegue in via principale uno scopo di lucro, tanto più se si considera che svolge un fondamentale servizio sociale per le comunità locali, quale appunto il servizio di igiene urbana, assolutamente indispensabile e funzionale al perseguimento dei fini istituzionali degli enti affidanti;

2) AMIU PUGLIA SpA gestisce in via provvisoria il servizio di igiene urbana del Comune di Foggia dal 1 febbraio 2013 in forza di ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Puglia; tale circostanza, seppure determinata da una negativa situazione di emergenza, si è rivelata d'altra parte provvidenziale perché l'Amministrazione Comunale ha avuto in questo modo la **possibilità di "testare" l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione** del servizio da parte di AMIU PUGLIA SpA, come confermato dalle innumerevoli attestazioni pervenute al Comune dalla cittadinanza in merito all'ottima qualità del servizio reso;

3) AMIU PUGLIA SpA assicura la **salvaguardia occupazionale** degli ex lavoratori delle fallite società AMICA SpA e DAUNIA AMBIENTE SpA, in tutto 340 unità, che assai difficilmente un soggetto privato scelto tramite gara garantirebbe integralmente nonostante le norme di tutela previste dal CCNL dei servizi ambientali (art.6) e dal Codice dell'Ambiente (art. 152);

4) l'affidamento ad AMIU PUGLIA SpA va verso la direzione tracciata dall'art. 3-bis della legge n.148/2011 che prevede disposizioni orientate a promuovere e incentivare

politiche di aggregazione in ambiti pluricomunali per superare le tradizionali frammentazioni e realizzare così economie di scala idonee a massimizzare l'efficienza.

4. Sussistenza delle condizioni richieste dall'ordinamento.

La partecipazione ad una società da parte di più enti locali è ormai pacificamente ammessa in giurisprudenza come pure è fuori discussione la legittimità dell'affidamento diretto del servizio di igiene urbana a favore di una tale società pluricomunale da parte degli enti locali soci (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8/3/2011 n. 1447).

Ciò che conta realmente è *“l'esistenza di strumenti giuridici (di diritto pubblico o di diritto privato) idonei a garantire che ciascun ente, insieme a tutti gli altri azionisti della società in house, sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l'attività della società controllata”* (Consiglio di Stato, Sez.V, 29/11/2009 n.8970). In particolare, *“nel caso di società partecipate da più enti pubblici il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario deve essere effettivo, ancorché esercitato congiuntamente e, deliberando a maggioranza, dai singoli enti pubblici associati”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 9/3/2009 n. 1365). Pertanto *“è legittimo un affidamento in house anche nel caso di una partecipazione esigua di un comune al capitale sociale di una società affidataria di un servizio pubblico se anche a tale comune è garantito il controllo analogo”* (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10/12/2008 n. 5759).

Le **condizioni per l'affidamento diretto in house**, seppure sulla base di una temporanea proroga tecnica, sono assolutamente sussistenti.

Come sopra accennato, i requisiti richiesti dalla normativa europea sono:

- 1) che la società sia a capitale interamente pubblico;
- 2) che la società svolga la parte prevalente della propria attività con l'ente o con gli enti affidanti;
- 3) che l'ente o gli enti affidanti esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Riguardo al requisito sub 1), lo Statuto sociale garantisce la totale partecipazione pubblica del capitale sociale e la sua incedibilità ai privati.

Riguardo al requisito sub 2), AMIU PUGLIA SpA svolge, per statuto, la quasi totalità della propria attività in favore degli enti locali soci.

Riguardo al requisito sub 3), la sussistenza del requisito del controllo analogo è garantita:

- dallo **Statuto** sociale che attribuisce alla Assemblea dei soci poteri decisori che secondo l'ordinario assetto societario delineato dal codice civile spetterebbero al Consiglio di amministrazione, prevede altresì votazioni a maggioranza qualificata per l'assunzione di alcune delibere assembleari di particolare rilievo, consente ai Soci l'esercizio di impulso sulle deliberazioni dell'organo di amministrazione, ecc;
- dalla **Convezione** tra i Comuni di Foggia e di Bari a norma dell'art. 30, comma 4, del TUEL al fine di consentire agli enti soci di svolgere in modo coordinato le funzioni amministrative di controllo congiunto sulla società stessa mediante un organismo unitario denominato *“Coordinamento dei Soci”*;
- dai **Patti parasociali** tra i Comuni di Foggia e di Bari mediante i quali viene concordata la nomina dei componenti degli organi della Società in modo non strettamente correlato alla misura del pacchetto azionario posseduto dai singoli soci.

Alla luce di quanto sopra esposto risulta pienamente soddisfatto quanto richiesto dalla recente giurisprudenza comunitaria (pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sez. III, 29 novembre 2012, n. C-183/11) a proposito di società partecipata da più enti locali e cioè che la condizione del controllo analogo esercitato congiuntamente, che rende legittimo un affidamento diretto in house, è soddisfatta quando ciascuno degli enti locali partecipa sia al capitale sociale che agli organi direttivi della medesima.

Peraltro, già in precedenza il Consiglio di Stato aveva evidenziato che il requisito del controllo analogo non sottende una logica "dominicale", rivelando piuttosto una dimensione "funzionale": affinché il controllo sussista anche nel caso di una pluralità di soggetti pubblici partecipanti al capitale della società affidataria non è dunque indispensabile che ad esso corrisponda simmetricamente un "controllo" della governante societaria (Consiglio di Stato, Sez. V, 24/9/2010 n. 7092).

5. Gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale e le compensazioni economiche.

Sulla base dell'ordinamento comunitario (articoli 16 e 86, paragrafo 2, del Trattato CE, articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Libro Verde del 21 maggio 2003, Libro Bianco del 12 maggio 2004 della Commissione europea) emerge che la natura di servizio pubblico e servizio universale, oltre a riguardare la continuità e la qualità del servizio in generale, comporta la accessibilità delle tariffe che *"imponesse che un servizio di interesse economico generale sia offerto ad un prezzo abbordabile per renderlo accessibile a tutti"* e la universalità nel senso che possano usufruirne tutte le fasce d'utenza.

Sostanzialmente gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale scaturiscono dalla necessità che il servizio debba essere reso a tutti gli utenti, sull'intero territorio comunale, indipendentemente dalla ubicazione geografica degli stessi, e a tariffe accessibili.

Il concetto di compensazione economica deriva, nel diritto comunitario, dall'articolo 106 del Trattato in base al quale la gestione del servizio deve in via generale essere soggetta alle regole del mercato, ma è prevista una deroga all'applicazione delle regole della concorrenza laddove il rispetto dei principi che la governano rischi di compromettere la missione affidata al gestore.

Infatti se l'operatore economico chiamato a gestire un servizio pubblico agisse in maniera del tutto scevra da condizionamenti derivanti dalla *mission* particolare che la natura del servizio pubblico impone, esso potrebbe far dipendere la propria offerta esclusivamente dalle regole economiche che governano l'incontro tra la domanda e l'offerta.

Per questo il committente, in quanto soggetto cui compete la tutela dell'interesse pubblico, è tenuto a riequilibrare lo scompenso economico gravante sul gestore con delle compensazioni economiche a suo vantaggio qualora la prestazione universale non operi in un mercato remunerativo della medesima, al fine di consentirne la fornitura secondo le prescrizioni fondamentali che precedono.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha messo a punto, soprattutto con la sentenza *Altmark*, i principi relativi alle compensazioni economiche evidenziando, in particolare, che *“la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenuto conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento”*.

Il contratto di servizio tra il Comune di Foggia ed AMIU PUGLIA SpA per la disciplina dell’affidamento del servizio di igiene urbana – come peraltro già il contratto provvisorio in essere – sarà improntato al rispetto della relativa natura di servizio pubblico e servizio universale senza previsione di particolari compensazioni economiche.

6. Conclusione.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, e valutate l’efficacia, l’efficienza ed economicità della scelta gestoria tenendo conto della qualità e dimensioni del servizio, costi diretti e indiretti, modalità di controllo, grado di soddisfazione dell’utenza, know-how e caratteristiche della struttura aziendale della società affidataria nonché della tutela dei livelli occupazionali, l’opzione che risulta più idonea a garantire la maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e che appare preferibile rispetto ad altre forme di gestione in termini di realizzazione del principio costituzionale del buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, è quella dell’**affidamento in house del servizio di igiene urbana** ad AMIU PUGLIA SpA, con la sottoscrizione di un contratto di servizio per una durata non inferiore ad anni 9, dopo la conclusione del procedimento di acquisizione della partecipazione in detta società, **nonché del servizio di della gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento** a servizio del territorio comunale per uguale periodo salvo diversa determinazione dell’ATO RIFIUTI della provincia di Foggia, organo competente in materia.

COMUNE DI FOGGIA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 157 del 31 marzo 2014 ad oggetto:
Assunzione di partecipazione nella società AMIU PUGLIA SpA e successivo affidamento *in house* alla stessa del servizio di igiene urbana.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a seguito della cessazione dell'esercizio provvisorio d'impresa delle fallite società AMICA SpA e DAUNIA AMBIENTE SpA, il Presidente della Regione Puglia, con ordinanza n. 1 dell' 8 gennaio 2013 e successive proroghe, ha disposto che la società AMIU SpA di Bari provvedesse temporaneamente alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani nel Comune di Foggia e alla gestione degli impianti di multiselezione e di impianto di biostabilizzazione;
- che in data 29 gennaio 2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio (repertorio n. 10016), tuttora in corso;
- che con la suddetta ordinanza presidenziale n.1/2013 il Presidente della Regione Puglia ha altresì disposto che il Comune di Foggia predisponga tutti gli atti necessari per l'individuazione, secondo le ordinarie modalità, del soggetto gestore del servizio;

VISTI:

- la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali*" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;
- in particolare l'art. 8 della suddetta L.R. n.24/2012 in base al quale il ciclo integrato dei rifiuti urbani è funzionalmente articolato nelle operazioni di 1) spazzamento, raccolta e trasporto, 2) commercializzazione degli imballaggi da raccolta differenziata, 3) gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento;
- il medesimo art. 8 L.R. n.24/2012, che attribuisce le ultime due fasi sopra indicate alla competenza degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), il cui ambito territoriale coincide con quello delle 6 province pugliesi, mentre la prima fase del ciclo è riservata alla competenza degli Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO) che sono articolazioni territoriali interne degli ATO;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2147 del 23 ottobre 2012 concernente la perimetrazione degli ARO che, suddividendo il territorio della provincia di Foggia in otto ARO, identifica come ARO FOGGIA 3 il solo territorio del Comune di Foggia che dunque non risulta associato ad altri comuni limitrofi a differenza degli altri sette ARO della provincia;

EVIDENZIATO che, coincidendo nella fattispecie l'Assemblea dell'ARO FOGGIA 3 col Consiglio Comunale di Foggia, spetta a tale organo deliberare in via definitiva relativamente alle modalità di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e

trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, tipicamente definito nel suo complesso “servizio di igiene urbana”;

VISTO l’art. 5 della suddetta L.R. n.24/2012, in base al quale il servizio di gestione dei rifiuti viene affidato, nel rispetto dei principi dell’UE, mediante una delle seguenti modalità:

- a) affidamento diretto a società considerate *in house* secondo la disciplina dell’UE;
- b) indizione di una procedura a evidenza pubblica ai fini dell’aggiudicazione del servizio;
- c) indizione di una procedura di evidenza pubblica per la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata alla quale affidare il servizio;

PRESO ATTO che l’art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 nel vietare alle pubbliche amministrazioni di costituire o di assumere direttamente partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, prevede esplicitamente che sono invece sempre ammesse le partecipazioni in società che producono “servizi di interesse generale” (nozione comunitaria che equivale a “servizi pubblici locali di rilevanza economica” tra cui, tipicamente, il servizio di gestione dei rifiuti urbani, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 325 del 17 novembre 2010);

VISTO l’art.30 del DLgs n. 267/2000 il quale prevede la stipula di apposite convenzioni tra enti locali per lo svolgimento in modo coordinato di servizi determinati con lo scopo di “stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”;

VISTO l’art. 34, comma 20 della legge n.179/2012 in base al quale “*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*”;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 106 del 27 novembre 2012 che ha impegnato l’Amministrazione Comunale a porre in essere quanto necessario per pervenire all’individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio rifiuti verificando prioritariamente la possibilità di un affidamento *in house*;
- la propria deliberazione n. 151 del 30 maggio 2013 con la quale è stata manifestata al Comune di Bari, socio unico della società AMIU SpA, l’interesse all’acquisizione di una partecipazione in AMIU compresa tra il 20% e il 30% - mediante il conferimento di beni in natura da individuarsi tra quelli rientranti nel patrimonio disponibile dell’Ente - ai fini dell’affidamento *in house* alla stessa del servizio di igiene urbana;
- la propria deliberazione n. 198 del 12 dicembre 2013 di approvazione del *Piano delle alienazioni degli immobili comunali* che contiene l’individuazione e la stima di massima

dei beni da conferire ad AMIU SpA per l'acquisizione di una quota di capitale, complessivamente ammontanti a € 8.226.400 così ripartiti:

- 1) immobile sito in Via Miranda s.n., foglio 130 part. 1004 (ex sede di AMICA, attualmente in uso al Centro per l'Impiego di Foggia), valore € 1.772.800;
 - 2) immobile sito in Piazza Giovanni XXIII n.1, foglio 147 part. 408 (Circoscrizione CEP), valore € 3.621.000;
 - 3) immobile sito in via Fratelli Biondi n. 49, foglio 91 part. 2 e foglio 92 part. 1428 (palazzina già uso ad AMICA, attualmente in uso ad AMIU SpA), valore € 127.400;
 - 4) immobile sito in Via Sant'Alfonso de' Liguori s.n., foglio 77 part. 41 (mercato generale ortofrutticolo), valore € 305.200;
 - 5) immobile sito in Località Passo Breccioso, foglio 156 part. 588 (centro di multi selezione per raccolta differenziata), valore € 2.400.000;
- la deliberazione n. 920 del 24 dicembre 2013 con la quale la Giunta Comunale di Bari ha preso favorevolmente atto dell'interesse del Comune di Foggia all'ingresso in AMIU SpA dando mandato ad AMIU stessa di avviare le trattative prodromiche necessarie per la definizione di una proposta di deliberazione da sottoporre, per competenza, al Consiglio Comunale di Bari;

PRESO ATTO che:

- l'intendimento del Comune di Bari non è quello di procedere alla cessione di quote di partecipazione di AMIU SpA, ma procedere - in sede di assemblea straordinaria - ad un aumento del capitale di circa il 30%, che il Comune di Foggia sottoscriverebbe interamente mediante conferimento di cespiti immobiliari ex art.2343 C.C., previa perizia di esperto nominato dal Tribunale di Bari;
- la società di revisione Ria Grant Thornton Spa ha presentato, su incarico del Sindaco, una approfondita relazione di stima del capitale economico di AMIU SpA – acquisita al protocollo generale dell'ente in data 3 marzo 2014 al n.19515 – pervenendo alla conclusione che qui testualmente si riporta: *“Sulla base della documentazione di riferimento, dei criteri metodologici descritti e nel contesto delle ipotesi e limitazioni enunciate, il capitale economico della Azienda Municipale Igiene Urbana S.p.A. al 31 dicembre 2013 è stimato in k€ 14.514 con l'applicazione del metodo patrimoniale, k€ 13.078 con l'applicazione del metodo reddituale, ed k€ 13.796 determinato con il metodo misto a valore medio”*;
- trattandosi di società per azioni ma a capitale interamente pubblico e quindi tipicamente senza fine di lucro, il valore da prendere in considerazione è quello ottenuto con l'applicazione del metodo patrimoniale puro stimato in € 14.514.000 (conformemente a tale principio si è già espresso con parere del 20/1/2012 il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Foggia relativamente ad altra società partecipata dal Comune di Foggia);
- in base ad altra perizia di parte redatta su incarico di AMIU SpA dalla Società di revisione MAZARS ADVISORY SpA, acquisita agli atti d'ufficio, il valore del capitale economico di AMIU SpA, calcolato secondo il metodo patrimoniale, sarebbe compreso tra € 14.400.000 e € 16.000.000;
- tra l'Amministrazione comunale di Foggia e quella di Bari è stato raggiunto un accordo sul valore equitativo da attribuire al capitale economico di AMIU SpA nella misura di € 15.000.000;

- l'aumento di circa il 30% del capitale sociale che il Comune di Foggia sottoscriverà mediante conferimento in natura è, pertanto, di circa € 6.429.000";
- in data 31 gennaio 2014 il Sindaco ha presentato al Presidente del Tribunale di Bari l'istanza di nomina di un esperto per la redazione della formale relazione di stima prescritta dall'art. 2343 del codice civile nel caso in cui chi conferisce beni in natura o crediti in una società per azioni deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società;
- che il Presidente del Tribunale di Bari ha designato quale esperto per la stima dei beni immobili da conferire ad AMIU l'ing. Pasqualino Di Lalla di Bari;
- che la redazione della relazione di stima risulta, al momento, non conclusa;

RITENUTO che, per quanto al momento non si disponga della stima definitiva degli immobili comunali da conferire, come indicati nella succitata deliberazione n.198/2013, sia ragionevole dedurre che il valore di massima di tali beni risulti più che sufficiente ai fini dell'acquisizione di una quota di capitale di AMIU SpA orientativamente del 30%;

FATTO PRESENTE che:

- l'acquisizione di una partecipazione in AMIU SpA non comporta per il Comune di Foggia ulteriori provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ex art.3, comma 30, legge n.244/2007, in quanto AMIU SpA già dispone di tali risorse in misura adeguata;
- in particolare, gli ex lavoratori delle fallite società AMICA SpA e DAUNIA AMBIENTE SpA, in tutto 340 unità, sono già transitati in AMIU SpA che in data 1 febbraio 2013 li ha assunti con contratto a tempo indeterminato;
- in ogni caso, i lavoratori del settore godono di una particolare tutela normativa e contrattuale che prevede, in caso di avvicendamento di imprese nella gestione del servizio, *"il passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio"* (art. 152, comma 6, del DLgs n.152/2006) il quale *"assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato"* (art. 6, comma 2, del CCNL dei servizi ambientali 17 giugno 2011);
- peraltro, anche dopo il fallimento di AMICA SpA e DAUNIA AMBIENTE SpA, il Comune di Foggia ha continuato senza soluzione di continuità e continua tuttora ad aggregare la spesa relativa del personale di tali società alla spesa del personale delle altre società partecipate dall'ente e alla spesa del personale dell'ente stesso ai fini della determinazione della percentuale di incidenza di cui all'art.76, comma 6, del D.L. 112/2008;
- pertanto, l'operazione di assunzione di una partecipazione nella società AMIU SpA – che assumerà la denominazione di AMIU PUGLIA SpA – non comporta per il Comune di Foggia un aumento della spesa complessiva del personale né oneri economico-finanziari aggiuntivi di altra natura ed è pienamente rispettosa dei vincoli di finanza pubblica;

ANALIZZATI:

- lo schema di **Convezione** da stipularsi tra i Comuni di Foggia e di Bari a norma dell'art. 30, comma 4, del TUEL (allegato A) al fine di consentire agli enti soci di svolgere in

modo coordinato le funzioni amministrative di controllo congiunto sulla società stessa mediante un organismo unitario denominato "Coordinamento dei Soci";

- lo schema del nuovo **Statuto societario** di AMIU PUGLIA SpA (allegato B) che garantisce la totale partecipazione pubblica del capitale sociale, attribuisce alla Assemblea dei soci, al fine dell'incremento del cd. "controllo analogo", poteri che secondo l'ordinario assetto societario delineato dal codice civile spetterebbero al Consiglio di amministrazione e inoltre prevede altresì decisioni da assumersi a maggioranza qualificata, non correlata alla mera entità del pacchetto azionario posseduto, per l'assunzione di alcune delibere assembleari di particolare rilievo;
- lo schema dei **Patti parasociali** (allegato C) mediante i quali viene concordata la nomina dei componenti degli organi della Società in modo non strettamente correlato alla misura del pacchetto azionario posseduto dai singoli soci;
- la **Relazione tecnico-gestionale sul servizio di igiene urbana a Foggia** ed il relativo **piano economico finanziario** della Società (allegato D);
- il vigente contratto di servizio repertorio n.10016 del 29 gennaio 2013, agli atti, stipulato tra il Comune di Foggia ed AMIU SpA per la gestione del servizio di igiene urbana;
- lo schema della **Relazione giustificativa dell'affidamento** (allegato E) del servizio ad AMIU PUGLIA SpA redatta in ottemperanza al disposto dell'art.34, comma 20, della legge n.179/2012;

CONSIDERATO:

- che AMIU SpA è società altamente specializzata nel campo della gestione dei rifiuti in cui può vantare indiscusse doti di professionalità, affidabilità, capacità e competenza, dimostrate operando da decenni ai massimi livelli con una eccellente organizzazione aziendale e col rigoroso rispetto della normativa vigente;
- che dal 1 febbraio 2013 - in forza di ordinanza contingibile ed urgente n.1/2013 e successive proroghe del Presidente della Regione Puglia - AMIU SpA gestisce in modo più che soddisfacente il servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Foggia dando conferma delle doti sopraindicate;
- che l'eventuale partecipazione del Comune di Foggia alla società AMIU PUGLIA SpA renderebbe possibile l'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana a tale società;
- che l'affidamento *in house* ad AMIU PUGLIA SpA del servizio di igiene urbana assicurerebbe, tra l'altro, la continuità occupazionale dei lavoratori già dipendenti delle fallite società comunali AMICA SpA e DAUNIA AMBIENTE SpA, in tutto 340 unità, che in caso di mancato affidamento del servizio ad AMIU SpA rischierebbero di perdere il posto di lavoro;
- che lo Statuto societario, la Convenzione e i Patti parasociali tra enti soci sono impostati nel rispetto dei requisiti che in base alla normativa europea di riferimento legittimano l'affidamento *in house* frazionato e, in particolare, nel rispetto del cd. "controllo analogo", come la previsione di regole specifiche che consentono anche agli enti soci di minoranza di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società nonché di porre in essere una attività di effettiva verifica delle prestazioni e della qualità nei contratti di servizio;

VALUTATE l'efficacia, l'efficienza ed economicità della scelta gestoria dell'affidamento *in house* tenendo conto della qualità e dimensioni del servizio, costi diretti e indiretti,

modalità di controllo, grado di soddisfazione dell'utenza, know-how e caratteristiche della struttura aziendale della società affidataria;

RITENUTO che, anche alla luce delle ulteriori ragioni esposte nella allegata **Relazione giustificativa dell'affidamento** ex art.34, comma 20, della legge n.179/2012, l'opzione che risulta più idonea a garantire la maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e che appare preferibile rispetto ad altre forme di gestione anche in termini di realizzazione del principio costituzionale del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, è quella dell'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana ad AMIU PUGLIA SpA previa assunzione di una partecipazione al capitale della stessa che assumerà la denominazione di "AMIU PUGLIA SpA", nonché del servizio di della gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento a servizio del territorio comunale per uguale periodo salvo diversa determinazione dell'ATO RIFIUTI della provincia di Foggia, organo competente in materia;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla relativa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, dal dirigente del servizio competente e dal dirigente del servizio finanziario;

VISTO il parere della competente Commissione consiliare, agli atti;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, agli atti;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI 25

D E L I B E R A

1. di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **assumere una partecipazione** nella società AMIU PUGLIA SpA, orientativamente del 30%, mediante il **conferimento di beni in natura** da individuarsi tra i seguenti:
 - 1) immobile sito in Via Miranda s.n., foglio 130 part. 1004;
 - 2) immobile sito in Piazza Giovanni XXIII n.1, foglio 147 part. 408;
 - 3) immobile in via Fratelli Biondi n. 49, foglio 91 part. 2 e foglio 92 part. 1428;
 - 4) immobile sito in Via Sant'Alfonso de' Liguori s.n., foglio 77 part. 41;
 - 5) immobile sito in Località Passo Breccioso, foglio 156 part. 588;
3. di demandare alla Giunta comunale l'adozione degli atti con i quali, d'intesa con l'Amministrazione comunale di Bari, verrà definita l'esatta **quota di aumento di capitale** di AMIU PUGLIA SpA che sarà sottoscritta dal Comune di Foggia una volta acquisita la **perizia di stima dei beni** da conferire ex art. 2343 del codice civile;

4. di approvare lo schema di **Convenzione** tra i Comuni di Bari e di Foggia, che si allega alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
5. di approvare lo schema di **Statuto** di AMIU PUGLIA SpA, che si allega alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato B);
6. di approvare lo schema di **Patti parasociali** tra i Comuni di Bari e di Foggia, che si allega alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato C);
7. di prendere atto della **Relazione tecnico-gestionale sul servizio di igiene urbana a Foggia** e del relativo **piano economico finanziario** della Società (allegato D);
8. di procedere – con efficacia successiva alla conclusione del procedimento di assunzione della partecipazione in AMIU PUGLIA SpA e condizionatamente all’esito positivo dello stesso – all’**affidamento in house ad AMIU PUGLIA SpA del servizio di igiene urbana** (spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati) nel territorio dell’ARO FOGGIA 3 coincidente con quello del Comune di Foggia, per una durata non inferiore ad anni 9, **nonché del servizio di della gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento** a servizio del territorio comunale per uguale periodo salvo diversa determinazione dell’ATO RIFIUTI della provincia di Foggia, organo competente in materia;
9. di approvare la **Relazione giustificativa dell’affidamento** del servizio ad AMIU PUGLIA SpA, che si allega alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato E), la cui efficacia resta sospesa fino alla conclusione del procedimento di assunzione della partecipazione in AMIU PUGLIA SpA e condizionatamente all’esito positivo dello stesso;
10. di demandare al Sindaco e alla Giunta Comunale tutti i **provvedimenti attuativi** della presente deliberazione, anche con facoltà di deliberare modifiche agli atti approvati con la presente affinché gli stessi collimino perfettamente con quelli deliberati parallelamente dal Comune di Bari;
11. di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai sensi dell’art.3, comma 28, della legge n.244/2007, al Presidente della Regione Puglia, al Prefetto di Foggia, all’Assessore regionale all’Ambiente, al Sindaco di Bari, al Presidente di AMIU SpA.

%%%%%%%%%

Su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI 25

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
Pasquale Di Rella

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario D'Amelio

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 18/04/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio
Serafina Paparella

Bari, 18/04/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 18/04/2014 al 02/05/2014.

L'incaricato

Bari, 05/05/2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Responsabile dell'Albo
Pretorio---
Serafina Paparella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>